


Comitato di Basilea  
per la vigilanza bancaria



**Principi fondamentali per  
un'efficace vigilanza  
bancaria**

Settembre 2012



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali* 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN 92-9131-430-7 (stampa)  
ISBN 92-9197-430-7 (web)

## Indice

Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Principi fondamentali di Basilea) ....	1
Sintesi.....	1
I. Premessa .....	4
Approccio generale.....	5
Approccio in relazione alle nuove tendenze ed evoluzioni .....	5
Struttura e valutazione dei Principi fondamentali .....	7
Coerenza e applicazione .....	9
II. Principi fondamentali .....	10
III. Presupposti per un'efficace vigilanza bancaria .....	15
Politiche macroeconomiche sane e sostenibili .....	15
Un assetto consolidato per la formulazione delle politiche di stabilità finanziaria .....	15
Un'infrastruttura pubblica ben sviluppata .....	16
Un quadro di riferimento chiaro per la gestione, il risanamento e la risoluzione delle crisi.....	16
Un livello appropriato di protezione sistemica (o rete di sicurezza pubblica) .....	17
Un'efficace disciplina di mercato.....	17
IV. Metodologia di valutazione .....	17
Impiego della metodologia .....	18
Valutazione della conformità.....	19
Considerazioni di ordine pratico per la conduzione della valutazione.....	21
V. Criteri per la valutazione della conformità con i Principi fondamentali .....	22
Poteri, responsabilità e funzioni delle autorità di vigilanza.....	23
Principio 1 – Responsabilità, obiettivi e poteri .....	23
Principio 2 – Indipendenza, accountability, risorse e tutela giuridica delle autorità di vigilanza .....	24
Principio 3 – Cooperazione e collaborazione .....	26
Principio 4 – Attività consentite .....	27
Principio 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione .....	27
Principio 6 – Trasferimento di partecipazioni significative .....	29
Principio 7 – Acquisizioni rilevanti .....	30
Principio 8 – Approccio prudenziale .....	31
Principio 9 – Metodi e strumenti prudenziali.....	33
Principio 10 – Segnalazioni prudenziali.....	35
Principio 11 – Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza.....	37
Principio 12 – Vigilanza consolidata.....	38
Principio 13 – Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante .....	40

Norme e requisiti prudenziali.....	42
Principio 14 – Governo societario .....	42
Principio 15 – Sistema di gestione dei rischi .....	43
Principio 16 – Adeguatezza patrimoniale .....	47
Principio 17 – Rischio di credito .....	49
Principio 18 – Attività deteriorate, accantonamenti e riserve .....	52
Principio 19 – Rischio di concentrazione e limiti per i grandi rischi .....	54
Principio 20 – Operazioni con parti collegate .....	55
Principio 21 – Rischio paese e rischio di trasferimento valutario .....	57
Principio 22 – Rischi di mercato .....	58
Principio 23 – Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.....	60
Principio 24 – Rischio di liquidità.....	61
Principio 25 – Rischio operativo .....	63
Principio 26 – Controlli e revisione interni .....	65
Principio 27 – Rendicontazione finanziaria e revisione esterna.....	67
Principio 28 – Pubblicità delle informazioni e trasparenza.....	69
Principio 29 – Uso illecito di servizi finanziari .....	70
Allegato 1: Raffronto fra la nuova versione dei Principi fondamentali e la versione del 2006.....	73
Allegato 2: Rapporti di valutazione: struttura e linee guida raccomandate dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale.....	75

# Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Principi fondamentali di Basilea)

## Sintesi

1. I *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* (Principi fondamentali) costituiscono di fatto lo standard minimo per una solida vigilanza e regolamentazione prudenziale delle banche e dei sistemi bancari. Pubblicati per la prima volta dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il Comitato)<sup>1</sup> nel 1997, essi sono presi a riferimento dalle autorità nazionali nel valutare la qualità dei rispettivi sistemi di vigilanza e nell'individuare le aree dove intervenire al fine di conseguire un livello basilare di prassi corrette in materia di vigilanza. Ai Principi fondamentali fanno riferimento anche la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI) nell'ambito del Programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program, FSAP) per vagliare i sistemi e le prassi di vigilanza bancaria dei paesi.

2. Il precedente aggiornamento dei Principi fondamentali da parte del Comitato, effettuato in collaborazione con le autorità di vigilanza di tutto il mondo, risale all'ottobre 2006. Nel rapporto presentato al G20 nell'ottobre 2010 sulla risposta alla crisi finanziaria, il Comitato aveva annunciato l'intenzione di procedere alla revisione dei Principi fondamentali nell'ambito dei lavori in corso per rafforzare le prassi di vigilanza a livello mondiale.

3. Nel marzo 2011 il Core Principles Group<sup>2</sup> è stato incaricato dal Comitato di rivedere e aggiornare i Principi fondamentali. Il mandato prevedeva che il lavoro di revisione tenesse conto degli sviluppi significativi intervenuti dopo l'ottobre 2006 nei mercati finanziari e nel contesto regolamentare internazionali, compresi gli insegnamenti<sup>3</sup> tratti dalla crisi, al fine di promuovere la solidità dei sistemi di vigilanza. L'intenzione era di assicurare che anche col mutare dei tempi e delle circostanze i Principi fondamentali mantenessero la loro validità per la promozione di un'efficace vigilanza bancaria in tutti i paesi.

4. In sede di revisione il Comitato ha cercato di contemperare l'obiettivo di istituire standard più rigorosi per la vigilanza bancaria con quello di far sì che i Principi fondamentali rimangano flessibili e applicabili mondialmente. Rafforzando il principio di proporzionalità, i nuovi Principi fondamentali e i relativi criteri di valutazione si adattano a una gamma eterogenea di sistemi bancari. Il metodo della proporzionalità permette inoltre di commisurare la valutazione dell'osservanza dei Principi fondamentali con il profilo di rischio e la rilevanza sistemica di un ampio spettro di banche (dagli istituti di grandi dimensioni attivi a livello internazionale alle banche di deposito piccole e poco complesse).

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera e Turchia

<sup>2</sup> Il Core Principles Group riuniva gli esponenti del Comitato e del Basel Consultative Group, formato a sua volta dai rappresentanti di paesi membri e non membri del Comitato, gruppi regionali di autorità di vigilanza bancaria, nonché Banca mondiale, FMI e Islamic Financial Services Board.

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, i seguenti rapporti: *Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision*, novembre 2010, Financial Stability Board; *Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation – Key Issues and Recommendations*, gennaio 2010, Joint Forum; *Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008*, ottobre 2009, Senior Supervisors Group.

5. Sia i Principi fondamentali sia la relativa metodologia di valutazione<sup>4</sup> hanno efficacemente assolto la loro funzione di assistere i paesi nella valutazione dei rispettivi sistemi di vigilanza e nell'individuazione delle aree di miglioramento. Sebbene si sia deliberatamente cercato di preservare per quanto possibile la continuità e la comparabilità, il Comitato ha rifiutato i Principi fondamentali e la metodologia di valutazione in un unico documento. Al fine di agevolarne l'applicazione, la nuova serie di 29 Principi fondamentali è stata inoltre strutturata in maniera più logica, a partire dai poteri, le responsabilità e le funzioni delle autorità di vigilanza e terminando con le aspettative prudenziali relative alle banche, che pongono particolare enfasi sull'importanza di una sana governance e una prudente gestione dei rischi, nonché dell'osservanza degli standard prudenziali. Per agevolare il confronto con la versione precedente, viene riportata nell'allegato 1 una tabella di raccordo.

6. Sono stati apportati importanti miglioramenti ai singoli Principi fondamentali, specie per quanto riguarda gli aspetti necessari a rafforzare le prassi di vigilanza e la gestione del rischio. Ai criteri di valutazione essenziali sono stati pertanto affiancati vari criteri accessori, mentre in alcuni casi sono stati elaborati criteri di valutazione nuovi. Si è prestata particolare attenzione a colmare le numerose lacune rilevanti nella gestione dei rischi e in altri ambiti messe in luce dalla recente crisi. L'opera di revisione ha inoltre tenuto conto di importanti tendenze e sviluppi emersi negli ultimi anni di turbolenza dei mercati: la necessità di agire con un'intensità e risorse maggiori per gestire efficacemente la situazione delle banche di rilevanza sistemica; l'importanza di adottare, nella vigilanza bancaria, una prospettiva macro di sistema, oltre a quella microprudenziale, al fine di individuare, analizzare e prevenire meglio i rischi sistemici; infine, la crescente attenzione dedicata alle misure per un'efficace opera di gestione, risanamento e risoluzione delle crisi, quale strumento per ridurre tanto la probabilità quanto le ripercussioni dei fallimenti bancari. Il Comitato ha cercato di dare la giusta enfasi a queste nuove tematiche, incorporandole come opportuno nei Principi fondamentali e facendovi esplicito riferimento all'interno dei singoli Principi.

7. Un sano governo societario favorisce l'efficace gestione dei rischi e la fiducia del pubblico nelle singole banche e nell'intero sistema bancario. Considerate le importanti lacune di governance bancaria messe in luce dalla recente crisi, è stato introdotto in questa versione rivista un nuovo Principio fondamentale sul governo societario, che riunisce i vari criteri già presenti in materia nella metodologia di valutazione e pone maggiore enfasi sulle prassi corrette di governance. Del pari, il Comitato ha voluto ribadire il ruolo fondamentale della disciplina di mercato per la sicurezza e la solidità del sistema bancario, creando a partire da un Principio fondamentale esistente due nuovi Principi, uno dedicato alla pubblicità delle informazioni e alla trasparenza, l'altro alla rendicontazione finanziaria e alla revisione esterna.

8. Attualmente la valutazione della conformità con i Principi fondamentali si basa unicamente sui criteri essenziali. Al fine di incentivare le giurisdizioni, specie quelle sede di importanti centri finanziari, ad adottare gli standard prudenziali più elevati, i nuovi Principi fondamentali prevedono la possibilità che i paesi optino su base volontaria per essere valutati in base ai criteri sia essenziali sia accessori. Sempre nello spirito di promuovere un'attuazione piena e solida dei Principi, il Comitato ha mantenuto l'esistente scala di quattro gradi per la valutazione della conformità, compreso il giudizio "sostanzialmente non conforme", che contribuisce a mandare un segnale forte alle autorità competenti affinché si adoperino per rimediare alle carenze regolamentari e prudenziali nei rispettivi paesi.

---

<sup>4</sup> La *Metodologia dei Principi fondamentali* fu elaborata separatamente nel 1999 e successivamente rivista nel 2006 allo scopo di fornire maggiori dettagli e linee guida riguardo ai criteri di valutazione e alla verifica della conformità con i Principi fondamentali.

9. A seguito di quest'ultima revisione, il numero di Principi fondamentali è cresciuto da 25 a 29. I nuovi criteri di valutazione sono complessivamente 39, di cui 34 criteri essenziali e 5 criteri accessori. Sono stati inoltre trasformati in essenziali 35 criteri precedentemente classificati come accessori; essi costituiscono ora dei requisiti minimi per tutti i paesi.

10. Nella loro versione rivista, i Principi fondamentali continueranno a essere il punto di riferimento per costruire fondamenta solide per la regolamentazione, la vigilanza, la governance e la gestione dei rischi nel settore bancario. Considerata l'importanza di dare un'attuazione coerente ed efficace agli standard, il Comitato è pronto a incoraggiare le iniziative nazionali per l'applicazione dei Principi fondamentali, in collaborazione con altri organi prudenziali e con le parti interessate.

## I. Premessa

11. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il Comitato) ha aggiornato i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* (Principi fondamentali). In sede di revisione il Comitato ha cercato di contemperare l'obiettivo di definire standard più rigorosi per la vigilanza bancaria (facendo tesoro degli insegnamenti della crisi e incorporando altri sviluppi regolamentari significativi intervenuti successivamente al precedente aggiornamento dei Principi fondamentali nel 2006<sup>5</sup>) con l'esigenza di assicurare l'applicabilità universale dei Principi fondamentali, nonché la continuità e la comparabilità. Grazie all'innalzamento degli standard, l'applicazione concreta dei Principi fondamentali dovrebbe migliorare la vigilanza bancaria nel mondo intero.

12. I nuovi Principi fondamentali rafforzano i requisiti per le autorità di vigilanza, i metodi prudenziali e le aspettative degli organi di vigilanza nei confronti delle banche. Tale risultato è il frutto della maggiore enfasi posta su una vigilanza efficace e basata sul rischio e sulla necessità di interventi precoci e provvedimenti tempestivi in ambito prudenziale. Le autorità di vigilanza dovrebbero determinare il profilo di rischio dei singoli istituti basandosi sui rischi da questi assunti, sull'efficacia dei loro sistemi di gestione dei rischi e sui rischi che gli istituti stessi pongono per il sistema bancario e finanziario. Questo processo basato sul rischio consentirà un uso ottimale delle risorse prudenziali, dando enfasi sia ai risultati sia ai processi, e superando la semplice valutazione passiva della conformità con le regole.

13. I Principi fondamentali stabiliscono i poteri di cui le autorità di vigilanza dovrebbero essere dotate per affrontare le questioni concernenti la sicurezza e la solidità del sistema bancario. Parimenti importante è che le autorità facciano uso di tali poteri all'emergere di debolezze o carenze. L'adozione di un approccio prudenziale lungimirante attraverso interventi precoci può evitare che le debolezze individuate si traducano in una minaccia per la sicurezza e la solidità. Ciò vale in particolare modo per le questioni altamente complesse specifiche alle singole banche (come il rischio di liquidità), che richiedono interventi prudenziali efficaci e mirati.

14. Nel suo lavoro volto a migliorare, rafforzare e aggiornare i Principi fondamentali, il Comitato è comunque rimasto fedele alle intenzioni e alle finalità intrinseche dei Principi stessi. Scopo del Comitato è quello di garantire che, col mutare del tempo e delle circostanze, i Principi fondamentali restino un valido punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Per questo motivo la revisione dei Principi fondamentali si basa per quanto possibile sulle versioni precedenti, al fine di assicurare la continuità e la comparabilità.

15. Considerata l'applicabilità universale dei Principi fondamentali, il Comitato ha lavorato al loro aggiornamento in stretta collaborazione con il Basel Consultative Group, formato da rappresentanti di paesi membri e non membri del Comitato, gruppi regionali di autorità di vigilanza bancaria, nonché Banca mondiale, FMI e Islamic Financial Services Board. Prima di ultimare il testo, il Comitato ha inoltre condotto una consultazione con il settore e con il pubblico.

---

<sup>5</sup> In particolare, sono stati incorporati elementi dello schema rafforzato di regolamentazione del capitale e dei nuovi requisiti internazionali in materia di liquidità, entrambi intesi a promuovere una maggiore resilienza del settore bancario.

## Approccio generale

16. Il primo Principio fondamentale stabilisce come obiettivo primario della vigilanza bancaria la promozione della sicurezza e della solidità delle banche e del sistema bancario. Le varie giurisdizioni hanno la facoltà di attribuire altre funzioni all'autorità di vigilanza bancaria, a condizione che siano compatibili con questo obiettivo primario<sup>6</sup>. La vigilanza non dovrebbe avere come obiettivo quello di evitare i fallimenti bancari. Tuttavia, le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di ridurre la probabilità e l'impatto di tali fallimenti, anche tramite la cooperazione con le autorità di risoluzione delle crisi, di modo che, nell'eventualità concreta di un fallimento, quest'ultimo possa avvenire in maniera ordinata.

17. Per assolvere la loro funzione, i Principi fondamentali devono poter essere applicati a una vasta gamma di giurisdizioni e sistemi bancari comprendenti inevitabilmente un ampio spettro di banche (dai grandi istituti con operatività internazionale alle banche di deposito piccole e poco complesse), nonché di prodotti e servizi. I Principi fondamentali sono pertanto improntati all'obiettivo generale di soddisfare esigenze finanziarie diverse. Al fine di rendere possibile un'applicazione di tale portata è stato adottato un principio di proporzionalità per quanto riguarda sia ciò che si attende dalle autorità di vigilanza nell'adempimento delle loro funzioni, sia i requisiti che le autorità stesse impongono alle banche. Di conseguenza, i Principi fondamentali riconoscono che le autorità di vigilanza impiegano generalmente un approccio basato sul rischio in base al quale vengono destinati più tempo e più risorse alle banche di maggiori dimensioni, aventi una complessità e una rischiosità maggiori. Quanto ai requisiti imposti dalle autorità di vigilanza alle banche, il concetto di proporzionalità trova riflesso nei Principi dedicati alla valutazione da parte delle autorità della gestione dei rischi delle banche, i quali prescrivono aspettative prudenziali commisurate al profilo di rischio<sup>7</sup> e alla rilevanza sistemica<sup>8</sup> della banca.

18. Eventuali ulteriori aggiornamenti di standard e linee guida emanati dal Comitato o la definizione di nuove disposizioni avranno come obiettivo il rafforzamento del sistema di regolamentazione. Le autorità di vigilanza sono pertanto incoraggiate a muovere tempestivamente verso la loro adozione.

## Approccio in relazione alle nuove tendenze ed evoluzioni

### a) *Banche di rilevanza sistemica*

19. All'indomani della crisi molta attenzione è stata dedicata alle banche di rilevanza sistemica (SIB, secondo l'acronimo inglese), nonché alle norme e ai poteri necessari alle autorità di vigilanza per assicurare una loro efficace gestione. Il Comitato ha valutato l'opportunità di elaborare un nuovo Principio fondamentale specifico per le SIB, ma è giunto alla conclusione che queste banche, le quali richiedono una vigilanza più intensa e quindi maggiori risorse prudenziali, rappresentano soltanto un estremo dello spettro di banche

---

<sup>6</sup> In alcune giurisdizioni il mandato dell'autorità di vigilanza bancaria potrebbe ad esempio includere: a) la tutela dei depositanti; b) la stabilità finanziaria; c) la tutela dei consumatori; d) l'inclusione finanziaria.

<sup>7</sup> Ai fini del presente documento il termine "profilo di rischio" designa la natura e la portata delle esposizioni al rischio assunte da una banca.

<sup>8</sup> Ai fini del presente documento la "rilevanza sistemica" è determinata da dimensioni, interconnessione, sostituibilità come operatore di mercato o fornitore di servizi, eventuale operatività internazionale e complessità della banca, conformemente a quanto previsto dal documento *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito addizionale di assorbimento delle perdite* pubblicato dal CBVB nel novembre 2011.

vigilate. Ogni Principio fondamentale si applica alla vigilanza su qualunque tipo di banca. Le aspettative prudenziali in merito alle SIB dovranno essere più stringenti e commisurate al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica di tali banche. Un Principio fondamentale specificamente dedicato alle SIB risulta pertanto superfluo.

#### **b) Questioni macroprudenziali e rischi sistemici**

20. La recente crisi ha messo in evidenza i punti di contatto e la complementarità fra gli elementi macro e microprudenziali di un'efficace vigilanza bancaria. Nell'applicare un approccio prudenziale basato sul rischio occorre che le autorità di vigilanza e di altro tipo valutino i rischi prendendo a riferimento un contesto più ampio rispetto al bilancio delle singole banche. Ad esempio, le condizioni macroeconomiche prevalenti, le tendenze dell'attività bancaria, l'accumulo e la concentrazione dei rischi non solo all'interno del settore bancario, ma anche al suo esterno, incidono inevitabilmente sull'esposizione al rischio delle banche. La vigilanza sui singoli istituti dovrebbe pertanto considerare questa prospettiva macro. I dati raccolti dalle autorità di vigilanza su istituti specifici (ove opportuno), settore bancario nel suo complesso e tendenze aggregate dovrebbero entrare a far parte del processo decisionale degli organi competenti per la stabilità finanziaria (siano essi accorpati o separati dall'autorità di vigilanza bancaria) per agevolare l'individuazione e l'analisi del rischio sistemico. Gli organi competenti dovrebbero essere in grado di agire per prevenire i rischi sistemici. È inoltre auspicabile che le autorità di vigilanza abbiano accesso alle analisi o alle valutazioni del caso condotte in materia di stabilità finanziaria dalle altre autorità con competenze per il sistema bancario.

21. Un'ampia prospettiva sistemica di questo tipo è intrinseca in molti Principi fondamentali. Per questo il Comitato non ha ritenuto necessario inserire un Principio fondamentale specifico dedicato alle questioni macroprudenziali.

22. Nella vigilanza sulle banche appartenenti a gruppi societari è essenziale che le autorità esaminino le singole banche e il loro profilo di rischio da angolazioni diverse: a livello individuale (ma adottando una prospettiva sia micro sia macro, come sopra descritto); su base consolidata (ossia considerando la banca come un tutt'uno con le altre entità appartenenti al "gruppo bancario"<sup>9</sup>) e a livello di gruppo (tendendo conto dei rischi potenziali posti dalle entità del gruppo societario esterne al gruppo bancario). Le entità del gruppo (interne o esterne al gruppo bancario) potrebbero costituire un punto di forza ma anche una fonte di debolezza in grado di influire negativamente sulle condizioni finanziarie, la reputazione, e la sicurezza e solidità complessive della banca. Oltre a contenere un Principio specifico dedicato alla vigilanza consolidata sui gruppi bancari, i Principi fondamentali sottolineano l'importanza delle case madri e delle altre entità non bancarie del gruppo ai fini della valutazione dei rischi in cui incorre la banca o il gruppo bancario. Il "perimetro di rischio" prudenziale si estende al di là di quello del consolidamento contabile. Nell'adempimento delle loro funzioni le autorità di vigilanza devono tenere conto dell'ampio ventaglio di rischi che originano dalle singole banche, dalle entità loro collegate o dal macrocontesto finanziario prevalente.

23. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre restare vigili di fronte all'evoluzione o alla creazione di attività finanziarie al di fuori del settore bancario regolamentato (sviluppo di

---

<sup>9</sup> Ai fini del presente documento, il "gruppo bancario" comprende la società holding, la banca e le sue dipendenze, le affiliate, le filiazioni e le joint venture, sia nello stesso paese sia in paesi diversi. Potrebbero inoltre risultare rilevanti i rischi di altre entità appartenenti al gruppo più ampio, ad esempio entità non bancarie (anche non finanziarie). Questo approccio di vigilanza che considera l'intero gruppo va oltre il perimetro del consolidamento a fini contabili.

strutture appartenenti al “sistema bancario ombra”), e ai rischi che esse potrebbero creare. I dati e le informazioni al riguardo dovrebbero essere condivisi con le eventuali altre autorità competenti per la stabilità finanziaria.

### **c) *Gestione, risanamento e risoluzione delle crisi***

24. Benché non sia compito dell'autorità di vigilanza prevenire i fallimenti bancari, la vigilanza prudenziale è intesa a ridurre sia la probabilità sia le ripercussioni di tali fallimenti. È inevitabile che le banche incorrano periodicamente in difficoltà; al fine di ridurre al minimo il loro impatto sia per le banche stesse sia per i settori bancario e finanziario nel loro insieme, occorrono sistemi e misure efficaci di preparazione, gestione e ordinata risoluzione delle crisi.

25. Tali misure possono essere raggruppate in due categorie: 1) le misure che possono adottare le autorità di vigilanza e le autorità di altro tipo (fra cui l'elaborazione di piani di risoluzione delle crisi, la condivisione delle informazioni e la cooperazione con altre autorità, a livello sia nazionale sia internazionale, per il coordinamento di interventi ordinati di ristrutturazione o liquidazione delle banche in difficoltà); e 2) le misure che possono adottare le banche (fra cui piani di finanziamento di emergenza e di recupero) e che dovrebbero essere sottoposte al giudizio critico delle autorità nell'ambito della regolare attività di vigilanza.

26. Al fine di riconoscere e sottolineare l'importanza della gestione delle crisi e dei provvedimenti di recupero e risoluzione, alcuni Principi fondamentali fanno specificamente riferimento alla predisposizione e alla valutazione di dispositivi di emergenza. Il Principio fondamentale già esistente sui rapporti fra autorità del paese di origine e del paese ospitante è stato inoltre rafforzato e prevede ora l'obbligo di cooperazione e coordinamento fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante in materia di gestione e risoluzione delle crisi riguardanti le banche internazionali.

### **d) *Governo societario, pubblicità delle informazioni e trasparenza***

27. Le lacune nel governo societario delle banche, di cui la crisi ha fornito vari esempi, possono avere ripercussioni potenzialmente gravi sia per le banche interessate sia, in certi casi, per il sistema finanziario nel suo complesso. È stato pertanto introdotto in sede di revisione un nuovo Principio fondamentale incentrato su un efficace governo societario quale elemento essenziale per il funzionamento sicuro e corretto delle banche. Il nuovo Principio riunisce i criteri attinenti al governo societario già presenti nella metodologia di valutazione e pone maggiore enfasi sulle prassi corrette di governance.

28. La crisi ha altresì evidenziato l'importanza della pubblicità delle informazioni e della trasparenza per preservare la fiducia nelle banche. Esse consentono infatti agli operatori di comprendere meglio il profilo di rischio di una banca e riducono in tal modo le incertezze del mercato circa la sua solidità finanziaria. Alla luce di ciò, è stato introdotto un nuovo Principio fondamentale volto a orientare maggiormente le prassi prudenziali in questo ambito.

## **Struttura e valutazione dei Principi fondamentali**

### ***Struttura***

29. Nelle loro versioni precedenti i Principi fondamentali erano corredati da una metodologia di valutazione separata contenente i criteri da utilizzare per esaminare il grado di conformità con i Principi stessi. In questa versione riveduta la metodologia di valutazione è

stata invece accorpata al testo dei Principi fondamentali, coerentemente con l'interdipendenza intrinseca fra i Principi e i criteri di valutazione, nonché con il loro impiego comune. I Principi fondamentali sono stati inoltre riorganizzati: i Principi da 1 a 13 trattano dei poteri, delle responsabilità e delle funzioni delle autorità di vigilanza, mentre quelli da 14 a 29 descrivono le aspettative prudenziali per le banche, sottolineando l'importanza di prassi corrette di governance e gestione dei rischi, nonché dell'osservanza degli standard prudenziali. La nuova struttura riflette la distinzione fra l'operato delle autorità di vigilanza e le aspettative di queste ultime in merito all'operato delle banche. Per facilitare il confronto con la versione precedente, l'allegato 1 contiene una tabella di raccordo.

## **Valutazione**

30. I Principi fondamentali stabiliscono il livello basilare di prassi corrette in materia di vigilanza, utilizzabile dalle autorità di vigilanza come parametro per valutare la qualità dei rispettivi sistemi. Essi sono impiegati anche dalla Banca mondiale e dall'FMI nell'ambito del Programma di valutazione del settore finanziario (FSAP) per vagliare i sistemi e le prassi di vigilanza bancaria dei paesi.

31. Anche nella presente versione riveduta, la metodologia prevede criteri di valutazione essenziali e criteri accessori. I criteri essenziali definiscono i requisiti minimi di adeguatezza delle prassi di vigilanza e sono universalmente applicabili a tutti i paesi. La valutazione di un paese in base ai criteri essenziali deve tuttavia tenere conto della necessità di commisurare l'attività di vigilanza al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica delle banche vigilate. In altri termini, essa deve tenere conto del contesto in cui avviene l'attività di vigilanza. Anche laddove non venga esplicitamente menzionato, il concetto di proporzionalità è alla base di tutti i criteri di valutazione.

32. La vigilanza bancaria non è statica, ma si evolve nel tempo con il maturare delle esperienze e con il progresso e l'espansione dell'attività bancaria. Le autorità di vigilanza incoraggiano spesso e volentieri le banche ad adottare "prassi corrette", e dovrebbero dimostrare di essere le prime a realizzare nei fatti ciò che auspicano a parole, cercando di tendere continuamente verso i migliori standard prudenziali. Allo scopo di promuovere questo processo, i criteri accessori che accompagnano i Principi fondamentali definiscono aspettative prudenziali superiori a quelle minime attuali che, se soddisfatte, favoriranno la robustezza dei singoli sistemi di vigilanza. Con l'evoluzione delle prassi di vigilanza si prevede che, a ciascuna nuova revisione dei Principi fondamentali, vari criteri accessori diventeranno criteri essenziali, di riflesso alle mutate aspettative riguardo ai requisiti minimi. L'uso dei criteri essenziali e dei criteri accessori contribuirà in questo modo a conservare la validità dei Principi fondamentali nel tempo.

33. In passato i paesi sono stati valutati unicamente sulla base dei criteri essenziali; essi potevano tuttavia scegliere volontariamente di essere giudicati anche sulla base dei criteri accessori, e beneficiare così delle ulteriori osservazioni e dei suggerimenti dei valutatori. In futuro i paesi sottoposti alla valutazione della Banca mondiale e/o dell'FMI potranno scegliere di ricevere un giudizio in base ai criteri sia essenziali sia accessori. Ciò dovrebbe incentivare le giurisdizioni, specie quelle sede di importanti centri finanziari, ad adottare gli standard prudenziali più rigorosi. Come nel caso dei criteri essenziali, le valutazioni basate sui criteri accessori dovrebbero ispirarsi al concetto di proporzionalità sopraccitato.

34. È inoltre importante ricordare che alcune attività, come la corretta valutazione del contesto macroeconomico e l'individuazione di tendenze pericolose, non si prestano a essere rigidamente classificate come conformi/non conformi. Benché le valutazioni al riguardo possano risultare difficili, le autorità di vigilanza dovranno condurle nel modo più accurato possibile, date le informazioni disponibili al momento, e prendere i provvedimenti ragionevolmente opportuni per affrontare e attenuare i relativi rischi.

35. Sebbene la loro pubblicazione favorisca la trasparenza, le valutazioni non sono direttamente comparabili fra una giurisdizione e l'altra. In primo luogo, ciascuna valutazione deve riflettere il criterio di proporzionalità. Pertanto, una giurisdizione che ospiti numerose SIB avrà maggiori difficoltà a ottenere il giudizio "conforme"<sup>10</sup> rispetto a una giurisdizione che presenti unicamente banche di deposito di piccole dimensioni e poco complesse. In secondo luogo, la versione aggiornata dei Principi fondamentali prevede che le giurisdizioni possano scegliere di essere valutate unicamente in base ai criteri essenziali oppure in base ai criteri sia essenziali sia accessori. In terzo luogo, le valutazioni risentono inevitabilmente in varia misura delle specificità dei singoli paesi e del momento in cui sono condotte. Di conseguenza, al fine di comprendere l'approccio di una giurisdizione riguardo a un aspetto specifico e la necessità di eventuali miglioramenti, si dovrebbe fare riferimento alla descrizione fornita per ciascun Principio fondamentale e alle osservazioni qualitative di accompagnamento dei giudizi. Difficilmente un confronto basato semplicemente sul numero di giudizi "conforme" e "non conforme" ottenuti dalle singole giurisdizioni risulterà significativo.

36. Più in generale, l'efficacia della vigilanza bancaria dipende da vari elementi esterni, o presupposti, che potrebbero sfuggire al controllo diretto delle autorità di vigilanza. La valutazione relativa a tali presupposti, pertanto, manterrà una natura qualitativa e rimarrà distinta dalla valutazione (e dal giudizio) di conformità con i Principi fondamentali.

37. Il Principio fondamentale 29 sull'uso illecito di servizi finanziari comprende, fra le altre cose, la vigilanza sui controlli effettuati dalle banche per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il Comitato riconosce che la valutazione relativa a questo Principio fondamentale comporterà inevitabilmente per alcuni paesi alcune ridondanze con il processo di valutazione reciproca previsto dalla Financial Action Task Force (FATF). Pertanto, nei casi in cui la FATF abbia condotto una valutazione recente di un determinato paese, i responsabili delle valutazioni nel quadro dell'FSAP potranno avvalersi dei risultati di tale valutazione e incentrare la propria verifica sulle azioni intraprese dall'autorità di vigilanza per porre rimedio a eventuali carenze messe in luce dalla FATF. In assenza di valutazioni recenti da parte della FATF, invece, i responsabili delle valutazioni FSAP esamineranno anche la vigilanza sui controlli effettuati dalle banche in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

## **Coerenza e applicazione**

38. Il settore bancario rappresenta soltanto una parte, per quanto importante, del sistema finanziario. In sede di revisione dei Principi fondamentali, il Comitato ha pertanto cercato nella misura del possibile di preservare la coerenza con i corrispondenti standard per i settori mobiliare e assicurativo (anch'essi oggetto di recente revisione), nonché con le disposizioni per la lotta al riciclaggio e per la trasparenza. È tuttavia inevitabile che sussistano ancora differenze dovute al fatto che le principali aree di rischio e priorità prudenziali variano da un settore all'altro. Nell'applicazione dei Principi fondamentali le autorità di vigilanza dovranno tenere conto del ruolo di sostegno e di agevolazione svolto dal settore bancario nei confronti delle attività produttive all'interno dell'economia reale.

---

<sup>10</sup> Cfr. il paragrafo 61 per le definizioni dei vari giudizi.

## II. Principi fondamentali

39. I Principi fondamentali formano un insieme di requisiti minimi di valutazione dell'adeguatezza delle prassi di vigilanza e sono considerati universalmente applicabili<sup>11</sup>. Il Comitato ha pubblicato i Principi come contributo al rafforzamento del sistema finanziario mondiale. Le debolezze presenti nel sistema bancario di un paese, sia in via di sviluppo sia industriale, possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria non solo all'interno del paese stesso, ma anche a livello internazionale. Il Comitato ritiene che l'applicazione dei Principi fondamentali da parte di tutti i paesi costituirebbe un importante passo avanti per il miglioramento della stabilità finanziaria a livello nazionale e internazionale, fornendo una solida base per l'ulteriore sviluppo di sistemi di vigilanza efficaci. Una vasta maggioranza di paesi ha avallato i Principi fondamentali e dato loro applicazione.

40. I Principi fondamentali, nella loro versione rivista, definiscono i 29 principi cui attenersi per conseguire un efficace sistema di vigilanza. Essi sono ripartiti in due ampi gruppi: il primo (Principi da 1 a 13) riguarda i poteri, le responsabilità e le funzioni delle autorità di vigilanza, mentre il secondo (Principi da 14 a 29) attiene alla regolamentazione e ai requisiti prudenziali destinati alle banche. Il Principio 1 della versione originaria è stato suddiviso in tre Principi distinti, e sono stati introdotti nuovi Principi relativi al governo societario, alla pubblicità delle informazioni e alla trasparenza. Il numero dei Principi è di conseguenza aumentato da 25 a 29.

41. I 29 Principi fondamentali sono enunciati di seguito.

### Poteri, responsabilità e funzioni delle autorità di vigilanza

- **Principio 1 – Responsabilità, obiettivi e poteri.** Un sistema efficace di vigilanza bancaria prevede una chiara definizione delle responsabilità e degli obiettivi di ciascuna autorità competente per la supervisione delle banche e dei gruppi bancari. Presuppone inoltre un quadro giuridico idoneo che fornisce alle singole autorità competenti i poteri giuridici necessari per autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria, condurre la regolare attività di vigilanza, occuparsi della conformità con le norme vigenti e intraprendere tempestivamente azioni correttive in caso di problemi di sicurezza o solidità.
- **Principio 2 – Indipendenza, accountability, risorse e tutela giuridica delle autorità di vigilanza.** L'autorità di vigilanza dispone di autonomia operativa, procedure trasparenti, solide strutture di governo, processi budgetari che non incidono sull'autonomia e risorse adeguate, ed è tenuta responsabile per l'espletamento dei propri compiti e l'utilizzo delle proprie risorse. Il quadro normativo della vigilanza bancaria tutela giuridicamente l'autorità di vigilanza.
- **Principio 3 – Cooperazione e collaborazione.** Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di altro tipo offrono un quadro di riferimento per la cooperazione e la collaborazione con le autorità nazionali competenti e le autorità di vigilanza estere. Tale quadro riconosce la necessità di proteggere le informazioni confidenziali.
- **Principio 4 – Attività consentite.** Le attività consentite alle istituzioni autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e sottoposte a vigilanza in quanto banche sono

---

<sup>11</sup> I Principi fondamentali intendono costituire un sistema volontario di standard minimi per le prassi di vigilanza; le autorità nazionali sono libere di introdurre le misure supplementari che ritengono necessarie al fine di realizzare una vigilanza efficace nelle rispettive giurisdizioni.

chiaramente definite, e l'utilizzo della parola "banca" nelle denominazioni è disciplinato.

- **Principio 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.** L'autorità concedente l'autorizzazione ha il potere di stabilire i criteri di idoneità e di respingere le domande che non soddisfano tali criteri. La procedura di autorizzazione prevede come minimo una valutazione di: assetto proprietario e governo societario della banca e del suo gruppo di appartenenza (che consideri fra l'altro la professionalità e l'onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione); piano operativo e strategico; sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; proiezioni relative all'evoluzione delle condizioni finanziarie (compresa la base patrimoniale). Qualora il proprietario o la casa madre sia una banca estera, va ottenuto l'assenso preventivo dell'autorità di vigilanza del paese di origine.
- **Principio 6 – Trasferimento di partecipazioni significative.** L'autorità di vigilanza ha il potere di vagliare, respingere e sottoporre a condizioni prudenziali le proposte di trasferire a terzi quote significative di proprietà o partecipazioni di controllo detenute, per via diretta o indiretta, in banche esistenti.
- **Principio 7 – Acquisizioni rilevanti.** L'autorità di vigilanza ha il potere di approvare o respingere (ovvero di raccomandare l'approvazione o il respingimento di), alla luce di criteri prestabiliti, le acquisizioni o gli investimenti rilevanti di una banca, compresi quelli mirati allo stabilimento di strutture operative all'estero, di sottoporre tali acquisizioni o investimenti a condizioni prudenziali, nonché di verificare che le affiliazioni e le strutture societarie risultanti da tali operazioni non esponano la banca a rischi eccessivi né ostacolino una vigilanza efficace.
- **Principio 8 – Approccio prudenziale.** Un sistema di vigilanza bancaria efficace richiede che l'autorità di vigilanza: elabori e mantenga nel tempo una valutazione prospettica del profilo di rischio delle singole banche e dei gruppi bancari, commisurata alla loro rilevanza sistemica; individui, valuti e affronti i rischi derivanti dalle banche e dal sistema bancario nel suo complesso; disponga di un sistema di intervento precoce; disponga di piani di intervento, condivisi con le altre autorità competenti, per l'ordinata risoluzione delle crisi nel caso in cui una banca si renda insolvente.
- **Principio 9 – Metodi e strumenti prudenziali.** L'autorità di vigilanza impiega una gamma appropriata di metodi e strumenti per dare applicazione all'approccio prudenziale e fa uso delle risorse prudenziali in modo proporzionale, commisurato al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica delle banche.
- **Principio 10 – Segnalazioni prudenziali.** L'autorità di vigilanza acquisisce, esamina e analizza le segnalazioni prudenziali e le informazioni statistiche fornite dalle banche su base singola e su base consolidata, e verifica tali segnalazioni in modo indipendente, mediante ispezioni in loco o il ricorso a esperti esterni.
- **Principio 11 – Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza.** L'autorità di vigilanza interviene rapidamente in caso di prassi o attività poco sicure o imprudenti che potrebbero creare rischi per le banche o il sistema bancario. L'autorità di vigilanza dispone di una gamma adeguata di strumenti prudenziali per consentire la tempestiva adozione di misure correttive, compreso il potere di revocare o raccomandare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
- **Principio 12 – Vigilanza consolidata.** Ai fini della vigilanza bancaria è essenziale che l'autorità competente possa esercitare la vigilanza su un gruppo bancario su base consolidata, monitorando adeguatamente e, ove appropriato, sottoponendo a regole prudenziali tutti gli aspetti dell'operatività del gruppo a livello mondiale.

- **Principio 13 – Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante.** Le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante di gruppi bancari internazionali condividono le informazioni e cooperano affinché la vigilanza sul gruppo e sulle entità che lo formano e la gestione delle situazioni di crisi siano efficaci. Le autorità di vigilanza esigono che le attività esercitate nelle proprie giurisdizioni da banche estere siano sottoposte agli stessi standard vigenti per le istituzioni nazionali.

## Norme e requisiti prudenziali

- **Principio 14 – Governo societario.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche e i gruppi bancari dispongono di solide politiche e procedure di governo societario riguardo, ad esempio, la direzione strategica, la struttura organizzativa e di gruppo, il sistema dei controlli, le responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione e la remunerazione. Queste politiche e procedure sono commisurate al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca.
- **Principio 15 – Sistema di gestione dei rischi.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema complessivo di gestione dei rischi (che preveda fra l'altro la sorveglianza da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione) per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare tutti i rischi rilevanti e per stimare l'adeguatezza complessiva dei mezzi patrimoniali in relazione al proprio profilo di rischio e alle condizioni di mercato e macroeconomiche. Tale sistema comprende l'elaborazione e l'aggiornamento di dispositivi di emergenza (compresi, ove richiesto, piani di recupero robusti e credibili) che tengono conto delle specificità della banca. Il sistema di gestione dei rischi è commisurato al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca.
- **Principio 16 – Adeguatezza patrimoniale.** L'autorità di vigilanza fissa requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale prudenti e appropriati, commisurati ai rischi assunti, e posti, dalle banche nel contesto delle condizioni di mercato e macroeconomiche in cui operano. L'autorità di vigilanza definisce le componenti del patrimonio, tenendo presente la loro idoneità ad assorbire perdite. Almeno per le banche con operatività internazionale, i requisiti patrimoniali non sono meno stringenti di quelli stabiliti dalle disposizioni di Basilea applicabili.
- **Principio 17 – Rischio di credito.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema adeguato di gestione del rischio di credito che tiene conto della loro propensione al rischio, del loro profilo di rischio e delle condizioni di mercato e macroeconomiche. Tale sistema prevede politiche e procedure prudenti per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare il rischio di credito (compreso quello di controparte) in modo tempestivo. Viene tenuto conto dell'intero ciclo di vita del credito, compresi l'erogazione, il monitoraggio e la gestione continuativa dei portafogli di prestiti e di investimento delle banche.
- **Principio 18 – Attività deteriorate, accantonamenti e riserve.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di adeguate politiche e procedure per l'individuazione tempestiva e la gestione delle attività deteriorate, nonché per il mantenimento di accantonamenti e riserve adeguati.
- **Principio 19 – Rischio di concentrazione e limiti per i grandi rischi.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare le concentrazioni di rischio in modo tempestivo. Le autorità di vigilanza fissano inoltre limiti prudenziali per contenere le esposizioni delle banche verso singole controparti o gruppi di controparti fra loro connesse.

- **Principio 20 – Operazioni con parti collegate.** Al fine di prevenire gli abusi derivanti da operazioni con parti collegate e di gestire il rischio di conflitto di interessi, l'autorità di vigilanza richiede alle banche di: effettuare le operazioni con parti collegate alle condizioni di mercato; monitorare tali operazioni; prendere misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; stralciare le esposizioni verso parti collegate in base alle politiche e procedure convenzionali.
- **Principio 21 – Rischio paese e rischio di trasferimento valutario.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare in modo tempestivo il rischio paese e il rischio di trasferimento valutario nella loro attività internazionale di credito e di investimento.
- **Principio 22 – Rischi di mercato.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema adeguato di gestione dei rischi di mercato che tiene conto della loro propensione al rischio, del loro profilo di rischio e delle condizioni di mercato e macroeconomiche, nonché del rischio di un deterioramento significativo della liquidità del mercato. Tale sistema prevede politiche e procedure prudenti per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare i rischi di mercato in modo tempestivo.
- **Principio 23 – Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi adeguati per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare in modo tempestivo il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Tali sistemi tengono conto della propensione al rischio e del profilo di rischio della banca, nonché delle condizioni di mercato e macroeconomiche.
- **Principio 24 – Rischio di liquidità.** L'autorità di vigilanza fissa requisiti di liquidità (quantitativi, qualitativi o di entrambi i tipi) prudenti e appropriati che riflettono il fabbisogno di liquidità della banca. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le banche dispongono di una strategia prudente di gestione del rischio di liquidità nel rispetto dei requisiti in materia. La strategia tiene conto del profilo di rischio della banca, nonché delle condizioni di mercato e macroeconomiche, e comprende politiche e procedure prudenti, coerenti con la propensione al rischio della banca, per identificare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali. Almeno per le banche con operatività internazionale i requisiti di liquidità non sono meno stringenti di quelli stabiliti dalle disposizioni di Basilea applicabili.
- **Principio 25 – Rischio operativo.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema adeguato di gestione del rischio operativo che tiene conto della loro propensione al rischio, del loro profilo di rischio e delle condizioni di mercato e macroeconomiche. Tale sistema prevede politiche e procedure prudenti per individuare, valutare, stimare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare tempestivamente il rischio operativo.
- **Principio 26 – Controlli e revisione interni.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi di controllo interno atti a creare e mantenere nel tempo un contesto operativo soggetto ad adeguati controlli e funzionale alla conduzione della loro attività, tenuto conto del loro profilo di rischio. Tali sistemi devono contemplare: regole chiare per la delega di poteri e di responsabilità; la separazione delle funzioni che comportano l'assunzione di impegni, l'esborso di fondi e la contabilizzazione delle attività e passività; la verifica della conformità di questi processi; la salvaguardia delle attività della banca; un'appropriata revisione interna o esterna indipendente; funzioni che accertino l'osservanza di queste regole e della normativa pertinente.

- **Principio 27 – Rendicontazione finanziaria e revisione esterna.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche e i gruppi bancari mantengono una contabilità adeguata e affidabile, redigono le situazioni contabili in conformità con principi e prassi contabili ampiamente diffusi a livello internazionale, e pubblicano annualmente informazioni che forniscono una rappresentazione corretta della loro situazione economico-patrimoniale e sono corredate dal parere di un revisore esterno indipendente. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le banche e le case madri dei gruppi bancari dispongono di una governance adeguata e controllano l'attività del revisore esterno.
- **Principio 28 – Pubblicità delle informazioni e trasparenza.** L'autorità di vigilanza accerta che le banche e i gruppi bancari pubblicano periodicamente su base consolidata e, ove opportuno, su base singola informazioni facilmente fruibili che ne riflettono correttamente la situazione economico-patrimoniale, le esposizioni al rischio, le strategie di gestione dei rischi e le politiche e procedure di governo societario.
- **Principio 29 – Uso illecito di servizi finanziari.** L'autorità di vigilanza bancaria accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate, compresi rigorosi doveri di diligenza nell'identificazione della clientela, atte a promuovere un elevato standard etico e professionale nel settore finanziario e a impedire che la banca si presti, con o senza intenzionalità, a essere utilizzata per attività illecite.

42. I Principi fondamentali sono neutrali rispetto alla scelta tra diversi approcci di vigilanza, purché gli obiettivi fondamentali siano raggiunti. Essi non possono tener conto di tutte le esigenze e le circostanze presenti in ogni singolo sistema bancario. Le specificità dei diversi paesi andrebbero piuttosto considerate nel contesto delle valutazioni e nell'ambito del dialogo fra valutatori e autorità nazionali.

43. Le autorità nazionali dovrebbero applicare i Principi nella loro attività di vigilanza sull'insieme delle imprese bancarie rientranti nelle rispettive giurisdizioni<sup>12</sup>. I singoli paesi, in particolare quelli con mercati e istituzioni a uno stadio avanzato di sviluppo, possono andare oltre quanto previsto dai Principi e perseguire le migliori prassi di vigilanza.

44. Un grado elevato di conformità con i Principi dovrebbe favorire la stabilità complessiva del sistema finanziario, ma non ne costituisce una garanzia, né può evitare i fallimenti bancari. La vigilanza bancaria non può, e non dovrebbe, dare assicurazione che le banche non falliscano. In un'economia di mercato l'eventualità del fallimento è parte dell'assunzione di rischio.

45. Il Comitato è pronto a incoraggiare le iniziative nazionali per l'applicazione dei Principi fondamentali, in collaborazione con altri organi prudenziali e con le parti interessate. Esso invita le organizzazioni finanziarie internazionali e gli organismi finanziatori a impiegare i Principi fondamentali per assistere i singoli paesi nel potenziamento dei rispettivi sistemi di vigilanza. Il Comitato seguirà a collaborare strettamente con la Banca mondiale e l'FMI per sorvegliare l'applicazione degli standard prudenziali da esso elaborati. Il Comitato continua inoltre ad adoperarsi per rafforzare la cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi non membri.

---

<sup>12</sup> In alcuni paesi esistono istituzioni finanziarie non bancarie che forniscono servizi di deposito e prestito simili a quelli delle banche. Sebbene molti dei principi qui enunciati siano applicabili anche a tali istituzioni, si riconosce la possibilità che alcune categorie di istituzioni di questo tipo siano assoggettate a una regolamentazione diversa da quella bancaria, a condizione che non detengano collettivamente una quota significativa dei depositi all'interno del sistema finanziario.

### **III. Presupposti per un'efficace vigilanza bancaria**

46. Un sistema efficace di vigilanza bancaria deve essere in grado di elaborare, applicare, monitorare e garantire efficacemente l'attuazione delle politiche prudenziali in condizioni economiche e finanziarie sia normali sia tese. Le autorità di vigilanza devono poter affrontare gli elementi esterni in grado di influenzare negativamente le banche o il sistema bancario. Vari sono gli elementi o presupposti che producono un impatto diretto sull'efficacia della vigilanza. Nella maggioranza dei casi essi non rientrano direttamente o esclusivamente nell'ambito di competenza delle autorità di vigilanza. Laddove ritengano che tali presupposti possano influire sull'efficienza o l'efficacia della regolamentazione e della vigilanza bancaria, le autorità di vigilanza dovrebbero sensibilizzare il governo e le altre autorità competenti sulla loro esistenza e sulle ripercussioni negative, effettive o potenziali, che tali presupposti comportano per il raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. Le autorità di vigilanza dovrebbero cooperare con il governo e le altre autorità competenti per la risoluzione delle problematiche che non rientrano direttamente o esclusivamente nell'ambito di competenza delle autorità di vigilanza stesse. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre adottare, nell'ambito della loro normale attività, misure volte ad attenuare gli effetti di tali timori sull'efficienza e l'efficacia della regolamentazione e della vigilanza bancaria.

47. Fra i presupposti in parola figurano:

- politiche macroeconomiche sane e sostenibili;
- un assetto consolidato per la formulazione delle politiche di stabilità finanziaria;
- un'infrastruttura pubblica ben sviluppata;
- un quadro di riferimento chiaro per la gestione, il risanamento e la risoluzione delle crisi;
- un livello appropriato di protezione sistemica (o rete di sicurezza pubblica);
- un'efficace disciplina di mercato.

#### **Politiche macroeconomiche sane e sostenibili**

48. Politiche macroeconomiche (soprattutto monetarie e di bilancio) sane costituiscono le fondamenta di un sistema finanziario stabile. In loro assenza, infatti, potrebbero crearsi squilibri in termini ad esempio di elevati livelli di indebitamento e spesa delle amministrazioni pubbliche, nonché di carenze o eccessi nell'offerta di liquidità, i quali rischiano di influire sulla stabilità del sistema finanziario. Potrebbe inoltre accadere che alcune politiche pubbliche<sup>13</sup> si servano specificamente delle banche e di altri intermediari finanziari come strumento, ostacolando un'efficace attività di vigilanza.

#### **Un assetto consolidato per la formulazione delle politiche di stabilità finanziaria**

49. Considerate l'interdipendenza e l'interazione fra l'economia reale da un lato e le banche e il sistema finanziario dall'altro lato, è importante che esista un assetto ben definito per la sorveglianza macroprudenziale e la formulazione delle politiche di stabilità finanziaria.

---

<sup>13</sup> Ne sono un esempio l'accumulo di ingenti quantitativi di titoli di Stato, l'accesso ridotto ai mercati dei capitali a causa di controlli pubblici o squilibri crescenti, il deterioramento della qualità degli attivi a seguito di un accomodamento monetario e le politiche di credito amministrato o di "tolleranza" (forbearance) in risposta al peggioramento delle condizioni economiche.

Un assetto di questo tipo dovrebbe designare le autorità o gli individui responsabili per l'individuazione dei rischi sistemici emergenti nel sistema finanziario, il monitoraggio e l'analisi dei fattori di mercato e degli altri fattori finanziari ed economici che potrebbero portare all'accumulo di rischi sistemici, la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate e la valutazione di come tali politiche possano incidere sulle banche e il sistema finanziario. Dovrebbe inoltre prevedere meccanismi efficaci di cooperazione e coordinamento fra gli organismi interessati.

### **Un'infrastruttura pubblica ben sviluppata**

50. Un'infrastruttura pubblica ben sviluppata deve comprendere gli elementi seguenti, che, se assenti o lacunosi, possono concorrere a indebolire i sistemi e i mercati finanziari, o a pregiudicarne lo sviluppo:

- un sistema di diritto commerciale comprendente norme in materia di società, fallimento, contratti, protezione dei consumatori e proprietà privata, che sia applicato con coerenza e fornisca un meccanismo per la risoluzione equa delle controversie;
- organi giudiziari efficienti e indipendenti;
- un insieme organico e ben definito di principi e criteri contabili ampiamente diffusi a livello internazionale;
- un sistema indipendente di revisione esterna che garantisca ai fruitori delle situazioni contabili, fra cui le stesse banche, un'assicurazione indipendente del fatto che i conti forniscono un'immagine corretta e veritiera della situazione economico-patrimoniale dell'azienda e sono redatti secondo criteri contabili di riconosciuta validità, e in base al quale i revisori sono giuridicamente responsabili del proprio operato;
- l'esistenza di professionisti competenti, indipendenti ed esperti (ad esempio contabili, revisori e giuristi) che operino sulla base di standard tecnici ed etici trasparenti, definiti e fatti rispettare da organismi ufficiali o di categoria conformemente agli standard internazionali, e siano sottoposti a un'adeguata sorveglianza;
- una chiara regolamentazione e un'adeguata sorveglianza sugli altri mercati finanziari e, ove opportuno, sugli operatori che vi partecipano;
- sistemi di pagamento e di compensazione (comprese controparti centrali) sicuri, efficienti e adeguatamente regolamentati, per il regolamento delle transazioni finanziarie, che prevedano un controllo e una gestione efficaci dei rischi di controparte;
- centrali dei rischi efficienti ed efficaci, che mettano a disposizione informazioni sul merito di credito dei debitori e/o banche dati di supporto alla valutazione dei rischi;
- pubblicazione di statistiche basilari in campo economico, finanziario e sociale.

### **Un quadro di riferimento chiaro per la gestione, il risanamento e la risoluzione delle crisi**

51. La presenza di sistemi efficaci di gestione e di risoluzione delle crisi contribuisce a ridurre al minimo le potenziali turbative alla stabilità finanziaria derivanti dalle banche e dalle istituzioni finanziarie in difficoltà o in procinto di fallire. Un solido quadro di riferimento istituzionale per la gestione e la risoluzione delle crisi presuppone che ciascun organismo competente (come autorità di vigilanza bancaria, autorità nazionali di risoluzione delle crisi,

ministeri finanziari e banche centrali) abbia un chiaro mandato e un'efficace base giuridica. Le autorità competenti dovrebbero disporre in virtù della legislazione vigente di un'ampia gamma di poteri e degli strumenti appropriati per ristrutturare o liquidare le istituzioni finanziarie qualora esse non siano più solvibili e non vi siano ragionevoli prospettive che ridiventino solvibili. Le autorità stesse dovrebbero inoltre accordarsi per quanto riguarda le rispettive responsabilità individuali e collettive per la gestione e la risoluzione delle crisi, nonché le modalità con cui adempiere queste responsabilità in maniera coordinata. Tali modalità dovrebbero prevedere la possibilità di condividere informazioni riservate per agevolare la pianificazione anticipata e la gestione concreta degli interventi nei casi di risanamento e risoluzione delle crisi.

### **Un livello appropriato di protezione sistemica (o rete di sicurezza pubblica)**

52. La decisione circa il livello appropriato di protezione sistemica è una scelta di politica economica che spetta alle autorità competenti, compresi il governo e la banca centrale, specie se implica la potenziale erogazione di fondi pubblici. Le autorità di vigilanza hanno un ruolo rilevante da svolgere a questo riguardo, data la loro conoscenza approfondita delle istituzioni finanziarie coinvolte. Nel trattare gli aspetti sistemici è necessario contemperare vari fattori: l'esigenza di affrontare i rischi per la fiducia nel sistema finanziario e i rischi di contagio a istituzioni altrimenti sane, e l'esigenza di minimizzare gli effetti distorsivi sui segnali e sulla disciplina del mercato. In molti paesi l'assetto della protezione sistemica comprende un dispositivo di assicurazione dei depositi che, se adeguatamente strutturato in modo da contenere l'azzardo morale, può contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nel sistema limitando gli effetti di contagio dalle banche in difficoltà.

### **Un'efficace disciplina di mercato**

53. Un'efficace disciplina di mercato dipende, fra l'altro, da un adeguato flusso di informazioni ai soggetti economici, da incentivi finanziari appropriati che premiano le istituzioni ben gestite, e da meccanismi atti ad assicurare che gli investitori non siano schermati dalle conseguenze delle proprie decisioni. Al riguardo occorre definire gli assetti di governo societario e i meccanismi intesi ad assicurare che i prenditori di fondi forniscano agli investitori e ai creditori informazioni accurate, significative, trasparenti e aggiornate. I segnali del mercato possono essere distorti, riducendo così l'efficacia alla disciplina di mercato, allorché l'amministrazione pubblica cerca di condizionare o forzare decisioni commerciali, specie quelle concernenti la concessione di credito, al fine di conseguire obiettivi di politica economica. In questi casi è importante che vengano resi noti gli eventuali prestiti "amministrati" o le relative garanzie fornite dal governo o da enti a esso collegati, e che sia previsto un processo formale per compensare le istituzioni finanziarie qualora tali prestiti diventino inesigibili.

## **IV. Metodologia di valutazione**

54. I Principi fondamentali intendono soprattutto essere di ausilio ai vari paesi per valutare la qualità dei rispettivi sistemi e definire il programma di riforme. La valutazione della situazione corrente di un paese relativamente alla conformità con i Principi fondamentali può essere considerata come un utile strumento per l'attuazione da parte del paese stesso di un

sistema efficace di vigilanza bancaria. Al fine di garantire l'obiettività e la comparabilità delle valutazioni dei diversi paesi<sup>14</sup>, le autorità di vigilanza e i valutatori dovrebbero fare riferimento alla presente metodologia, la quale non li esime peraltro dalla necessità di ricorrere alla propria capacità di giudizio nella valutazione della conformità. La valutazione dovrebbe individuare le carenze del sistema vigente di vigilanza e regolamentazione a formare la base per i provvedimenti correttivi del caso da parte delle autorità di governo e di vigilanza.

55. Sebbene singoli membri del Comitato collaborino alle missioni di valutazione, queste ultime sono condotte principalmente dall'FMI e dalla Banca mondiale. Il Comitato ha deciso di non condurre valutazioni autonome al fine di mantenere l'attuale suddivisione dei compiti che assegna la funzione di definizione degli standard al Comitato e quella di valutazione alle istituzioni finanziarie internazionali. Ciò nondimeno, il Comitato, unitamente all'Istituto per la stabilità finanziaria, offre la sua assistenza in altri modi, ad esempio nell'ambito della formazione.

### **Impiego della metodologia**

56. La metodologia può essere applicata in vari ambiti: a) le autovalutazioni condotte dalle stesse autorità di vigilanza bancaria<sup>15</sup>; b) le valutazioni della qualità dei sistemi di vigilanza condotte dalla Banca mondiale e dall'FMI, ad esempio nel quadro dell'FSAP; c) le verifiche effettuate da terzi, quali società di consulenza; d) le verifiche inter pares condotte ad esempio all'interno dei gruppi regionali di autorità di vigilanza. Al momento di redigere il presente documento erano già state completate le valutazioni della conformità di oltre 150 paesi e altre valutazioni erano in corso<sup>16</sup>.

57. A prescindere dall'ambito concreto di applicazione dei principi, sono essenziali i seguenti fattori:

- al fine di garantire la piena obiettività, il miglior modo di condurre la valutazione della conformità con i Principi fondamentali è quello di affidarla a due individui esterni opportunamente qualificati, aventi una solida esperienza prudenziale e che apportino prospettive diverse, in modo da fornire adeguati contrappesi; tuttavia, l'esperienza insegna che un'autovalutazione recente costituisce una base preziosa su cui fondare la valutazione esterna;
- una corretta valutazione del processo di vigilanza bancaria presuppone l'effettiva cooperazione di tutte le autorità interessate;
- il processo di valutazione della conformità con ciascuno dei 29 Principi fondamentali richiede la ponderazione soggettiva di numerosi elementi, che può essere effettuata correttamente soltanto da individui aventi le qualifiche e l'esperienza pratica pertinenti;
- l'interpretazione della conformità con i Principi fondamentali richiede competenze giuridiche e contabili. Le interpretazioni giuridiche e contabili devono basarsi

---

<sup>14</sup> Queste valutazioni non hanno tuttavia lo scopo di stabilire una graduatoria dei sistemi di vigilanza. Cfr. il paragrafo 35.

<sup>15</sup> Il Comitato ha pubblicato delle linee guida per la conduzione di autovalutazioni: *Conducting a supervisory self-assessment – practical application*, Basilea, aprile 2001.

<sup>16</sup> I rapporti pubblicati periodicamente dalla Banca mondiale e dall'FMI sugli insegnamenti tratti dall'esperienza di valutazione maturata nell'ambito degli esercizi FSAP costituiscono un'utile fonte di informazioni, di cui si è fatto uso anche per migliorare i Principi.

sull'assetto legale e contabile del paese considerato; esse potrebbero parimenti rendere necessario il parere di ulteriori esperti legali e contabili, che può essere richiesto successivamente alla valutazione in loco;

- la valutazione deve essere esauriente e sufficientemente approfondita da consentire di formulare un giudizio sul rispetto effettivo, e non soltanto teorico, dei criteri. Le leggi e i regolamenti devono avere un ambito di applicazione e un grado di dettaglio sufficienti, ed essere efficacemente rispettati e fatti rispettare. La loro semplice esistenza non costituisce un'indicazione soddisfacente dell'osservanza dei criteri.

## **Valutazione della conformità**

58. La valutazione dovrebbe avere come principale obiettivo la determinazione della natura e dell'entità di eventuali carenze nel sistema di vigilanza bancaria e nella conformità con i Principi fondamentali. Sebbene il processo di attuazione dei Principi fondamentali cominci con la valutazione della conformità, tale valutazione non è fine a se stessa, anzi consente all'autorità di vigilanza (e in alcuni casi al governo) di avviare una strategia per migliorare all'occorrenza il sistema di vigilanza bancaria.

59. Ai fini della valutazione della conformità, la presente metodologia propone per ciascun Principio una serie di criteri di valutazione essenziali e accessori. Di norma, ai fini dell'attribuzione del giudizio, gli unici elementi da considerare per stabilire la piena conformità con un Principio fondamentale sono i criteri essenziali. I criteri accessori vengono proposti come prassi ottimali verso cui dovrebbero tendere i paesi dove hanno sede banche avanzate. In prospettiva, i paesi disporranno delle tre opzioni di valutazione seguenti:

- 1) a meno che il paese opti esplicitamente per una delle altre due opzioni, la valutazione della conformità con i Principi fondamentali e la formulazione del relativo giudizio si baseranno unicamente sui criteri essenziali;
- 2) un paese potrà scegliere liberamente di essere valutato anche in base ai criteri accessori, al fine di individuare gli ambiti in cui potrebbe migliorare ulteriormente la regolamentazione e la vigilanza, nonché di beneficiare delle osservazioni dei valutatori in merito a come realizzare i progressi del caso. Il grado di conformità con i Principi fondamentali continuerà comunque a essere determinato unicamente sulla base dei criteri essenziali;
- 3) i paesi che desiderino spingersi oltre nell'adozione delle prassi ottimali in materia di vigilanza potranno liberamente scegliere di essere valutati e di ricevere un giudizio sulla base dei criteri accessori, oltre che dei criteri essenziali.

60. Per le valutazioni dei Principi fondamentali condotte da esterni<sup>17</sup> verrà utilizzata la seguente scala di quattro gradi: "conforme", "perlopiù conforme", "sostanzialmente non conforme" e "non conforme". La classificazione "non applicabile" potrà essere utilizzata in determinate circostanze, secondo quanto previsto dal paragrafo 62.

---

<sup>17</sup> Sebbene l'attribuzione di un giudizio a conclusione di un'autovalutazione possa fornire informazioni utili alle autorità, essa non costituisce un obbligo, dal momento che i valutatori giungeranno autonomamente a formare un proprio giudizio.

61. Segue una breve descrizione dei giudizi di conformità e della loro applicazione.

- Conforme – Un paese sarà considerato conforme con un Principio laddove tutti i criteri essenziali<sup>18</sup> applicabili al paese stesso siano rispettati senza lacune significative. Potrebbero naturalmente presentarsi casi in cui un paese riesce a dimostrare di ottemperare al Principio in altro modo. Viceversa, a causa delle specificità dei singoli paesi, i criteri essenziali potrebbero non essere sempre sufficienti a conseguire l'obiettivo del Principio, per cui potrebbero rendersi necessarie altre misure affinché l'aspetto della vigilanza bancaria coperto dal Principio in questione possa essere considerato efficace.
- Perlopiù conforme – Un paese sarà considerato perlopiù conforme con un Principio ogniqualvolta siano riscontrate carenze solo minori che non danno adito a preoccupazioni riguardo alla capacità e alla chiara intenzione dell'autorità di raggiungere la piena conformità con il Principio nell'arco di un periodo di tempo prestabilito. La valutazione "perlopiù conforme" può essere utilizzata allorché il sistema non rispetta la totalità dei criteri essenziali, ma è comunque considerato complessivamente efficace e non trascura nessun rischio materiale.
- Sostanzialmente non conforme – Un paese sarà considerato sostanzialmente non conforme con un Principio laddove si riscontrino gravi carenze malgrado l'esistenza di disposizioni, regolamenti e procedure formali, e vi siano evidenze del fatto che la vigilanza si è chiaramente dimostrata inefficace, l'attuazione pratica risulta debole o le lacune riscontrate sono tali da sollevare dubbi circa la capacità dell'autorità competente di assicurare l'osservanza del Principio. Si riconosce che il divario fra i giudizi "perlopiù conforme" e "sostanzialmente non conforme" è ampio, e la scelta fra i due potrebbe essere difficile. D'altra parte, l'intenzione è proprio quella di obbligare i valutatori a emettere un giudizio chiaro.
- Non conforme – Un paese sarà considerato non conforme con un Principio laddove quest'ultimo non venga applicato nella sostanza, non siano rispettati vari criteri essenziali, ovvero la vigilanza sia manifestamente inefficace.

62. In aggiunta, un Principio sarà considerato "non applicabile" laddove, a giudizio del valutatore, esso non si possa applicare considerate le caratteristiche strutturali, giuridiche e istituzionali di un paese. È stato talvolta contestato che nel caso di certe attività bancarie poco significative o allo stato embrionale, non soggette a vigilanza, si sarebbe dovuto utilizzare il giudizio "non applicabile", anziché "non conforme". La questione è lasciata alla discrezionalità del valutatore; tuttavia, le autorità devono essere consapevoli e preparate alla possibilità che attività relativamente insignificanti al momento della valutazione acquisiscano in seguito maggiore importanza. Il sistema di vigilanza dovrebbe consentire il monitoraggio di tali attività, anche nei casi in cui non si avverta nell'immediato l'urgenza di sottoporle a regolamentazione o vigilanza. Il giudizio "non applicabile" risulta quindi appropriato nel caso in cui le autorità di vigilanza sono al corrente del fenomeno, possono prendere all'occorrenza provvedimenti, ma le attività bancarie in questione hanno realisticamente poche possibilità di crescere in misura tale da rappresentare un rischio.

63. L'assegnazione di un giudizio non è certo una scienza esatta; il rispetto dei Principi fondamentali, inoltre, può assumere nei fatti forme diverse. I criteri di valutazione non andrebbero considerati come un elenco di condizioni da spuntare per verificare la

---

<sup>18</sup> Ai fini dell'attribuzione di un giudizio, nel presente paragrafo il riferimento ai "criteri essenziali" è da intendersi esteso ai criteri accessori nel caso dei paesi che hanno volontariamente scelto di essere valutati e di ricevere un giudizio anche sulla base dei criteri aggiuntivi.

conformità, bensì come la base per un'analisi di natura qualitativa. A seconda della situazione e delle circostanze di una giurisdizione, il rispetto di determinati criteri potrebbe avere maggiore importanza ai fini di un'efficace vigilanza. Di conseguenza, il numero di criteri rispettati non costituisce necessariamente un'indicazione del grado di osservanza complessivo di un certo Principio. Anziché al giudizio di per sé, occorre dare maggiore risalto alle osservazioni di commento che dovrebbero accompagnare il giudizio sulla conformità con ciascun Principio. L'obiettivo primario dell'esercizio non è quello di assegnare un "grado di conformità", bensì quello di indirizzare l'attenzione delle autorità verso gli ambiti che più la necessitano, creando le premesse di un miglioramento attraverso l'elaborazione di piani di azione che stabiliscano le priorità da seguire al fine di ottenere la piena conformità con i Principi fondamentali.

64. La valutazione dovrebbe inoltre riportare l'opinione dei valutatori riguardo alle eventuali lacune riscontrate nei presupposti per un'efficace vigilanza bancaria (descritti nei paragrafi 46-53), in particolare in che modo tali lacune ostacolano il funzionamento dell'attività di vigilanza e quali provvedimenti prudenziali siano in grado di colmarle. Tale opinione non dovrebbe fornire un grado di giudizio, ma piuttosto avere natura qualitativa. Le raccomandazioni riguardo ai presupposti di cui sopra non dovrebbero rientrare nel piano di azione stilato a conclusione della valutazione di conformità con i Principi fondamentali, bensì fare parte di una serie più generale di raccomandazioni per il rafforzamento del contesto per la supervisione sul settore finanziario.

65. I Principi fondamentali sono requisiti minimi cui devono attenersi tutte le autorità di vigilanza bancaria. Al momento della loro applicazione, le autorità di vigilanza dovranno tenere conto del profilo di rischio e della rilevanza sistemica delle singole banche, specie nel caso dei Principi fondamentali che prescrivono loro di valutare l'adeguatezza delle politiche e dei processi di gestione dei rischi delle banche.

### **Considerazioni di ordine pratico per la conduzione della valutazione**

66. Benché non abbia competenze specifiche per la definizione di linee guida dettagliate sulla predisposizione e la presentazione dei rapporti di valutazione, il Comitato ritiene che vi siano alcuni aspetti di cui i valutatori dovrebbero tenere conto nel condurre le valutazioni e nel redigere i relativi rapporti. A titolo di esempio, l'allegato 2 al presente documento contiene il formato elaborato dalla Banca mondiale e dall'FMI per condurre le valutazioni dello stato di attuazione dei Principi fondamentali nei singoli paesi. L'allegato contiene inoltre delle linee guida strutturate per assistere i valutatori nel formarsi un'opinione sui presupposti per un'efficace vigilanza bancaria, su come le lacune al riguardo possano ostacolare l'attività di vigilanza (cfr. paragrafo 64) e su quali provvedimenti prudenziali siano in grado di colmare tali lacune.

67. In primo luogo, in sede di valutazione il valutatore deve avere libero accesso a tutta una gamma di informazioni e parti interessate. Fra le informazioni potrebbero rientrare, oltre a quelle pubblicamente disponibili come leggi, regolamenti e politiche, anche informazioni più sensibili, come autovalutazioni, linee guida operative per le autorità di vigilanza e, ove possibile, accertamenti di vigilanza relativi alle singole banche. Queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione nella misura in cui ciò non violi l'obbligo giuridico dell'autorità di vigilanza di mantenere la riservatezza. L'esperienza maturata con le valutazioni dimostra che le questioni di riservatezza possono spesso essere risolte mediante appositi accordi fra il valutatore e l'autorità oggetto di valutazione. Il valutatore dovrà incontrare un insieme di individui e di organismi, fra cui la o le autorità di vigilanza bancaria, le altre autorità nazionali di supervisione, i ministeri competenti, i rappresentanti delle banche e delle associazioni bancarie, i revisori e altri operatori del settore finanziario. Occorrerebbe

prendere nota in particolare dei casi in cui non vengono fornite le informazioni richieste, e delle potenziali ripercussioni per l'accuratezza della valutazione.

68. In secondo luogo, la valutazione della conformità con ciascun Principio fondamentale presuppone la verifica di una serie di requisiti collegati che, a seconda del Principio, potrebbero estendersi ad ambiti come il diritto, la regolamentazione prudenziale, le istruzioni di vigilanza, le ispezioni in loco e le analisi a distanza, le segnalazioni agli organi di vigilanza e al pubblico, e le evidenze dell'efficacia o dell'inefficacia dell'attuazione. La valutazione deve inoltre accertare che tali requisiti vengano applicati. Ciò presuppone la verifica che l'autorità di vigilanza abbia l'autonomia operativa, le competenze, le risorse e l'impegno necessari ad attuare i Principi fondamentali.

69. In terzo luogo, le valutazioni non dovrebbero evidenziare soltanto le carenze, ma anche i successi conseguiti. Questo approccio consentirà di avere un quadro migliore dell'efficacia della vigilanza bancaria.

70. In quarto luogo, in alcune giurisdizioni esistono istituzioni finanziarie non bancarie, non facenti parte di gruppi bancari vigilati, che svolgono attività analoghe a quella bancaria; queste istituzioni costituiscono una parte importante del sistema finanziario complessivo e potrebbero essere in larga misura esenti da vigilanza. Poiché i Principi fondamentali si riferiscono specificamente alla vigilanza bancaria, essi non possono essere impiegati per valutare formalmente le istituzioni finanziarie non bancarie. Tuttavia, il rapporto di valutazione dovrebbe quantomeno menzionare i campi di attività in cui tali istituzioni influiscono sulle banche vigilate e i problemi che la loro attività potrebbe causare.

71. Infine, lo sviluppo dell'attività bancaria internazionale comporta maggiori difficoltà nella valutazione della conformità con i Principi fondamentali. Al riguardo, è cruciale che migliorino la cooperazione e la condivisione delle informazioni fra le autorità dei paesi di origine e quelle dei paesi ospitanti, sia in circostanze normali, sia in situazione di crisi. Il valutatore deve pertanto determinare che questo tipo di cooperazione e condivisione delle informazioni abbia di fatto luogo nella misura necessaria, considerate le dimensioni e la complessità dei legami bancari fra i paesi interessati.

## **V. Criteri per la valutazione della conformità con i Principi fondamentali**

72. Questa sezione presenta i criteri di valutazione relativi a ciascuno dei 29 Principi fondamentali, raggruppati in: "criteri essenziali" e "criteri accessori". Come accennato nel paragrafo 59, i criteri essenziali sono i criteri che vanno obbligatoriamente rispettati per poter dimostrare la conformità con un Principio. I criteri accessori potrebbero avere particolare rilevanza per la vigilanza sulle organizzazioni bancarie più complesse; i paesi dove hanno sede organizzazioni di questo tipo dovrebbero pertanto tendere al rispetto di tali criteri. In generale, l'attribuzione del giudizio di conformità si baserà sui criteri essenziali; il valutatore formulerà osservazioni, senza tuttavia attribuire un giudizio, riguardo al rispetto dei criteri accessori, a meno che il paese oggetto di valutazione non abbia liberamente scelto di ricevere un giudizio anche sulla base dei criteri accessori.

73. I singoli criteri di valutazione si basano sulle prassi corrette di vigilanza già definite, anche se non ancora pienamente in vigore. Ove opportuno, vengono indicati i documenti su cui i criteri poggiano.

## Poteri, responsabilità e funzioni delle autorità di vigilanza

### Principio 1 – Responsabilità, obiettivi e poteri

Un sistema efficace di vigilanza bancaria prevede una chiara definizione delle responsabilità e degli obiettivi di ciascuna autorità competente per la supervisione delle banche e dei gruppi bancari<sup>19</sup>. Presuppone inoltre un quadro giuridico idoneo che fornisce alle singole autorità competenti i poteri giuridici necessari per autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria, condurre la regolare attività di vigilanza, occuparsi della conformità con le norme vigenti e intraprendere tempestivamente azioni correttive in caso di problemi di sicurezza o solidità<sup>20</sup>.

#### **Criteria essenziali**

1. Le responsabilità e gli obiettivi di ciascuna autorità che partecipa alla vigilanza bancaria<sup>21</sup> sono chiaramente definiti dalla legge e sono di pubblico dominio. Ove la responsabilità per la vigilanza sul sistema bancario sia condivisa fra più autorità, esiste un sistema credibile e pubblico per evitare lacune regolamentari o prudenziali.
2. L'obiettivo primario della vigilanza bancaria è promuovere la sicurezza e la solidità delle banche e del sistema bancario. Laddove all'autorità di vigilanza vengano affidate altre responsabilità, queste ultime sono subordinate e compatibili con l'obiettivo primario.
3. Le leggi e i regolamenti vigenti forniscono all'autorità di vigilanza una cornice adeguata per fissare e far rispettare i requisiti prudenziali minimi per le banche e i gruppi bancari. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di innalzare i requisiti prudenziali applicati a singole banche o gruppi bancari in ragione del loro profilo di rischio<sup>22</sup> e della loro rilevanza sistemica<sup>23</sup>.
4. Le leggi, i regolamenti e i requisiti prudenziali che riguardano l'attività bancaria vengono opportunamente aggiornati in modo da garantire che mantengano la loro efficacia e validità di fronte ai mutamenti del settore e delle prassi regolamentari. Ove opportuno, gli aggiornamenti sono sottoposti a consultazione pubblica.
5. L'autorità di vigilanza ha il potere di:

---

<sup>19</sup> Ai fini del presente documento, il "gruppo bancario" comprende la società holding, la banca e le sue dipendenze, le affiliate, le filiazioni e le joint venture, sia nello stesso paese sia in paesi diversi. Potrebbero inoltre risultare rilevanti i rischi di altre entità appartenenti al gruppo più ampio, ad esempio entità non bancarie (anche non finanziarie). Questo approccio di vigilanza che considera l'intero gruppo va oltre il perimetro di consolidamento a fini contabili.

<sup>20</sup> Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria, la regolare attività di vigilanza e le azioni correttive sono trattati nei Principi seguenti.

<sup>21</sup> Siffatta autorità viene chiamata all'interno di questo documento "autorità di vigilanza", salvo nei casi in cui si è ritenuto utile per chiarezza specificare "autorità di vigilanza bancaria".

<sup>22</sup> Ai fini del presente documento il termine "profilo di rischio" designa la natura e la portata delle esposizioni al rischio assunte da una banca.

<sup>23</sup> Ai fini del presente documento la "rilevanza sistemica" è determinata da dimensioni, interconnessione, sostituibilità come operatore di mercato o fornitore di servizi, eventuale operatività internazionale e complessità della banca, conformemente a quanto previsto dal documento *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito addizionale di assorbimento delle perdite* pubblicato dal CBVB nel novembre 2011.

- a) ottenere pieno accesso ai consigli di amministrazione, alla direzione, al personale e alla documentazione delle banche e dei gruppi bancari, al fine di verificare il rispetto dei regolamenti e dei limiti interni, nonché delle leggi e dei regolamenti esterni;
  - b) verificare le operazioni complessive di un gruppo bancario, a livello sia nazionale sia internazionale;
  - c) sorvegliare l'operatività estera delle banche aventi sede legale nella sua giurisdizione.
6. Qualora, a giudizio dell'autorità di vigilanza bancaria, una banca non ottemperi alle leggi o ai regolamenti del caso, ovvero adotti effettivamente o presumibilmente prassi poco sicure o poco prudenti, o ancora comportamenti in grado di compromettere la banca stessa o il gruppo bancario, l'autorità di vigilanza ha il potere di:
- a) prendere (o richiedere che la banca prenda) tempestivamente azioni correttive;
  - b) imporre una serie di sanzioni;
  - c) revocare alla banca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - d) cooperare e collaborare con le autorità competenti ai fini di un ordinato intervento di ristrutturazione o liquidazione della banca, ove necessario facendo scattare tale intervento.
7. L'autorità di vigilanza ha il potere di verificare le operazioni della casa madre e delle società a essa affiliate al fine di determinare il loro impatto sulla sicurezza e la solidità della banca e del gruppo bancario.

## **Principio 2 – Indipendenza, accountability, risorse e tutela giuridica delle autorità di vigilanza**

L'autorità di vigilanza dispone di autonomia operativa, procedure trasparenti, solide strutture di governo, processi budgetari che non incidono sull'autonomia e risorse adeguate, ed è tenuta responsabile per l'espletamento dei propri compiti e l'utilizzo delle proprie risorse. Il quadro normativo della vigilanza bancaria tutela giuridicamente l'autorità di vigilanza.

### ***Criteri essenziali***

1. L'autonomia operativa, l'accountability e la governance dell'autorità di vigilanza sono prescritte dalla legge e sono di pubblico dominio. Non vi sono interferenze da parte del governo o del settore che pregiudichino l'autonomia operativa dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza gode della piena discrezionalità nel prendere tutti i provvedimenti o le decisioni prudenziali che ritenga opportuni nei confronti delle banche e dei gruppi bancari da essa vigilati.
2. Il processo di nomina e revoca dei responsabili dell'autorità di vigilanza e dei membri del suo organo direttivo è trasparente. I responsabili dell'autorità di vigilanza sono nominati per un mandato di durata prestabilita e rimossi dall'incarico prima del termine del mandato soltanto per motivi previsti dalla legge o nel caso non siano più fisicamente o mentalmente idonei a ricoprire l'incarico, o ancora si siano dimostrati colpevoli di cattiva condotta. I motivi della rimozione sono resi noti pubblicamente.

3. L'autorità di vigilanza rende noti i propri obiettivi e risponde del proprio operato attraverso un sistema trasparente per l'espletamento delle sue funzioni in relazione agli obiettivi dichiarati<sup>24</sup>.
4. L'autorità di vigilanza dispone di processi di governance interna e di comunicazione atti a far sì che le decisioni siano prese a un livello commisurato alla loro significatività e in modo tempestivo in caso di emergenza. L'organo direttivo è strutturato in modo da evitare la presenza o la percezione di conflitti di interessi.
5. L'autorità di vigilanza e il suo personale godono di credibilità in virtù della loro professionalità e integrità. Esistono norme volte a evitare i conflitti di interessi e a disciplinare l'uso delle informazioni ottenute nello svolgimento dei propri compiti, nonché sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme.
6. L'autorità di vigilanza dispone delle risorse adeguate a condurre un'opera efficace di vigilanza e supervisione. È finanziata secondo meccanismi che non compromettono la sua indipendenza o autonomia operativa. Tali meccanismi prevedono fra l'altro:
  - a) un budget che consenta di disporre di un organico adeguato in termini di dimensioni e competenze necessarie, considerati il profilo di rischio e la rilevanza sistemica delle banche e dei gruppi bancari vigilati;
  - b) sistemi retributivi che consentano di attrarre e mantenere personale qualificato;
  - c) la facoltà di affidare incarichi a esperti esterni aventi le competenze professionali e l'indipendenza necessarie, vincolandoli ove opportuno al rispetto di obblighi di riservatezza;
  - d) un budget e un programma per l'aggiornamento professionale del proprio personale;
  - e) un budget sufficiente a mettere a disposizione del proprio personale le tecnologie necessarie alla vigilanza sul settore bancario e alla valutazione delle singole banche e dei gruppi bancari;
  - f) un budget per le spese di viaggio che consenta di effettuare le ispezioni necessarie, di mantenere un'efficace cooperazione internazionale e di partecipare agli incontri nazionali e internazionali aventi rilevanza significativa (ad esempio, collegi dei supervisori).
7. Nell'ambito del processo annuale di pianificazione delle risorse, le autorità di vigilanza effettuano una rassegna periodica delle competenze di cui dispongono e delle esigenze prevedibili nel breve e medio termine, tenuto conto delle nuove prassi di vigilanza di rilievo. Le autorità di vigilanza valutano e attuano le misure necessarie a colmare gli eventuali scompensi quantitativi o qualitativi individuati.
8. In sede di definizione dei programmi prudenziali e di allocazione delle risorse, le autorità di vigilanza tengono conto del profilo di rischio e della rilevanza sistemica delle singole banche e dei gruppi bancari, nonché degli approcci di attenuazione del rischio a disposizione.
9. Le leggi tutelano l'autorità di vigilanza e il suo personale contro azioni legali relative a comportamenti e/o omissioni effettuate in buona fede durante l'espletamento dei

---

<sup>24</sup> Cfr. il Principio 1, criterio essenziale 1.

propri doveri. L'autorità di vigilanza e il suo personale sono adeguatamente tutelati rispetto ai costi necessari per difendere i comportamenti e/o le omissioni effettuate in buona fede durante l'espletamento dei propri doveri.

### **Principio 3 – Cooperazione e collaborazione**

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di altro tipo offrono un quadro di riferimento per la cooperazione e la collaborazione con le autorità nazionali competenti e le autorità di vigilanza estere. Tale quadro riconosce la necessità di proteggere le informazioni confidenziali<sup>25</sup>.

#### ***Criteri essenziali***

1. Esistono accordi formali o informali per la cooperazione, compreso negli ambiti dell'analisi e della condivisione di informazioni, e per la collaborazione con tutte le autorità nazionali competenti per la sicurezza e la solidità delle banche e delle altre istituzioni finanziarie e/o per la stabilità del sistema finanziario. Vi sono riscontri concreti del buon funzionamento di tali accordi in caso di necessità.
2. Esistono accordi formali o informali per la cooperazione, compreso negli ambiti dell'analisi e della condivisione di informazioni, e per la collaborazione con le autorità di vigilanza bancaria estere del caso. Vi sono riscontri concreti del buon funzionamento di tali accordi in caso di necessità.
3. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di fornire informazioni confidenziali ad altre autorità nazionali o estere, ma deve prendere i provvedimenti necessari a garantire che tali informazioni siano utilizzate unicamente a fini prudenziali con riferimento a singole banche o all'intero sistema, e che vengano trattate come riservate dall'autorità destinataria.
4. L'autorità di vigilanza che riceva informazioni confidenziali da proprie omologhe utilizza tali informazioni unicamente a fini prudenziali con riferimento a singole banche o all'intero sistema. Essa non trasmette a terzi le informazioni confidenziali ricevute senza il consenso dell'autorità di vigilanza fonte delle informazioni, ed è in grado di respingere eventuali richieste relative alle informazioni confidenziali in suo possesso (salvo nel caso di ingiunzioni di un tribunale o di un'altra istanza giudiziaria). Qualora l'autorità di vigilanza sia giuridicamente obbligata a rendere note le informazioni confidenziali ricevute da una sua omologa, essa notificherà tempestivamente quest'ultima, indicando quali informazioni sia costretta a rivelare e le circostanze relative alla loro diffusione. In caso di mancato assenso alla trasmissione di informazioni confidenziali, l'autorità di vigilanza impiega tutti i mezzi ragionevoli a sua disposizione per opporsi alla richiesta o proteggere la riservatezza delle informazioni.
5. Esistono processi in base ai quali l'autorità di vigilanza appoggia le autorità di risoluzione delle crisi (ad esempio, banche centrali e ministeri finanziari, a seconda del caso) nella pianificazione e nello svolgimento delle azioni di risanamento e risoluzione.

---

<sup>25</sup> Il Principio 3 viene ulteriormente elaborato nei Principi dedicati a "Vigilanza consolidata" (12), "Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante" (13) e "Uso illecito di servizi finanziari" (29).

## **Principio 4 – Attività consentite**

Le attività consentite alle istituzioni autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e sottoposte a vigilanza in quanto banche sono chiaramente definite, e l'utilizzo della parola "banca" nelle denominazioni è disciplinato.

### ***Criteri essenziali***

1. Il termine "banca" è chiaramente definito da leggi e regolamenti.
2. Le attività consentite alle istituzioni autorizzate all'esercizio e sottoposte a vigilanza in quanto banche sono chiaramente definite dalle autorità di vigilanza, ovvero da leggi e regolamenti.
3. L'uso della parola "banca" e di suoi derivati (come "bancario") all'interno di denominazioni, comprese quelle di siti web, è consentito unicamente alle istituzioni autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e sottoposte a vigilanza in tutti i casi in cui il pubblico potrebbe essere altrimenti indotto in equivoco.
4. L'accettazione di depositi dal pubblico è prerogativa delle istituzioni autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e sottoposte a vigilanza in quanto banche<sup>26</sup>.
5. L'autorità di vigilanza, o l'autorità concedente l'autorizzazione, pubblica o rende altrimenti nota in modo facilmente fruibile dal pubblico la lista aggiornata delle banche, comprese le filiali di banche estere, autorizzate all'esercizio nella propria giurisdizione.

## **Principio 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

L'autorità concedente l'autorizzazione ha il potere di stabilire i criteri di idoneità e di respingere le domande che non soddisfano tali criteri. La procedura di autorizzazione prevede come minimo una valutazione di: assetto proprietario e governo societario della banca e del suo gruppo di appartenenza (che consideri fra l'altro la professionalità e l'onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione<sup>27</sup>); piano operativo e strategico; sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; proiezioni relative all'evoluzione delle condizioni finanziarie (compresa la base patrimoniale). Qualora il proprietario o la casa madre sia una banca estera, va ottenuto l'assenso preventivo dell'autorità di vigilanza del paese di origine.

---

<sup>26</sup> Il Comitato è consapevole della presenza, in alcuni paesi, di istituzioni finanziarie non bancarie che, pur raccogliendo depositi, possono essere regolamentate diversamente dalle banche. Tali istituzioni dovrebbero essere sottoposte a una forma di regolamentazione commisurata al tipo e al volume delle loro operazioni e, collettivamente, non detenere una quota significativa dei depositi all'interno del sistema finanziario.

<sup>27</sup> Il presente documento si riferisce a una struttura di governo societario costituita dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione. Il Comitato è consapevole delle differenze significative che esistono negli assetti legislativi e regolamentari dei vari paesi relativamente a queste funzioni. In alcuni paesi il consiglio di amministrazione ha una struttura duale, in base alla quale la funzione di supervisione del consiglio è svolta da un'entità separata nota come consiglio di sorveglianza, che non ha funzioni esecutive. In altri paesi, invece, vige una struttura monistica in base alla quale il consiglio di amministrazione ha un ruolo più ampio. Fatte queste premesse, il presente documento non intende propendere per una particolare configurazione del consiglio di amministrazione. Di conseguenza, i termini "consiglio di amministrazione" e "alta direzione" vengono qui impiegati esclusivamente per riferirsi alla funzione di sorveglianza e a quella esecutiva in generale, e non andrebbero interpretati in base alle norme vigenti nelle singole giurisdizioni.

### **Criteri essenziali**

1. La legge designa l'organo competente per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Esso può essere l'autorità di vigilanza bancaria o un'altra autorità competente. Nel caso in cui l'organo concedente l'autorizzazione e l'autorità di vigilanza bancaria non coincidano, l'autorità di vigilanza ha il diritto di esprimersi e di essere ascoltata riguardo a ciascuna richiesta di rilascio dell'autorizzazione. L'organo concedente l'autorizzazione fornisce inoltre all'autorità di vigilanza bancaria tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per la vigilanza sulla banca autorizzata all'esercizio. Ove del caso, l'autorità di vigilanza impone condizioni o limitazioni prudenziali alla banca che riceve l'autorizzazione.
2. Le leggi o i regolamenti vigenti conferiscono all'autorità concedente l'autorizzazione il potere di stabilire i criteri di idoneità a esercitare l'attività bancaria. Nei casi in cui i criteri non siano soddisfatti o le informazioni fornite siano inadeguate, l'autorità in parola ha il potere di respingere la domanda. Laddove essa o l'autorità di vigilanza accertino che l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di informazioni false, tale autorizzazione può essere revocata.
3. I criteri di idoneità a esercitare l'attività bancaria sono coerenti con quelli applicati nella regolare attività di vigilanza.
4. L'autorità concedente l'autorizzazione accerta che le prospettate strutture giuridiche, direttive, operative e proprietarie della banca e del suo gruppo di appartenenza non sono di ostacolo a un'efficace vigilanza né su base singola né su base consolidata<sup>28</sup>. La stessa autorità accerta inoltre, ove del caso, che tali strutture non ostacoleranno l'efficace applicazione di misure correttive in futuro.
5. L'autorità concedente l'autorizzazione esamina e accerta l'idoneità dei principali azionisti della banca, compresi i proprietari effettivi, e degli altri individui in grado di esercitare un influsso significativo. Valuta inoltre la trasparenza dell'assetto proprietario, le fonti di capitale iniziale e la capacità degli azionisti di fornire mezzi finanziari aggiuntivi in caso di necessità.
6. Viene fissato per tutte le banche un importo minimo di capitale iniziale.
7. L'autorità concedente l'autorizzazione, al momento di valutare l'idoneità, verifica la professionalità e l'onorabilità dei candidati al consiglio di amministrazione e all'alta direzione, nonché l'esistenza di eventuali conflitti di interessi. Fra i criteri di professionalità e onorabilità figurano: a) il possesso di competenze e di un'esperienza in un campo finanziario affine, che siano commisurate alle attività prospettate della banca; e b) l'assenza di precedenti per attività illecite o di pronunciamenti giudiziari sfavorevoli che rendano l'interessato inadatto a ricoprire posizioni importanti in una banca<sup>29</sup>. L'autorità concedente l'autorizzazione accerta che il consiglio di amministrazione della banca possiede collettivamente una solida conoscenza delle principali attività che la banca intende perseguire, e dei relativi rischi.

---

<sup>28</sup> Per questo motivo non devono essere autorizzate le società bancarie di comodo. (Documento di riferimento: CBVB, *Società bancarie di comodo ed entità puramente contabili*, gennaio 2003)

<sup>29</sup> Cfr. il Principio 14, criterio essenziale 8.

8. L'autorità concedente l'autorizzazione verifica i piani strategici e operativi proposti dalla banca. Nel far ciò accerta la presenza di un sistema appropriato di governo societario, di gestione dei rischi e di controllo interno, compresi controlli mirati all'individuazione e alla prevenzione di attività illecite, nonché alla sorveglianza sulle funzioni esternalizzate. La struttura operativa deve rispecchiare l'estensione e il grado di sofisticatezza delle operazioni prospettate dalla banca<sup>30</sup>.
9. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esamina i bilanci e le proiezioni finanziarie pro forma della futura banca. Nel far ciò valuta anche l'adeguatezza dei mezzi finanziari per sostenere il piano strategico prospettato, nonché le informazioni finanziarie relative ai principali azionisti della banca.
10. Nel caso di banche estere che intendano aprire una succursale o un'affiliata, prima che venga concessa l'autorizzazione l'autorità di vigilanza del paese ospitante verifica che non sia stata ricevuta alcuna obiezione (ovvero che sia pervenuto il nulla osta) dell'autorità del paese di origine. Qualora si tratti di operazioni bancarie transfrontaliere, l'autorità di vigilanza del paese ospitante accerta che l'autorità di vigilanza del paese di origine eserciti la vigilanza su base consolidata globale.
11. L'autorità concedente l'autorizzazione o l'autorità di vigilanza dispone di politiche e processi per monitorare i progressi compiuti dalle nuove banche nel raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici, e per accertare il rispetto dei requisiti prudenziali delineati nell'autorizzazione all'esercizio.

#### **Principio 6 – Trasferimento di partecipazioni significative**

L'autorità di vigilanza<sup>31</sup> ha il potere di vagliare, respingere e sottoporre a condizioni prudenziali le proposte di trasferire a terzi quote significative di proprietà o partecipazioni di controllo detenute, per via diretta o indiretta, in banche esistenti.

(Documenti di riferimento<sup>32</sup>: *Strutture bancarie a controllo parallelo*, gennaio 2003; *Società bancarie di comodo ed entità puramente contabili*, gennaio 2003)

#### **Criteria essenziali**

1. Le leggi o i regolamenti contengono una chiara definizione di "partecipazione significativa" e di "partecipazione di controllo".
2. Esiste l'obbligo di ottenere l'approvazione dell'autorità di vigilanza ovvero di dare immediata notifica nel caso di cambiamenti che comportino un passaggio di proprietà, compresa la proprietà effettiva, o l'esercizio di diritti di voto al di sopra di una determinata soglia, o ancora un cambiamento nella partecipazione di controllo.
3. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di respingere i cambiamenti proposti relativamente a partecipazioni significative, compresi i cambiamenti nella proprietà effettiva, o a partecipazioni di controllo, ovvero di prevenire l'esercizio di diritti di

---

<sup>30</sup> Cfr. il Principio 29.

<sup>31</sup> Sebbene nell'intero Principio 6 venga utilizzato il termine "autorità di vigilanza", il Comitato riconosce che in alcuni paesi le questioni ivi trattate potrebbero essere di competenza di un organo di autorizzazione distinto.

<sup>32</sup> Se non altrimenti specificato, tutti i documenti di riferimento sono documenti del CBVB.

voto relativamente a investimenti di questo tipo al fine di garantire che ogni eventuale cambiamento di partecipazioni significative rispetti criteri comparabili con quelli utilizzati per autorizzare le banche all'esercizio. Laddove accerti che il cambiamento si basa su informazioni false, l'autorità di vigilanza ha la facoltà di respingerlo, modificarlo o annullarlo.

4. L'autorità di vigilanza ottiene dalle banche, mediante segnalazioni periodiche o ispezioni in loco, i nominativi e l'ammontare delle quote di tutti gli azionisti significativi o di coloro che esercitano il controllo, compresi i proprietari effettivi delle azioni detenute da rappresentanti, depositari o per il tramite di veicoli che potrebbero essere utilizzati per dissimulare i titolari della proprietà.
5. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di prendere i provvedimenti opportuni per modificare, annullare o gestire in altro modo i cambiamenti nelle partecipazioni di controllo intervenuti senza essere stati debitamente notificati o approvati dall'autorità di vigilanza stessa.
6. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza impongono alle banche di notificare l'autorità di vigilanza non appena vengano a conoscenza di informazioni di rilievo che potrebbero influire negativamente sull'idoneità di un importante azionista o del titolare di una partecipazione di controllo.

### **Principio 7 – Acquisizioni rilevanti**

L'autorità di vigilanza ha il potere di approvare o respingere (ovvero di raccomandare l'approvazione o il respingimento di), alla luce di criteri prestabiliti, le acquisizioni o gli investimenti rilevanti di una banca, compresi quelli mirati allo stabilimento di strutture operative all'estero, di sottoporre tali acquisizioni o investimenti a condizioni prudenziali, nonché di verificare che le affiliazioni e le strutture societarie risultanti da tali operazioni non esponano la banca a rischi eccessivi né ostacolano una vigilanza efficace.

#### ***Criteri essenziali***

1. Le leggi o i regolamenti specificano chiaramente:
  - a) i tipi e gli importi (assoluti e/o in rapporto al capitale della banca) delle acquisizioni e degli investimenti che richiedono la previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza;
  - b) le fattispecie in cui è sufficiente la notifica successiva all'acquisizione o all'investimento. Tali fattispecie consistono prevalentemente di operazioni strettamente collegate all'attività bancaria e aventi dimensioni esigue in rapporto al capitale della banca.
2. Le leggi o i regolamenti forniscono i criteri in base ai quali valutare le singole proposte.
3. Coerentemente con i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i criteri oggettivi impiegati dall'autorità di vigilanza stabiliscono fra le altre cose che le acquisizioni e gli investimenti nuovi non devono esporre la banca a rischi indebiti né ostacolare l'esercizio di un'efficace vigilanza. L'autorità di vigilanza accerta inoltre, ove del caso, che le acquisizioni e gli investimenti nuovi non saranno di impedimento

all'efficace applicazione di misure correttive in futuro<sup>33</sup>. L'autorità di vigilanza può vietare alle banche di effettuare acquisizioni/investimenti rilevanti (compreso l'avvio di operazioni bancarie transfrontaliere) in paesi le cui leggi o regolamenti impediscono il flusso di informazioni ritenute necessarie per un'adeguata vigilanza consolidata. L'autorità di vigilanza tiene conto dell'efficacia della vigilanza nel paese ospitante nonché della propria capacità di esercitare la vigilanza su base consolidata.

4. L'autorità di vigilanza accerta che la banca dispone fin dall'inizio di risorse finanziarie, manageriali e organizzative adeguate a gestire l'acquisizione/investimento.
5. L'autorità di vigilanza è cosciente dei rischi che le operazioni non bancarie possono comportare per un gruppo bancario e dispone di mezzi per prendere provvedimenti finalizzati ad attenuare tali rischi. Prima di consentire l'investimento in operazioni non bancarie, l'autorità di vigilanza valuta la capacità della banca di gestire tali rischi.

### **Criterio accessorio**

1. L'autorità di vigilanza verifica le acquisizioni o gli investimenti rilevanti effettuati nel gruppo bancario da altre entità, al fine di accertare che tali operazioni non espongono la banca a rischi indebiti né ostacolano l'esercizio di un'efficace vigilanza. L'autorità di vigilanza accerta inoltre, ove opportuno, che le acquisizioni e gli investimenti nuovi non saranno di impedimento all'efficace applicazione di misure correttive in futuro<sup>34</sup>. Ove necessario, l'autorità di vigilanza è in grado di gestire efficacemente i rischi che tali acquisizioni o investimenti creano per la banca.

### **Principio 8 – Approccio prudenziale**

Un sistema di vigilanza bancaria efficace richiede che l'autorità di vigilanza: elabori e mantenga nel tempo una valutazione prospettica del profilo di rischio delle singole banche e dei gruppi bancari, commisurata alla loro rilevanza sistemica; individui, valuti e affronti i rischi derivanti dalle banche e dal sistema bancario nel suo complesso; disponga di un sistema di intervento precoce; disponga di piani di intervento, condivisi con le altre autorità competenti, per l'ordinata risoluzione delle crisi nel caso in cui una banca si renda insolvente.

### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza impiega una metodologia per accertare e valutare su base continuativa la natura, l'impatto e l'estensione dei rischi:
  - a) cui sono esposte le banche o i gruppi bancari, compresi i rischi posti dalle entità del gruppo più ampio;
  - b) che le banche o i gruppi bancari pongono per la sicurezza e la solidità del sistema bancario.

---

<sup>33</sup> In caso di acquisizioni rilevanti, tale accertamento potrebbe ad esempio verificare che l'acquisizione o l'investimento non crei ostacoli all'ordinata risoluzione delle eventuali crisi presso la banca.

<sup>34</sup> Cfr. la nota 33 relativa al Principio 7, criterio essenziale 3.

La metodologia considera, fra le altre cose, l'oggetto dell'attività aziendale, la struttura di gruppo, il profilo di rischio, il sistema di controlli interni e la fattibilità di interventi di risoluzione delle crisi, e permette di effettuare confronti fra banche. La frequenza e l'intensità della vigilanza sulle singole banche e sui gruppi bancari ricalcano i risultati di questa analisi.

2. L'autorità di vigilanza dispone di processi per comprendere il profilo di rischio delle banche e dei gruppi bancari e impiega una metodologia ben definita per delineare un quadro prospettico di tale profilo. La natura dell'attività di vigilanza sulle singole banche si basa sui risultati di questa analisi.
3. L'autorità di vigilanza valuta l'osservanza delle disposizioni prudenziali e di altri obblighi giuridici da parte delle banche e dei gruppi bancari.
4. L'autorità di vigilanza tiene conto del contesto macroeconomico nella valutazione dei rischi delle banche e dei gruppi bancari. Tiene conto inoltre degli sviluppi in altri settori, ad esempio per quanto riguarda le istituzioni finanziarie non bancarie, mediante frequenti contatti con le rispettive autorità di regolamentazione.
5. L'autorità di vigilanza, in collaborazione con le altre autorità competenti, individua, monitora e valuta l'emergere di rischi, tendenze e concentrazioni all'interno dell'intero sistema bancario. Essa considera, fra l'altro, le attività deteriorate e le fonti di liquidità delle banche (come ad esempio le condizioni e i costi della provvista in moneta locale e in valuta). L'autorità di vigilanza integra questa analisi nella valutazione delle banche e dei gruppi bancari e prende autonomamente l'iniziativa di affrontare eventuali gravi minacce per la stabilità del sistema bancario. L'autorità di vigilanza comunica alle altre autorità competenti per la stabilità del sistema finanziario eventuali tendenze o rischi significativi emergenti in relazione al settore bancario.
6. Attingendo alle informazioni fornite dalla banca e dalle altre autorità nazionali di supervisione, l'autorità di vigilanza, in collaborazione con l'autorità di risoluzione delle crisi, valuta ove necessario la fattibilità di interventi di risoluzione delle crisi presso la banca, tenendo conto del profilo di rischio e della rilevanza sistemica di quest'ultima. Qualora vengano individuati presso la banca in esame elementi di ostacolo a un'ordinata risoluzione, l'autorità di vigilanza richiede alla banca di prendere provvedimenti appropriati, ad esempio modificando le strategie aziendali o gli assetti manageriali, operativi e proprietari, nonché le procedure interne. Questo tipo di provvedimenti tiene conto dell'effetto prodotto sulla solidità e la stabilità dell'operatività corrente.
7. L'autorità di vigilanza dispone di un sistema o un processo chiaro per gestire le banche in momenti di tensione, che permetta di prendere in modo tempestivo le decisioni relative alla richiesta o all'avvio di provvedimenti di risanamento o risoluzione delle crisi.
8. Laddove venga a conoscenza dello svolgimento di attività di tipo bancario interamente o parzialmente al di fuori del perimetro regolamentare, l'autorità di vigilanza prende le misure appropriate per portare la questione all'attenzione dell'autorità competente. Laddove venga a conoscenza di una ristrutturazione effettuata da una banca al fine di aggirare il perimetro regolamentare, l'autorità di vigilanza prende i provvedimenti appropriati.

## Principio 9 – Metodi e strumenti prudenziali

L'autorità di vigilanza impiega una gamma appropriata di metodi e strumenti per dare applicazione all'approccio prudenziale e fa uso delle risorse prudenziali in modo proporzionale, commisurato al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica delle banche.

### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza ricorre a un'appropriata combinazione di ispezioni in loco<sup>35</sup> e controlli a distanza<sup>36</sup> per valutare le condizioni delle banche e dei gruppi bancari, il loro profilo di rischio, il sistema di controlli interni e le misure correttive eventualmente necessarie per appianare i timori di ordine prudenziale. L'esatta combinazione fra controlli a distanza e ispezioni in loco è determinata dalle particolari condizioni e circostanze del paese e della banca. L'autorità di vigilanza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dei controlli e delle ispezioni, nonché l'integrazione fra le funzioni a essi preposte, e modifica ove necessario il proprio approccio.
2. L'autorità di vigilanza dispone di un processo coerente per la pianificazione e l'esecuzione di attività in loco e a distanza. Esistono politiche e procedure atte a garantire che tali attività vengano condotte in modo esauriente e coerente, con chiarezza di responsabilità, obiettivi e risultati attesi, e che vi sia un efficace coordinamento e condivisione delle informazioni fra le funzioni preposte alle attività in loco da un lato, e alle attività a distanza dall'altro.
3. L'autorità di vigilanza ricorre a un'ampia gamma di informazioni per verificare e valutare periodicamente la sicurezza e la solidità delle banche, la stima dei rischi sostanziali e l'individuazione delle azioni correttive e prudenziali necessarie. Tali informazioni comprendono ad esempio le segnalazioni prudenziali, i resoconti statistici, le informazioni sulle entità collegate a una banca e le informazioni di dominio pubblico. L'autorità di vigilanza accerta che le informazioni fornite dalle banche sono affidabili<sup>37</sup> e ottiene, ove necessario, informazioni aggiuntive sulle banche e sulle entità a loro collegate.
4. L'autorità di vigilanza impiega un'ampia gamma di strumenti per verificare e valutare periodicamente la sicurezza e la solidità delle banche e del sistema bancario, come ad esempio:
  - a) l'analisi dei rendiconti finanziari e dei bilanci;
  - b) l'analisi dei modelli di business;
  - c) verifiche tra pari (peer review);
  - d) verifica dei risultati delle prove di stress effettuate dalle banche;

---

<sup>35</sup> Le ispezioni in loco sono uno strumento atto a: offrire una verifica indipendente dell'esistenza presso la banca di politiche, procedure e controlli adeguati; accertare che le segnalazioni delle banche sono affidabili; ottenere informazioni supplementari sulla banca e le società a essa collegate per la valutazione delle condizioni della banca; monitorare il seguito dato dalla banca a eventuali timori di natura prudenziale, ecc.

<sup>36</sup> I controlli a distanza sono uno strumento atto a: verificare ed esaminare le condizioni finanziarie della banca; effettuare ulteriori indagini su questioni da approfondire; individuare e valutare i rischi incipienti; contribuire alla definizione delle priorità e dell'oggetto di ulteriori verifiche in loco e a distanza, ecc.

<sup>37</sup> Cfr. il Principio 10.

- e) analisi del governo societario, compresi i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno.

L'autorità di vigilanza comunica opportunamente le proprie conclusioni alla banca e richiede a quest'ultima di prendere provvedimenti per attenuare eventuali vulnerabilità potenzialmente in grado di influire sulla sicurezza e la solidità. L'autorità di vigilanza si basa sulla propria analisi per decidere se e come dare seguito alla verifica.

5. L'autorità di vigilanza, unitamente alle altre autorità competenti, cerca di individuare, valutare e attenuare eventuali rischi emergenti presso le banche e nel sistema bancario nel suo complesso, ad esempio conducendo prove di stress prudenziali (su singole banche o a livello di sistema). L'autorità di vigilanza comunica opportunamente le proprie conclusioni alle banche o al settore e, all'occorrenza, richiede alle banche di prendere provvedimenti per attenuare le vulnerabilità potenzialmente in grado di influire sulla stabilità del sistema bancario. L'autorità di vigilanza si basa sulla propria analisi per decidere se e come dare seguito alla verifica.
6. L'autorità di vigilanza esamina il lavoro svolto dalla funzione di revisione interna delle banche e valuta se, e in che misura, può affidarsi ai revisori interni per individuare le aree di possibile rischio.
7. L'autorità di vigilanza mantiene contatti con il consiglio di amministrazione, i consiglieri non esecutivi e l'alta e media direzione della Banca (compresi i responsabili delle singole unità operative e delle funzioni di controllo) con una frequenza tale da consentire la comprensione e la valutazione di aspetti quali la strategia, la struttura di gruppo, il governo societario, i risultati finanziari, l'adeguatezza patrimoniale, la liquidità, la qualità dell'attivo, i sistemi di gestione dei rischi e i controlli interni. Ove necessario, l'autorità di vigilanza interpella il consiglio di amministrazione e l'alta direzione circa le ipotesi formulate per la definizione delle strategie e dei modelli di business.
8. L'autorità di vigilanza comunica tempestivamente alla banca i risultati delle analisi prudenziali condotte in loco e a distanza mediante rapporti scritti, ovvero colloqui o incontri con la direzione della banca. L'autorità di vigilanza incontra all'occorrenza l'alta direzione e il consiglio di amministrazione della Banca per discutere dei risultati delle indagini prudenziali e delle revisioni esterne. Ove necessario, l'autorità di vigilanza incontra inoltre separatamente i consiglieri indipendenti della banca.
9. L'autorità di vigilanza dà opportunamente e tempestivamente seguito alle proprie analisi per verificare che le banche abbiano dato risposta ai timori di natura prudenziale o adempiuto i requisiti a esse comunicati. Ciò prevede altresì che vengano portati all'attenzione del livello appropriato dell'autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione della banca i casi in cui le azioni concordate non sono state intraprese in modo adeguato o tempestivo.
10. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di notificare anticipatamente eventuali cambiamenti rilevanti nelle loro attività, struttura e condizioni generali, nonché, non appena ne vengano a conoscenza, eventuali importanti sviluppi avversi, compresa l'infrazione di obblighi legali o prudenziali.
11. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di ricorrere a parti terze indipendenti, come società di revisione, a condizione che esista un mandato chiaro e dettagliato per il lavoro da svolgere. L'autorità di vigilanza non può tuttavia affidare a terzi le proprie funzioni prudenziali. Qualora ricorra a terzi, l'autorità di vigilanza valuta se i risultati

del loro lavoro siano sufficientemente affidabili e tiene conto dei fattori soggettivi che potrebbero influenzarne l'attività.

12. L'autorità di vigilanza dispone di un sistema informativo adeguato che facilita il trattamento, il monitoraggio e l'analisi delle informazioni prudenziali. Tale sistema agevola l'individuazione degli ambiti dove è necessario un ulteriore intervento.

### **Criterion accessorio**

1. L'autorità di vigilanza dispone di un sistema per la verifica indipendente periodica, ad esempio da parte della funzione di revisione interna o da parte di terzi, dell'adeguatezza e dell'efficacia della gamma di strumenti prudenziali a sua disposizione nonché del loro impiego, ed effettua i cambiamenti ritenuti opportuni.

### **Principio 10 – Segnalazioni prudenziali**

L'autorità di vigilanza acquisisce, esamina e analizza le segnalazioni prudenziali e le informazioni statistiche<sup>38</sup> fornite dalle banche su base singola e su base consolidata, e verifica tali segnalazioni in modo indipendente, mediante ispezioni in loco o il ricorso a esperti esterni.

### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza ha la facoltà<sup>39</sup> di esigere che le banche presentino su richiesta e/o su base periodica informazioni relative alle condizioni finanziarie, ai risultati e ai rischi sia della singola banca sia del gruppo consolidato. Tali informazioni comprendono ad esempio le attività e passività in bilancio e fuori bilancio, i profitti e le perdite, l'adeguatezza patrimoniale, la liquidità, i grandi fidi, le concentrazioni di rischio (per settore economico, area geografica e valuta), la qualità dell'attivo, gli accantonamenti per perdite su crediti, le transazioni con parti collegate, il rischio di tasso di interesse e i rischi di mercato.
2. L'autorità di vigilanza fornisce istruzioni che descrivono chiaramente i criteri contabili da applicare nella predisposizione delle segnalazioni prudenziali. Tali criteri si basano su principi e norme contabili ampiamente diffusi a livello internazionale.
3. L'autorità di vigilanza prescrive alle banche di dotarsi di solide strutture di governo societario e di processi di controllo delle metodologie impiegate ai fini di valutazione. La misurazione del fair value si basa ogniqualvolta possibile su input pertinenti e affidabili e viene effettuata in modo coerente ai fini della gestione dei rischi e della rendicontazione. Il sistema di valutazione e le procedure di controllo sono sottoposte a un'adeguata convalida e verifica indipendente, effettuata internamente o da esperti esterni. L'autorità di vigilanza accerta che la valutazione impiegata a fini regolamentari è attendibile e prudente. Qualora constati che le valutazioni non sono sufficientemente prudenti, l'autorità di vigilanza richiede alla banca di modificare la rendicontazione ai fini dell'adeguatezza patrimoniale o a fini regolamentari.

---

<sup>38</sup> Nell'ambito di questo Principio, le "segnalazioni prudenziali e informazioni statistiche" sono da intendersi come distinte e complementari rispetto alle segnalazioni contabili obbligatorie. Le prime sono appunto oggetto del presente Principio, mentre le seconde sono trattate nell'ambito del Principio 27.

<sup>39</sup> Cfr. il Principio 2.

4. L'autorità di vigilanza riceve informazioni dalle banche e le analizza con una periodicità adeguata alla natura delle informazioni richieste, nonché al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca.
5. Al fine di poter confrontare in modo significativo banche e gruppi bancari diversi, l'autorità di vigilanza raccoglie i dati di tutte le banche e le entità rilevanti rientranti nel perimetro della vigilanza consolidata in modo comparabile e con riferimento alle stesse date (dati di stock) e agli stessi periodi (dati di flusso).
6. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di richiedere e ottenere dalle banche e da ogni altra entità del gruppo, a prescindere dall'attività da essa svolta, tutte le informazioni che ritenga rilevanti per le condizioni della banca o del gruppo bancario, o per la valutazione dei rischi della banca o del gruppo bancario, ovvero necessarie ai fini della pianificazione di interventi di risoluzione delle crisi. Tali informazioni comprendono quelle riservate alla direzione.
7. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, l'autorità di vigilanza ha la facoltà di accedere<sup>40</sup> a tutti i documenti della banca. Ove necessario, l'autorità di vigilanza gode parimenti di accesso al consiglio di amministrazione, alla direzione e al personale della banca.
8. L'autorità di vigilanza dispone di mezzi per garantire l'osservanza del requisito di presentazione tempestiva e accurata delle informazioni. L'autorità di vigilanza determina quale livello gerarchico dell'alta direzione della banca debba rispondere dell'accuratezza delle segnalazioni di vigilanza, impone sanzioni in caso di segnalazioni fuorvianti o persistentemente errate e richiede che le informazioni inaccurate vengano corrette.
9. L'autorità di vigilanza ricorre a politiche e procedure per determinare la validità e l'integrità delle informazioni prudenziali. Esse comprendono un programma per la verifica periodica delle segnalazioni di vigilanza da parte del personale dell'autorità di vigilanza stessa o da parte di esperti esterni<sup>41</sup>.
10. Qualora ricorra a esperti esterni per l'espletamento di compiti di vigilanza, l'autorità di vigilanza definisce e documenta chiaramente i ruoli e le responsabilità degli esperti esterni<sup>42</sup>, compreso l'oggetto del loro lavoro. Essa valuta inoltre l'idoneità degli esperti a svolgere i compiti specificati e la qualità del loro lavoro, e considera eventuali conflitti di interessi che potrebbero influenzarne i risultati/le raccomandazioni. È possibile ricorrere a esperti esterni per attività routinarie di convalida o per analizzare aspetti specifici delle operazioni di una banca.
11. L'autorità di vigilanza chiede agli esperti esterni di portare prontamente alla sua attenzione ogni eventuale lacuna rilevante riscontrata durante i lavori da loro effettuati a fini prudenziali.

---

<sup>40</sup> Cfr. il Principio 1, criterio essenziale 5.

<sup>41</sup> Ad esempio revisori esterni o altre parti esterne qualificate, incaricate sulla scorta di un mandato appropriato e soggette agli opportuni obblighi di riservatezza.

<sup>42</sup> Ad esempio revisori esterni o altre parti esterne qualificate, incaricate sulla scorta di un mandato appropriato e soggette agli opportuni vincoli di riservatezza. Esiste la possibilità che siano esperti esterni a effettuare le verifiche che utilizzerà l'autorità di vigilanza, ma è in definitiva quest'ultima che deve essere soddisfatta dei risultati delle verifiche condotte dagli esperti esterni.

12. L'autorità di vigilanza dispone di un processo per verificare periodicamente le informazioni raccolte al fine di accertare che rispondono alle esigenze prudenziali.

### **Principio 11 – Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza**

L'autorità di vigilanza interviene rapidamente in caso di prassi o attività poco sicure o imprudenti che potrebbero creare rischi per le banche o il sistema bancario. L'autorità di vigilanza dispone di una gamma adeguata di strumenti prudenziali per consentire la tempestiva adozione di misure correttive, compreso il potere di revocare o raccomandare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

(Documento di riferimento: *Strutture bancarie a controllo parallelo*, gennaio 2003).

#### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza comunica rapidamente eventuali timori di ordine prudenziale alla direzione o, ove opportuno, al consiglio di amministrazione della banca e richiede che tali timori vengano prontamente affrontati. Qualora esiga da una banca provvedimenti correttivi significativi, l'autorità di vigilanza li descrive in un documento redatto all'attenzione del consiglio di amministrazione della banca. L'autorità di vigilanza richiede alla banca di presentare periodicamente rapporti sui progressi compiuti e verifica che i provvedimenti correttivi siano pienamente soddisfacenti. L'autorità di vigilanza segue regolarmente le problematiche individuate fino alla loro risoluzione.
2. L'autorità di vigilanza dispone<sup>43</sup> di una gamma adeguata di strumenti prudenziali da impiegare qualora, a suo giudizio, una banca non stia rispettando le leggi, i regolamenti o le prescrizioni prudenziali, adotti prassi poco sicure o imprudenti, o partecipi ad attività che potrebbero creare rischi per la banca o il sistema bancario, ovvero qualora siano altrimenti a repentaglio gli interessi dei depositanti.
3. L'autorità di vigilanza ha il potere di intervenire qualora una banca scenda al di sotto dei requisiti regolamentari minimi stabiliti, compresi i coefficienti obbligatori o altre misure regolamentari. L'autorità di vigilanza ha il potere di intervenire precocemente per richiedere a una banca provvedimenti volti a evitare che i suoi coefficienti scendano al livello minimo prescritto dalla regolamentazione. In questo tipo di situazioni, l'autorità di vigilanza ha molteplici opzioni a sua disposizione.
4. L'autorità di vigilanza dispone di un'ampia gamma di misure possibili per affrontare precocemente il tipo di situazioni descritto al precedente criterio 2. Tali misure comprendono la facoltà di richiedere a una banca provvedimenti correttivi tempestivi o quella di imporre sanzioni in tempi rapidi. Nei fatti, le misure adottate sono commisurate alla gravità della situazione. L'autorità di vigilanza fissa chiari obiettivi prudenziali o descrive i provvedimenti da prendere, come ad esempio: restrizioni all'operatività corrente della banca; imposizione di limiti e requisiti prudenziali più stringenti; sospensione del processo di autorizzazione di nuove attività o acquisizioni; restrizione o sospensione dei pagamenti agli azionisti o del riacquisto di azioni proprie; imposizione di restrizioni al trasferimento di attività; messa al bando di singoli individui dal settore bancario; sostituzione dei manager, consiglieri

---

<sup>43</sup> Cfr. il Principio 1.

o proprietari effettivi o limitazione dei loro poteri; agevolazione dell'acquisizione da parte di, o della fusione con, un'istituzione in migliore stato di salute; assunzione temporanea della gestione della banca; revoca o raccomandazione di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

5. L'autorità di vigilanza applica sanzioni non soltanto alla banca, ma anche, ove necessario, alla direzione e/o al consiglio di amministrazione, o agli individui che ne fanno parte.
6. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di prendere provvedimenti correttivi, compreso quello di isolare (c.d. ring-fencing) la banca dalle azioni della casa madre, delle filiazioni, delle strutture bancarie a controllo parallelo e di altre entità collegate che potrebbero pregiudicare la sicurezza e la solidità della banca o del sistema bancario.
7. L'autorità di vigilanza coopera e collabora con le autorità competenti per decidere i tempi e le modalità per procedere alla risoluzione ordinata di situazioni problematiche gravi presso le banche (ad esempio mediante chiusura, assistenza alla ristrutturazione o fusione con un istituto più solido).

#### **Criteri accessori**

1. Le leggi o i regolamenti permettono di evitare che l'autorità di vigilanza ritardi indebitamente i provvedimenti correttivi del caso.
2. Allorché adotta formalmente provvedimenti correttivi nei confronti di una banca, l'autorità di vigilanza informa le autorità competenti per la sorveglianza sulle entità finanziarie non bancarie collegate e, ove appropriato, coordina le proprie azioni con tali autorità.

#### **Principio 12 – Vigilanza consolidata**

Ai fini della vigilanza bancaria è essenziale che l'autorità competente possa esercitare la vigilanza su un gruppo bancario su base consolidata, monitorando adeguatamente e, ove appropriato, sottoponendo a regole prudenziali tutti gli aspetti dell'operatività del gruppo a livello mondiale<sup>44</sup>.

(Documenti di riferimento: *Home-host information sharing for effective Basel II implementation*, giugno 2006<sup>45</sup>; *Vigilanza sull'attività bancaria all'estero*, ottobre 1996; *Requisiti minimi per la vigilanza sui gruppi bancari internazionali e i loro stabilimenti esteri*, luglio 1992; *Principi per la vigilanza sugli stabilimenti esteri delle banche*, maggio 1983; *Vigilanza consolidata sull'attività internazionale delle banche*, marzo 1979)

#### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza ha una buona comprensione della struttura complessiva del gruppo bancario e conosce tutte le operazioni rilevanti (comprese quelle non

---

<sup>44</sup> Cfr. la nota 19 relativa al Principio 1.

<sup>45</sup> In sede di valutazione della conformità con i Principi fondamentali, questo documento di riferimento rileva soltanto per le banche e i paesi che applicano Basilea 2.

bancarie) condotte dalle entità del gruppo in generale, a livello sia nazionale sia internazionale. L'autorità di vigilanza è a conoscenza delle modalità di gestione dei rischi a livello di gruppo ed è in grado di farsi un'opinione in materia, e prende provvedimenti nel caso in cui i rischi rivenienti dal gruppo bancario e da altre entità del gruppo più ampio, in particolare i rischi di contagio e di reputazione, possono pregiudicare la sicurezza e la solidità della banca e del sistema bancario.

2. L'autorità di vigilanza prescrive requisiti prudenziali e raccoglie e analizza su base consolidata di gruppo bancario dati finanziari e di altro tipo in ambiti quali l'adeguatezza patrimoniale, la liquidità, i grandi fidi, le esposizioni verso parti collegate, i massimali creditizi e la struttura di gruppo.
3. L'autorità di vigilanza verifica l'adeguatezza della sorveglianza sull'operatività estera di una banca da parte della direzione (della banca madre o della sede centrale e, ove applicabile, della società holding), tenuto conto del profilo di rischio e della rilevanza sistemica, e l'assenza di ostacoli nei paesi ospitanti che impediscano alla banca madre di avere accesso a tutte le informazioni rilevanti relative alle filiali e filiazioni estere. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le politiche e i processi delle banche prevedono che il management locale responsabile di operazioni internazionali abbia le competenze necessarie per gestire tali operazioni in modo sicuro e prudente, e in conformità con i requisiti prudenziali e regolamentari. L'autorità di vigilanza del paese di origine tiene conto dell'efficacia della vigilanza nei paesi dove le banche di sua competenza hanno un'operatività significativa.
4. L'autorità di vigilanza del paese di origine visita periodicamente le succursali estere, nei luoghi e con la frequenza opportuni, considerati il profilo di rischio e la rilevanza sistemica dell'operatività estera. Nel corso di queste visite incontra le autorità di vigilanza dei paesi ospitanti. L'autorità di vigilanza dispone di una politica per valutare la necessità di condurre ispezioni in loco dell'operatività estera di una banca, o di richiedere segnalazioni supplementari, e dispone del potere e delle risorse per fare ciò nei modi e nei tempi appropriati.
5. L'autorità di vigilanza esamina le principali operazioni delle case madri e delle società loro affiliate che abbiano un impatto rilevante per la sicurezza e la solidità della banca e del gruppo bancario, e prende i provvedimenti prudenziali del caso.
6. L'autorità di vigilanza restringe la gamma di operazioni e le sedi di attività possibili del gruppo consolidato (compreso mediante la chiusura di succursali estere) qualora accerti che:
  - a) la sicurezza e la solidità della banca e del gruppo bancario sono compromesse poiché le attività svolte espongono la banca o il gruppo bancario a rischi eccessivi e/o non sono gestite adeguatamente;
  - b) la vigilanza esercitata da altre autorità non è adeguata, considerati i rischi dell'attività svolta; e/o
  - c) l'esercizio di un'efficace vigilanza su base consolidata risulta ostacolato.
7. Oltre a effettuare la vigilanza su base consolidata, l'autorità di vigilanza competente vigila altresì sulle singole banche del gruppo. L'autorità di vigilanza competente

vigila su ciascuna banca su base individuale ed è consapevole delle relazioni che essa intrattiene con gli altri membri del gruppo<sup>46</sup>.

### **Criterion accessorio**

1. Nei paesi in cui le banche possono essere di proprietà di imprese, l'autorità di vigilanza ha il potere di imporre e far rispettare requisiti di professionalità e onorabilità per i proprietari e per l'alta direzione delle case madri.

### **Principio 13 – Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante**

Le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante di gruppi bancari internazionali condividono le informazioni e cooperano affinché la vigilanza sul gruppo e sulle entità che lo formano e la gestione delle situazioni di crisi siano efficaci. Le autorità di vigilanza esigono che le attività esercitate nelle proprie giurisdizioni da banche estere siano sottoposte agli stessi standard vigenti per le istituzioni nazionali.

(Documenti di riferimento: FSB, *Key Attributes for Effective Resolution Regimes*, novembre 2011; *Good practice principles on supervisory colleges*, ottobre 2010; *Home-host information sharing for effective Basel II implementation*, giugno 2006<sup>47</sup>; *Principi informativi per l'applicazione del Nuovo Accordo su base internazionale*, agosto 2003; *Società bancarie di comodo ed entità puramente contabili*, gennaio 2003; *Report on Cross-Border Banking Supervision*, giugno 1996; *Flussi di informazioni fra le autorità di vigilanza bancaria*, aprile 1990; *Principi per la vigilanza sugli stabilimenti esteri delle banche (Concordato)*, maggio 1983)

### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza del paese di origine istituisce collegi dei supervisori per le singole banche all'interno di gruppi bancari aventi un'importante operatività estera, al fine di accrescere l'efficacia della propria vigilanza, tenendo conto del profilo di rischio e della rilevanza sistemica del gruppo bancario e delle corrispondenti esigenze delle autorità di supervisione. Nell'accezione più ampia, l'autorità di vigilanza del paese che ospita un'importante succursale o affiliata e, di conseguenza, condivide l'interesse per un'efficace sorveglianza sul gruppo bancario, è membro del collegio. La struttura del collegio rispecchia la natura del gruppo bancario e le esigenze delle autorità di vigilanza competenti.
2. Le autorità di vigilanza del paese di origine e dei paesi ospitanti condividono le informazioni in modo tempestivo, coerentemente con i loro ruoli e responsabilità rispettivi, sia bilateralmente sia per il tramite dei collegi. Le informazioni condivise comprendono quelle relative ai rischi sostanziali e alle prassi di gestione dei rischi del gruppo bancario<sup>48</sup> e alle valutazioni effettuate dalle autorità di vigilanza competenti in merito alla sicurezza e alla solidità delle entità del caso situate nelle

---

<sup>46</sup> Cfr. il Principio 16, criterio accessorio 2.

<sup>47</sup> In sede di valutazione della conformità con i Principi fondamentali, questo documento di riferimento rileva soltanto per le banche e i paesi che applicano Basilea 2.

<sup>48</sup> Per maggiori dettagli in merito alle informazioni che ci si aspetta siano condivise, cfr. *Illustrative example of information exchange in colleges* all'interno di *Good practice principles on supervisory colleges* pubblicato dal CBVB nell'ottobre 2010.

loro giurisdizioni. Esistono accordi informali o formali (come protocolli di intesa) che consentono lo scambio di informazioni riservate.

3. Le autorità di vigilanza del paese di origine e dei paesi ospitanti coordinano e pianificano le attività di supervisione o collaborano direttamente negli ambiti di comune interesse al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della vigilanza sui gruppi bancari transfrontalieri.
4. L'autorità del paese di origine concorda una strategia di comunicazione con le autorità competenti dei paesi ospitanti. L'ambito di applicazione e la natura della strategia riflettono il profilo di rischio e la rilevanza sistemica dell'operatività transfrontaliera della banca o del gruppo bancario. Le autorità di vigilanza del paese di origine e dei paesi ospitanti si accordano inoltre, ove appropriato, sulla comunicazione alle banche dei pareri e dei risultati delle attività congiunte e degli incontri dei collegi, al fine di assicurare la coerenza dei messaggi sulle questioni relative all'intero gruppo.
5. Ove appropriato, considerati il profilo di rischio e la rilevanza sistemica della banca, l'autorità di vigilanza del paese di origine, in collaborazione con le autorità di risoluzione delle crisi della stessa giurisdizione, elabora un assetto per la cooperazione e il coordinamento in situazione di crisi transfrontaliera fra le autorità competenti del paese di origine e dei paesi ospitanti. Le autorità competenti condividono precocemente le informazioni di preparazione alle crisi, in modo da non compromettere seriamente le prospettive di un buon esito della risoluzione e nel rispetto delle regole di riservatezza.
6. Ove opportuno, considerati il profilo di rischio e la rilevanza sistemica della banca, l'autorità di vigilanza del paese di origine, in collaborazione con le autorità di risoluzione delle crisi della stessa giurisdizione e con le autorità competenti dei paesi ospitanti, elabora un piano per la risoluzione delle crisi del gruppo. Le autorità competenti condividono tutte le informazioni necessarie all'elaborazione e al mantenimento di un piano credibile di risoluzione delle crisi. Le autorità di vigilanza allertano e consultano senza indugio le autorità competenti (sia nel paese di origine sia nei paesi ospitanti) al momento di prendere provvedimenti in materia di risanamento o risoluzione.
7. Le leggi o i regolamenti nazionali dei paesi ospitanti prevedono che le operazioni transfrontaliere delle banche estere siano sottoposte a requisiti prudenziali, ispettivi e di rendicontazione regolamentare analoghi a quelli delle banche nazionali.
8. All'autorità di vigilanza del paese di origine viene garantito l'accesso ai locali delle succursali e affiliate estere di un gruppo bancario al fine di agevolare la valutazione della sicurezza e della solidità del gruppo, nonché dell'osservanza dei requisiti di diligenza nei confronti della clientela. L'autorità di vigilanza del paese di origine informa le corrispondenti autorità dei paesi ospitanti dell'intenzione di effettuare ispezioni presso le succursali e affiliate estere dei gruppi bancari.
9. L'autorità di vigilanza del paese ospitante vigila sulle entità contabili in conformità con i principi concordati a livello internazionale. L'autorità di vigilanza non autorizza l'istituzione di società bancarie di comodo, né consente che tali entità continuino a operare.
10. L'autorità di vigilanza, prima di prendere provvedimenti rilevanti sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di vigilanza, consulta nella misura del possibile quest'ultima autorità.

## Norme e requisiti prudenziali

### Principio 14 – Governo societario

L'autorità di vigilanza accerta che le banche e i gruppi bancari dispongono di solide politiche e procedure di governo societario riguardo, ad esempio, la direzione strategica, la struttura organizzativa e di gruppo, il sistema dei controlli, le responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione<sup>49</sup> e la remunerazione. Queste politiche e procedure sono commisurate al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca.

(Documenti di riferimento: *Principles for enhancing corporate governance*, ottobre 2010; *Compensation principles and standards assessment methodology*, gennaio 2010)

#### Criteria essenziali

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza stabiliscono le responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione della banca sotto il profilo del governo societario al fine di garantire un controllo efficace sull'intera attività della banca. L'autorità di vigilanza fornisce alle banche e ai gruppi bancari indicazioni di massima per un sano governo societario.
2. L'autorità di vigilanza valuta periodicamente le politiche e le prassi di governo societario di una banca, e la loro attuazione, accertandosi che siano solide e commisurate al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca. L'autorità di vigilanza richiede alle banche e ai gruppi bancari di rimediare senza indugio alle eventuali carenze riscontrate.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le strutture e i processi di governo per la nomina e la designazione dei consiglieri sono adeguati, a livello sia di banca sia di gruppo bancario. Il consiglio di amministrazione comprende, ove opportuno, esperti non esecutivi. In linea con il profilo di rischio e la rilevanza sistemica, le strutture del consiglio di amministrazione prevedono comitati per la revisione, per la supervisione dei rischi e per le remunerazioni, dove siedono consiglieri esperti non esecutivi.
4. I membri del consiglio di amministrazione sono adeguatamente qualificati, efficaci ed esercitano il "dovere di diligenza" e il "dovere di lealtà"<sup>50</sup>.
5. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione approva la direzione strategica, la propensione al rischio<sup>51</sup> e la strategia di gestione dei rischi

---

<sup>49</sup> Cfr. la nota 27 relativa al Principio 5.

<sup>50</sup> L'OCSE (nel glossario dei termini relativi al governo societario contenuto in "Experiences from the Regional Corporate Governance Roundtables", 2003, [www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf)) definisce il "dovere di diligenza" come il "dovere dei consiglieri di agire su base informata e prudente nelle decisioni relative alla società. Spesso interpretato come l'obbligo, per i consiglieri, di gestire gli affari della società nello stesso modo in cui una persona prudente gestirebbe i propri affari. La portata di detto obbligo è sovente limitata dalla cosiddetta business judgement rule". L'OCSE definisce il "dovere di lealtà" come il "dovere dei consiglieri di agire nell'interesse della società e degli azionisti. Il dovere di lealtà dovrebbe impedire ai singoli consiglieri di agire nel proprio interesse, o nell'interesse di altri individui o gruppi, a scapito della società e dell'insieme degli azionisti".

<sup>51</sup> La "propensione al rischio" riflette il livello di rischio aggregato che il consiglio di amministrazione della banca è disposto ad assumere e a gestire nel perseguimento degli obiettivi aziendali della banca. Tale propensione può includere elementi sia quantitativi sia qualitativi, a seconda dei casi, ed è rilevabile mediante una gamma

della banca, nonché le politiche collegate, e vigila sulla loro attuazione, crea e comunica una cultura e dei valori aziendali (ad esempio mediante un codice di condotta) e stabilisce politiche in materia di conflitti di interessi, nonché un solido sistema di controlli.

6. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione della banca, fatti salvi i casi in cui le leggi o i regolamenti stabiliscano altrimenti, applica principi di professionalità e onorabilità nella selezione dell'alta direzione, dispone di piani di successione, e sorveglia attivamente e criticamente l'esecuzione da parte dell'alta direzione delle strategie definite dal consiglio di amministrazione stesso, compreso mediante il monitoraggio dell'attività dell'alta direzione a fronte dei criteri stabiliti al riguardo.
7. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione della banca sorveglia attivamente l'elaborazione e il funzionamento del sistema di retribuzione della banca e del gruppo bancario, e che tale sistema contiene gli incentivi appropriati, in linea con un'assunzione di rischio prudente. Il sistema di retribuzione, e gli standard di performance collegati, sono coerenti con gli obiettivi di lungo periodo e con la solidità finanziaria della banca, e vengono corretti in caso di lacune.
8. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca conoscono e comprendono la struttura operativa della banca e del gruppo bancario e i relativi rischi, compresi quelli derivanti dall'uso di strutture che ostacolano la trasparenza (ad esempio, strutture ad hoc o simili). L'autorità di vigilanza accerta che i rischi sono gestiti e, ove opportuno, attenuati in modo efficace.
9. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di richiedere che la composizione del consiglio di amministrazione della banca venga modificata qualora ritenga che uno o più individui al suo interno non svolgano i propri doveri in relazione al rispetto di questi criteri.

### **Criterio accessorio**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che la banca notifichi l'autorità di vigilanza non appena venga a conoscenza di informazioni rilevanti e attendibili che possano incidere negativamente sull'onorabilità e la professionalità di un membro del consiglio di amministrazione o dell'alta direzione della banca.

### **Principio 15 – Sistema di gestione dei rischi**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche<sup>52</sup> dispongono di un sistema complessivo di gestione dei rischi (che prevede fra l'altro la sorveglianza da parte del consiglio di

---

di misure. Nel presente documento i termini "propensione al rischio" e "tolleranza al rischio" vengono utilizzati come sinonimi.

<sup>52</sup> Ai fini di valutare la gestione dei rischi da parte delle banche con riferimento ai Principi 15-25, il sistema di gestione dei rischi della banca dovrebbe adottare relativamente all'esposizione al rischio un approccio integrato di "intera banca", che comprenda le singole linee di business e unità operative della banca. Qualora la banca sia membro di un gruppo societario, il sistema di gestione dei rischi dovrebbe in aggiunta estendersi all'esposizione al rischio sia delle varie parti sia del "gruppo bancario" nel suo complesso (cfr. la nota 19 relativa al Principio 1) e tenere conto dei rischi che interessano la banca o i membri del gruppo bancario per il tramite di altre entità del gruppo più ampio.

amministrazione e dell'alta direzione) per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare<sup>53</sup> tutti i rischi rilevanti e per stimare l'adeguatezza complessiva dei mezzi patrimoniali in relazione al proprio profilo di rischio e alle condizioni di mercato e macroeconomiche. Tale sistema comprende l'elaborazione e l'aggiornamento di dispositivi di emergenza (inclusi, ove richiesto, piani di recupero robusti e credibili) che tengono conto delle specificità della banca. Il sistema di gestione dei rischi è commisurato al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca<sup>54</sup>.

(Documenti di riferimento: *Principles for enhancing corporate governance*, ottobre 2010; *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009; *Principles for sound stress testing practices and supervision*, maggio 2009)

### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di adeguate strategie di gestione dei rischi approvate dal rispettivo consiglio di amministrazione, e che i consigli di amministrazione stabiliscono un grado appropriato di propensione al rischio per la definizione del livello di rischio che le banche sono disposte ad assumersi o a tollerare. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che il consiglio di amministrazione garantisce:
  - a) una sana cultura di gestione dei rischi condivisa dall'intera banca;
  - b) politiche e procedure di assunzione di rischio coerenti con la strategia di gestione dei rischi e il grado prescelto di propensione al rischio;
  - c) il riconoscimento delle incertezze inerenti alla misurazione dei rischi;
  - d) la definizione di limiti appropriati, coerenti con la propensione al rischio, il profilo di rischio e la solidità patrimoniale della banca, che siano compresi da, e regolarmente comunicati a, il personale interessato;
  - e) l'adozione, da parte dell'alta direzione, dei provvedimenti necessari per il monitoraggio e il controllo di tutti i rischi rilevanti, in linea con le strategie e la propensione al rischio concordate.
2. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di dotarsi di politiche e processi esaurienti di gestione dei rischi per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare tutti i rischi rilevanti. L'autorità di vigilanza accerta che tali processi siano adeguati per:
  - a) fornire un quadro esauriente del rischio a livello di intera banca in relazione a tutte le tipologie di rischio rilevanti;
  - b) il profilo di rischio e la rilevanza sistemica della banca;
  - c) valutare i rischi derivanti dall'influsso del contesto macroeconomico sui mercati in cui la banca opera e incorporare tali valutazioni nel processo di gestione dei rischi della banca.

---

<sup>53</sup> I requisiti esatti potrebbero in certa misura variare a seconda della tipologia di rischio (Principi 15-25), come attestano i documenti di riferimento pertinenti.

<sup>54</sup> Con riferimento a questo e ad altri Principi, va rilevato che, se da un lato spetta all'autorità di vigilanza accertare che le politiche e i processi di gestione dei rischi delle banche vengono rispettati, dall'altro lato la responsabilità di assicurare il loro rispetto rimane in capo al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca.

3. L'autorità di vigilanza accerta che le strategie, le politiche, i processi e i limiti definiti in materia di rischio sono:

- a) adeguatamente documentati;
- b) periodicamente rivisti e opportunamente modificati in caso di cambiamenti nella propensione al rischio, nel profilo di rischio o nelle condizioni macroeconomiche;
- c) comunicati all'interno della banca.

L'autorità di vigilanza accerta che le eccezioni riguardanti le politiche, i processi e i limiti stabiliti vengono adeguatamente esaminate e autorizzate all'appropriato livello dirigenziale e, se del caso, dal consiglio di amministrazione della banca.

4. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca ricevono informazioni sufficienti e hanno un'adeguata comprensione in merito alla natura e al livello dei rischi assunti dalla banca, nonché alle implicazioni di tali rischi per l'adeguatezza del patrimonio e della liquidità. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca analizzano periodicamente e comprendono le implicazioni e i limiti (comprese le incertezze inerenti alla misurazione dei rischi) delle informazioni che ricevono in merito alla gestione dei rischi.

5. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un processo interno adeguato per valutare la propria adeguatezza complessiva in termini di capitale e di liquidità in relazione alla loro propensione al rischio e al loro profilo di rischio. L'autorità di vigilanza verifica e valuta le analisi e le strategie interne della banca in materia di adeguatezza del capitale e della liquidità.

6. Laddove una banca utilizzi modelli per stimare le componenti di rischio, l'autorità di vigilanza accerta che:

- a) la banca rispetta i criteri prudenziali sull'impiego dei modelli;
- b) il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca comprendono i limiti e le incertezze inerenti ai risultati dei modelli e i rischi che inevitabilmente comporta il loro impiego;
- c) la banca effettua periodicamente una verifica e una convalida indipendente dei modelli.

L'autorità di vigilanza valuta se i risultati del modello offrano plausibilmente una rappresentazione ragionevole dei rischi assunti.

7. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi informativi adeguati (sia in circostanze normali sia in periodi di tensione) per misurare, valutare e segnalare le dimensioni, la composizione e la qualità delle esposizioni a livello di intera banca per la totalità delle tipologie di rischio, dei prodotti e delle controparti. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le segnalazioni al riguardo riflettono il profilo di rischio e le esigenze di capitale e di liquidità della banca, e vengono sottoposte in tempi adeguati al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca, in una forma appropriata per il loro uso.

8. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi adeguati per assicurare che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione

comprendano i rischi che comportano i nuovi prodotti<sup>55</sup>, le modifiche sostanziali di prodotti esistenti e le iniziative dirigenziali di largo respiro (come il cambiamento di sistemi, processi e modelli di business, ovvero importanti acquisizioni). L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione sono in grado di monitorare e gestire su base continuativa questi rischi. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le politiche e i processi della banca prevedono l'approvazione del consiglio di amministrazione o di un suo comitato specifico per l'avvio di attività rilevanti di questa natura.

9. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di una funzione di gestione dei rischi che si occupa di tutti i rischi sostanziali ed è dotata di risorse, indipendenza, autorità e accesso al consiglio di amministrazione in maniera sufficiente a svolgere con efficacia i propri compiti. L'autorità di vigilanza accerta che all'interno della banca i compiti di tale funzione sono nettamente separati dalle funzioni di assunzione del rischio e che tale funzione riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e all'alta direzione in merito alle esposizioni al rischio. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che la funzione di gestione dei rischi è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.
10. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di maggiori dimensioni e più complesse di dotarsi di un'unità specifica di gestione dei rischi sotto la sorveglianza del Chief Risk Officer (CRO) o della funzione corrispondente. La decisione di rimuovere il CRO dalla propria posizione, qualunque ne sia il motivo, dovrebbe avere la previa approvazione del consiglio di amministrazione e andrebbe generalmente resa nota al pubblico. La banca dovrebbe inoltre discutere i motivi di tale rimozione con l'autorità di vigilanza.
11. L'autorità di vigilanza emana standard relativi, in particolare, al rischio di credito, ai rischi di mercato, al rischio di liquidità, al rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario e al rischio operativo.
12. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di dotarsi, quale parte integrante del loro processo di gestione dei rischi, di adeguati dispositivi di emergenza per affrontare i potenziali rischi e assumere i provvedimenti appropriati nelle situazioni di tensione (comprese quelle in cui sia seriamente a repentaglio la continuità operativa delle banche stesse). Ove opportuno alla luce del profilo di rischio e della rilevanza sistemica della banca, tali dispositivi comprendono piani di recupero robusti e credibili che tengono conto delle specificità della banca. L'autorità di vigilanza, all'occorrenza in collaborazione con le autorità di risoluzione delle crisi, valuta l'adeguatezza dei dispositivi di emergenza delle banche (compresi eventuali piani di recupero) alla luce del profilo di rischio e rilevanza sistemica di queste ultime, e la loro probabile fattibilità in periodi di tensione. L'autorità di vigilanza sollecita miglioramenti nel caso siano individuate lacune.
13. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di dotarsi, quale parte integrante del loro processo di gestione dei rischi, di programmi di prove di stress prospettiche, commisurati al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica delle banche stesse. L'autorità di vigilanza valuta periodicamente il programma di prove di stress di una banca e accerta che esso considera tutte le fonti rilevanti di rischio e utilizza scenari avversi plausibili. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che la banca integra i risultati

---

<sup>55</sup> I nuovi prodotti possono essere elaborati dalla banca o da terzi, ovvero essere acquistati e distribuiti dalla banca.

delle prove nei suoi processi decisionali e di gestione dei rischi (compresi i dispositivi di emergenza), nonché nella valutazione dei livelli di capitale e di liquidità. Ove opportuno, la valutazione dell'autorità di vigilanza considera anche la misura in cui il programma di prove di stress:

- a) promuove l'individuazione e il controllo dei rischi a livello di intera banca;
- b) si basa su ipotesi adeguatamente severe e cerca di tenere conto degli effetti di retroazione e delle interazioni sistemiche fra i rischi;
- c) si avvantaggia della partecipazione attiva del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione;
- d) è appropriatamente documentato, rivisto e aggiornato.

L'autorità di vigilanza richiede azioni correttive qualora siano state individuate lacune nel programma di prove di stress di una banca o i risultati delle prove di stress non ricevano un'adeguata considerazione all'interno del processo decisionale della banca.

14. L'autorità di vigilanza valuta se le banche tengano adeguatamente conto dei rischi (compreso il loro impatto sulla liquidità) nei processi interni di determinazione dei prezzi, misurazione dei risultati reddituali e approvazione dei nuovi prodotti per tutte le attività operative rilevanti.

#### **Criterion accessorio**

1. L'autorità di vigilanza richiede che le banche si dotino di politiche e processi adeguati per valutare altri rischi rilevanti che non siano affrontati direttamente nei principi successivi, quali i rischi di reputazione e strategici.

#### **Principio 16 – Adeguatezza patrimoniale<sup>56</sup>**

L'autorità di vigilanza fissa requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale prudenti e appropriati, commisurati ai rischi assunti, e posti, dalle banche nel contesto delle condizioni di mercato e macroeconomiche in cui operano. L'autorità di vigilanza definisce le componenti del patrimonio, tenendo presente la loro idoneità ad assorbire perdite. Almeno per le banche con operatività internazionale, i requisiti patrimoniali non sono meno stringenti di quelli stabiliti dalle disposizioni di Basilea applicabili.

(Documenti di riferimento: *Revisions to the Basel II market risk framework*, febbraio 2011; *Requisiti minimi volti ad assicurare l'assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza*, gennaio 2011; *Trattamento patrimoniale delle esposizioni delle banche nei confronti di controparti centrali*, luglio 2012; *Sound practices for backtesting counterparty credit risk models*, dicembre 2010; *Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*, dicembre 2010; *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, dicembre 2010; *Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book*, luglio 2009; *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009; *Range of practices and issues in*

---

<sup>56</sup> I Principi fondamentali non prevedono l'obbligo da parte di una giurisdizione di applicare gli schemi di adeguatezza patrimoniale previsti da Basilea 1, Basilea 2 e/o Basilea 3. Il Comitato non ritiene che l'adozione delle disposizioni di Basilea sia un presupposto per l'osservanza dei Principi fondamentali; l'aderenza a tali schemi sarà richiesta soltanto alle giurisdizioni che dichiarano di averli liberamente adottati.

*economic capital frameworks*, marzo 2009; *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione (versione integrale)*, giugno 2006; *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, luglio 1988)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche calcolino e rispettino in via continuativa i requisiti patrimoniali prescritti, compresi i valori con riferimento ai quali una banca potrebbe essere sottoposta all'azione prudenziale. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza definiscono le componenti computabili nel patrimonio, assicurando che venga posta enfasi sugli elementi del patrimonio sempre a disposizione per assorbire le perdite in situazione di continuità di impresa.
2. Quantomeno per le banche con operatività internazionale<sup>57</sup>, la definizione di patrimonio, la copertura dei rischi, il metodo di calcolo e le soglie minime per i requisiti prescritti non sono meno stringenti di quelli previsti dai requisiti di Basilea applicabili.
3. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di imporre all'occorrenza un requisito patrimoniale specifico e/o limiti su tutte le esposizioni a rischi rilevanti, compreso nei confronti di quei rischi che, a giudizio dell'autorità stessa, non siano stati adeguatamente trasferiti o attenuati mediante le operazioni (ad esempio cartolarizzazioni<sup>58</sup>) effettuate dalla banca. Vengono considerati nel computo dei requisiti patrimoniali prescritti i rischi sia in bilancio sia fuori bilancio.
4. I requisiti patrimoniali prescritti riflettono il profilo di rischio e la rilevanza sistemica delle banche<sup>59</sup> nel contesto dei mercati e delle condizioni macroeconomiche in cui operano, e limitano l'accumulo di leva finanziaria presso la banca e all'interno del settore bancario. Le leggi e i regolamenti di una singola giurisdizione possono fissare requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivamente più stringenti di quelli di Basilea applicabili.

---

<sup>57</sup> L'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali si rivolgeva alle banche attive a livello internazionale, le quali devono calcolare e applicare i coefficienti patrimoniali su una base consolidata, comprendente le filiazioni che compiono operazioni bancarie e finanziarie. Le giurisdizioni che adottano gli schemi di adeguatezza patrimoniale Basilea 2 o Basilea 3 applicheranno i relativi coefficienti su base pienamente consolidata a tutte le banche con operatività internazionale e alle loro società holding; in aggiunta, le autorità di vigilanza dovranno accertare che le banche sono adeguatamente capitalizzate anche su base singola.

<sup>58</sup> Documenti di riferimento: *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009, e *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione (versione integrale)*, giugno 2006.

<sup>59</sup> Nel valutare l'adeguatezza della dotazione patrimoniale di una banca in relazione al suo profilo di rischio, l'autorità di vigilanza effettua un esame critico che considera, fra gli altri, i seguenti aspetti: a) la potenziale capacità di assorbimento delle perdite degli strumenti contabilizzati nella base patrimoniale della banca; b) l'adeguatezza delle ponderazioni di rischio utilizzate dalla banca come approssimazione del profilo di rischio delle sue esposizioni; c) l'adeguatezza degli accantonamenti e delle riserve a copertura delle perdite attese sulle esposizioni; d) la qualità della gestione dei rischi e dei controlli effettuati dalla banca. Di conseguenza, i coefficienti patrimoniali possono variare da una banca all'altra in modo da assicurare che ciascun istituto opera con una dotazione di capitale adeguata a far fronte ai rischi in cui incorre e ai rischi che rappresenta.

5. L'impiego delle valutazioni dei rischi effettuate dalle banche nel computo del patrimonio di vigilanza è sottoposto all'approvazione dell'autorità di vigilanza. In caso di approvazione:
- tali valutazioni rispettano criteri rigorosi di ammissibilità;
  - l'eventuale cessazione del loro impiego o qualsiasi modifica sostanziale dei processi e dei modelli utilizzati dalle banche per produrre le valutazioni interne sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza;
  - l'autorità di vigilanza è in grado di analizzare il processo di valutazione interno di una banca al fine di accertare che i criteri di ammissibilità applicabili sono rispettati e le valutazioni interne della banca possono essere ragionevolmente considerate una rappresentazione attendibile dei rischi assunti;
  - l'autorità di vigilanza ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di subordinare l'approvazione a determinate condizioni;
  - qualora una banca cessa di soddisfare su base continuativa i requisiti di ammissibilità o le condizioni imposte dall'autorità di vigilanza, quest'ultima ha la facoltà di revocare l'autorizzazione.
6. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di richiedere che le banche adottino un approccio prospettico alla gestione del patrimonio (che comprenda la conduzione di prove di stress<sup>60</sup> appropriate). L'autorità di vigilanza ha il potere di esigere che le banche:
- determinino i livelli patrimoniali e gestiscano il capitale disponibile anticipando gli avvenimenti e i cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero avere ripercussioni sfavorevoli;
  - dispongano di dispositivi di emergenza credibili che consentano loro di mantenere o rafforzare le posizioni patrimoniali in caso di tensioni, secondo quanto appropriato in considerazione del loro profilo di rischio e rilevanza sistemica.

### **Criteri accessori**

- Per le banche non aventi operatività internazionale, i requisiti patrimoniali, inclusi la definizione di patrimonio, la copertura dei rischi, il metodo di calcolo, l'ambito di applicazione e il capitale richiesto, sono sostanzialmente coerenti con i principi delle norme di Basilea applicabili alle banche con operatività internazionale.
- L'autorità di vigilanza richiede che il capitale venga adeguatamente distribuito fra le diverse entità di un gruppo bancario conformemente all'allocazione dei rischi<sup>61</sup>.

### **Principio 17 – Rischio di credito<sup>62</sup>**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema adeguato di gestione del rischio di credito che tiene conto della loro propensione al rischio, del loro profilo di

---

<sup>60</sup> Le "prove di stress" possono andare dalla semplice analisi di sensitività ad analisi più complesse di scenario e di reverse stress testing.

<sup>61</sup> Cfr. il Principio 12, criterio essenziale 7.

<sup>62</sup> Il Principio 17 tratta in maggiore dettaglio della valutazione delle attività, mentre il Principio 18 copre l'aspetto della gestione delle attività problematiche.

rischio e delle condizioni di mercato e macroeconomiche. Tale sistema prevede politiche e procedure prudenti per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare il rischio di credito<sup>63</sup> (compreso quello di controparte<sup>64</sup>) in modo tempestivo. Viene tenuto conto dell'intero ciclo di vita del credito, compresi l'erogazione, il monitoraggio e la gestione continuativa dei portafogli di prestiti e di investimento delle banche.

(Documenti di riferimento: *Sound practices for backtesting counterparty credit risk models*, dicembre 2010; FSB, *Report on Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings*, ottobre 2010; *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009; *Sound credit risk assessment and valuation for loans*, giugno 2006; *Principles for the management of credit risk*, settembre 2000)

### **Criteria essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche adottino processi appropriati di gestione del rischio di credito, atti a fornire un quadro esauriente delle esposizioni al rischio di credito a livello di intera banca. L'autorità di vigilanza accerta che tali processi sono coerenti con la propensione al rischio, il profilo di rischio, la rilevanza sistemica e la solidità patrimoniale della banca, tengono conto delle condizioni di mercato e macroeconomiche, e danno luogo a standard prudenti di sottoscrizione, valutazione, amministrazione e monitoraggio dei crediti.
2. L'autorità di vigilanza accerta che la strategia di gestione del rischio di credito e le politiche e i processi significativi per l'assunzione<sup>65</sup>, l'individuazione, la misurazione, la valutazione, il monitoraggio, la segnalazione e il controllo o l'attenuazione del rischio di credito (compresi quello di controparte e la potenziale esposizione futura collegata) sono approvati e rivisti periodicamente dal consiglio di amministrazione della banca, e sono in linea con il grado di propensione al rischio prescelto dal consiglio di amministrazione stesso. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che l'alta direzione dà attuazione alla strategia per il rischio di credito approvata dal consiglio di amministrazione ed elabora le politiche e i processi di cui sopra.
3. L'autorità di vigilanza richiede, e periodicamente verifica, che tali politiche e processi stabiliscano un contesto appropriato e adeguatamente controllato per il rischio di credito, comprendente:
  - a) una strategia ben documentata ed efficacemente applicata, nonché politiche e processi solidi per l'assunzione di rischio di credito, che non facciano indebito affidamento sulle valutazioni esterne dell'affidabilità creditizia;
  - b) criteri ben definiti e politiche e processi per autorizzare le nuove esposizioni (compresi criteri prudenti di concessione del credito), nonché per rinnovare e rifinanziare le esposizioni esistenti, e per individuare le appropriate istanze di

---

<sup>63</sup> Il rischio di credito può trarre origine da esposizioni in bilancio e fuori bilancio, compresi prestiti e anticipazioni, investimenti, crediti interbancari, operazioni in strumenti derivati, securities financing transaction e attività di negoziazione.

<sup>64</sup> Il rischio di credito di controparte comprende le esposizioni al rischio di credito collegate agli strumenti derivati OTC e ad altri strumenti finanziari.

<sup>65</sup> Compresa l'assunzione di tutti i tipi di rischio che danno luogo al rischio di credito, inclusi il rischio di credito o il rischio di controparte associati ai vari strumenti finanziari.

autorizzazione a seconda delle dimensioni e della complessità delle esposizioni;

- c) politiche e processi efficaci di amministrazione del credito, comprendenti l'analisi continuativa della capacità e volontà del debitore di rimborsare il debito ai termini pattuiti (compresa la verifica dell'andamento delle attività sottostanti nel caso di cartolarizzazioni); esame della documentazione, delle clausole legali, dei requisiti contrattuali, delle garanzie reali e di altre forme di attenuazione del rischio di credito; un sistema appropriato di classificazione o graduazione dei crediti;
- d) sistemi informativi efficaci per individuare, aggregare e segnalare in modo accurato e tempestivo al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca le esposizioni al rischio di credito su base continuativa;
- e) limiti prudenti e appropriati, coerenti con la propensione al rischio, il profilo di rischio e la solidità patrimoniale della banca, che siano compresi da, e regolarmente comunicati a, il personale interessato;
- f) processi di rilevazione e segnalazione delle eccezioni che consentano ove necessario un'azione tempestiva al livello appropriato dell'alta direzione o del consiglio di amministrazione;
- g) controlli efficaci (compresi controlli sulla qualità, l'affidabilità e la rilevanza dei dati e sulle procedure di convalida) in relazione all'impiego di modelli per individuare e misurare il rischio di credito e definire i relativi limiti.

- 4. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi per monitorare l'indebitamento totale delle entità cui erogano credito ed eventuali fattori di rischio che potrebbero dare luogo a insolvenze, compresa un'esposizione non coperta di entità considerevole al rischio di cambio.
- 5. L'autorità di vigilanza richiede che le banche prendano le proprie deliberazioni in materia di credito in assenza di conflitti di interessi e in modo indipendente.
- 6. L'autorità di vigilanza richiede che le politiche di credito prescrivano che le decisioni in merito alle esposizioni più significative al rischio di credito, superiori a un certo valore assoluto o percentuale del patrimonio della banca, siano prese dal consiglio di amministrazione o dall'alta direzione di una banca. Lo stesso vale per le esposizioni creditizie che siano particolarmente rischiose o che non rientrino comunque all'interno della normale attività della banca.
- 7. L'autorità di vigilanza ha pieno accesso alle informazioni sui portafogli crediti e investimenti, nonché ai funzionari della banca coinvolti nell'assunzione, la gestione, il controllo e la segnalazione del rischio di credito.
- 8. L'autorità di vigilanza richiede che le banche inseriscano le proprie esposizioni al rischio di credito nei rispettivi programmi di prove di stress ai fini della gestione dei rischi.

## **Principio 18 – Attività deteriorate, accantonamenti e riserve<sup>66</sup>**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di adeguate politiche e procedure per l'individuazione tempestiva e la gestione delle attività deteriorate, nonché per il mantenimento di accantonamenti e riserve adeguati<sup>67</sup>.

(Documenti di riferimento: *Sound credit risk assessment and valuation for loans*, giugno 2006; *Principles for the management of credit risk*, settembre 2000)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche elaborino politiche e processi per individuare e gestire le attività deteriorate. In aggiunta, le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono da parte delle banche una verifica periodica delle attività deteriorate (a livello di singola attività, o a livello di portafoglio in caso di attività con caratteristiche omogenee), nonché della classificazione delle attività, degli accantonamenti e degli stralci.
2. L'autorità di vigilanza accerta l'adeguatezza delle politiche e dei processi delle banche per la graduazione e la classificazione delle attività, nonché per la definizione di livelli appropriati e prudenti di accantonamento. Le verifiche alla base del parere dell'autorità di vigilanza possono essere condotte da esperti esterni e successivamente esaminate dall'autorità di vigilanza per determinare l'adeguatezza delle politiche e dei processi di una banca.
3. L'autorità di vigilanza accerta che il sistema utilizzato dalla banca per la classificazione e gli accantonamenti tiene conto delle esposizioni fuori bilancio<sup>68</sup>.
4. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi appropriati al fine di garantire che gli accantonamenti e gli stralci siano effettuati tempestivamente e riflettano aspettative realistiche di rimborso e recupero, tenuto conto delle condizioni di mercato e macroeconomiche.
5. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi appropriati, nonché di risorse organizzative adeguate, per individuare precocemente le attività in via di deterioramento, monitorare su base continuativa le attività deteriorate e riscuotere i crediti scaduti. Per i portafogli crediti aventi caratteristiche omogenee, le esposizioni sono classificate come deteriorate allorché i pagamenti risultano contrattualmente scaduti da un numero minimo di giorni (ad esempio 30, 60, 90 giorni). L'autorità di vigilanza verifica il trattamento riservato dalle banche alle attività, allo scopo di individuare eventuali casi rilevanti di elusione degli standard di classificazione e accantonamento (ad esempio, riscadenziamento, rifinanziamento o riclassificazione dei prestiti).

---

<sup>66</sup> Il Principio 17 tratta in maggiore dettaglio della valutazione delle attività, mentre il Principio 18 copre l'aspetto della gestione delle attività deteriorate.

<sup>67</sup> Ai fini del presente Principio, le riserve sono i proventi non distribuibili trattenuti "sotto la linea", prescritti dall'autorità di vigilanza in aggiunta agli accantonamenti ("sopra la linea").

<sup>68</sup> Si riconosce che esistono due tipi diversi di esposizioni fuori bilancio: quelle che possono essere unilateralmente cancellate dalla banca (sulla base di disposizioni contrattuali, e quindi non assoggettabili ad accantonamenti) e quelle che invece non possono essere cancellate unilateralmente.

6. L'autorità di vigilanza ottiene periodicamente informazioni sufficientemente dettagliate o ha pieno accesso alle informazioni concernenti la classificazione delle attività e gli accantonamenti. L'autorità di vigilanza richiede che le banche dispongano di un'adeguata documentazione a sostegno delle loro decisioni di classificazione e accantonamento.
7. L'autorità di vigilanza valuta se la classificazione delle attività e gli accantonamenti siano adeguati ai fini prudenziali. Laddove la classificazione non sia accurata o gli accantonamenti siano considerati inadeguati a fini prudenziali (ad esempio se l'autorità di vigilanza ritenga che il deterioramento corrente o atteso della qualità degli impieghi sia fonte di preoccupazione o che gli accantonamenti non riflettano appieno le perdite attese), l'autorità di vigilanza ha la facoltà di richiedere che la banca corregga la classificazione delle singole attività e accresca il livello di accantonamenti, riserve o patrimonio nonché, all'occorrenza, di imporre altre misure correttive.
8. L'autorità di vigilanza richiede che le banche si dotino di meccanismi appropriati per stimare periodicamente il valore delle varie forme di attenuazione del rischio, come le garanzie reali e personali e i derivati di credito. La valutazione delle garanzie reali riflette il valore netto realizzabile, tenuto conto delle condizioni di mercato prevalenti.
9. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza stabiliscono i criteri da utilizzare per:
  - a) classificare le attività come deteriorate (ad esempio, un prestito è considerato deteriorato laddove vi sia motivo di ritenere che tutti gli importi dovuti, sia in linea capitale sia in linea interessi, non saranno ricevuti secondo quanto disposto contrattualmente nell'accordo di prestito);
  - b) riclassificare le attività come in bonis (ad esempio, un prestito è nuovamente considerato in bonis allorché tutti gli arretrati sono stati regolati e il prestito è riportato pienamente in corrente nei pagamenti, i rimborsi sono stati effettuati secondo i tempi pattuiti durante un periodo di rimborso continuo e si prevede che le riscossioni continueranno ad avvenire regolarmente nel rispetto dei termini contrattuali).
10. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione della banca riceve informazioni tempestive e appropriate riguardo alle condizioni del portafoglio di attività della banca, compresa la classificazione degli impieghi, il livello degli accantonamenti e delle riserve, e le principali attività deteriorate. Le informazioni comprendono come minimo la sintesi dei risultati dell'ultimo processo di verifica delle attività, le tendenze comparative nella qualità complessiva delle attività deteriorate e gli indicatori del deterioramento effettivo o atteso della qualità degli attivi, nonché delle perdite attese.
11. L'autorità di vigilanza richiede che la valutazione, la classificazione e gli accantonamenti vengano effettuati, quantomeno per le esposizioni significative, con riferimento alle singole attività. A tal fine, l'autorità di vigilanza richiede alle banche di fissare una soglia appropriata per determinare quali esposizioni siano da considerarsi significative, e di rivedere periodicamente il valore di tale soglia.
12. L'autorità di vigilanza valuta periodicamente le tendenze e le concentrazioni in termini di rischio e accumulo di rischi nel settore bancario in relazione alle attività deteriorate delle banche, e tiene conto delle eventuali concentrazioni osservate nelle strategie di attenuazione del rischio adottate dalle banche, nonché del loro potenziale impatto sull'efficacia delle forme di attenuazione del rischio nel ridurre le perdite. Alla luce di questa analisi, l'autorità di vigilanza valuta l'adeguatezza degli accantonamenti e delle riserve a livello di banca e di sistema bancario.

## **Principio 19 – Rischio di concentrazione e limiti per i grandi rischi**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare le concentrazioni di rischio in modo tempestivo. Le autorità di vigilanza fissano inoltre limiti prudenziali per contenere le esposizioni delle banche verso singole controparti o gruppi di controparti fra loro connesse<sup>69</sup>.

(Documenti di riferimento: Joint Forum, *Cross-sectoral review of group-wide identification and management of risk concentrations*, aprile 2008; *Sound credit risk assessment and valuation for loans*, giugno 2006; *Principles for managing credit risk*, settembre 2000; *Misurazione e controllo dei grandi fidi*, gennaio 1991)

### **Criteria essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche dispongano di politiche e processi che forniscono un quadro esauriente a livello di intera banca delle fonti significative di rischio di concentrazione<sup>70</sup>. Vengono considerate le esposizioni derivanti dalle poste fuori bilancio e in bilancio, nonché quelle connesse con passività eventuali.
2. L'autorità di vigilanza accerta che i sistemi informativi della banca individuano e aggregano tempestivamente le esposizioni che creano concentrazioni di rischio e le esposizioni ingenti<sup>71</sup> verso un'unica controparte o un gruppo di controparti fra loro connesse, e agevolano la loro gestione attiva.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le politiche e i processi di gestione dei rischi della banca definiscono soglie accettabili di concentrazione del rischio che rispecchiano la propensione al rischio, il profilo di rischio e la solidità patrimoniale della banca e sono comprese da, e regolarmente comunicate a, il personale interessato. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le politiche e i processi della banca prevedono che tutte le concentrazioni rilevanti di rischio siano regolarmente verificate e segnalate al consiglio di amministrazione della banca.

---

<sup>69</sup> Le controparti fra loro connesse comprendono persone fisiche nonché gruppi di società connesse finanziariamente o aventi la stessa proprietà e/o lo stesso management.

<sup>70</sup> Sono comprese le concentrazioni di rischio di credito dovute all'esposizione sia diretta sia indiretta (ad esempio assunta mediante l'esposizione a garanzie reali o a forme di protezione creditizia fornite da una singola controparte) nei confronti di singole controparti e gruppi di controparti fra loro connesse, controparti della stessa branca di attività, settore economico o regione geografica e controparti i cui risultati finanziari dipendono da una stessa attività o materia prima, nonché esposizioni fuori bilancio (compresi garanzie personali e altri impegni) e concentrazioni di rischi di mercato o di rischi di altro tipo per cui la banca risulta eccessivamente esposta a particolari classi di attività, prodotti, strumenti di garanzia o valute.

<sup>71</sup> La misura dell'esposizione creditizia, nel contesto delle esposizioni ingenti verso una singola controparte o un gruppo di controparti fra loro connesse, dovrebbe riflettere la perdita massima potenzialmente derivante dal loro fallimento (dovrebbe cioè comprendere gli impieghi effettivi e potenziali, nonché le passività eventuali). Il concetto di ponderazione per il rischio adottato negli standard patrimoniali di Basilea non dovrebbe essere utilizzato per la misurazione delle esposizioni creditizie a questo fine, poiché le ponderazioni di rischio sono concepite come misura del rischio di credito relativo a un paniere, e il loro impiego per la misurazione delle concentrazioni di rischio potrebbe sottostimare in maniera significativa le perdite potenziali (cfr. *Misurazione e controllo dei grandi fidi*, gennaio 1991).

4. L'autorità di vigilanza riceve periodicamente informazioni che consentono di verificare le concentrazioni all'interno del portafoglio di una banca, compreso a livello settoriale, geografico e valutario.
5. Relativamente alle esposizioni creditizie verso singole controparti o gruppi di controparti fra loro connesse, le leggi o i regolamenti definiscono esplicitamente, oppure l'autorità di vigilanza ha la facoltà di definire, il concetto di "gruppo di controparti fra loro connesse", al fine di rispecchiare l'esposizione effettiva al rischio. L'autorità di vigilanza può applicare questa definizione discrezionalmente caso per caso.
6. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza fissano requisiti prudenti e appropriati<sup>72</sup> per controllare e limitare le esposizioni creditizie ingenti verso una singola controparte o un gruppo di controparti fra loro connesse. Ai presenti fini, si intendono per "esposizioni" tutti gli impieghi e le transazioni (comprese quelle che danno luogo a un'esposizione al rischio di credito di controparte), siano essi in bilancio o fuori bilancio. L'autorità di vigilanza accerta che l'alta direzione monitora questi limiti e verifica che non vengano superati su base singola o consolidata.
7. L'autorità di vigilanza richiede che le banche considerino l'impatto di concentrazioni significative di rischio all'interno dei rispettivi programmi di prove di stress ai fini della gestione dei rischi.

#### **criterio accessorio**

1. Relativamente a un'esposizione creditizia nei confronti di singole controparti o gruppi di controparti fra loro connesse, viene richiesto alle banche di attenersi a quanto segue:
  - a) è da considerarsi "ingente" un'esposizione pari o superiore al 10% del patrimonio della banca;
  - b) il limite per una singola esposizione ingente verso una controparte non bancaria del settore privato o un gruppo di controparti fra loro connesse è fissato al 25% del patrimonio di una banca.

Sono ammissibili lievi scostamenti da questi limiti, specie se esplicitamente temporanei o relativi a banche specializzate o di dimensioni molto piccole.

#### **Principio 20 – Operazioni con parti collegate**

Al fine di prevenire gli abusi derivanti da operazioni con parti collegate<sup>73</sup> e di gestire il rischio di conflitto di interessi, l'autorità di vigilanza richiede alle banche di: effettuare le operazioni con parti collegate<sup>74</sup> alle condizioni di mercato; monitorare tali operazioni; prendere misure

---

<sup>72</sup> Tali requisiti dovrebbero, almeno per le banche con operatività internazionale, riflettere i requisiti di Basilea applicabili. A settembre del 2012 era ancora al vaglio la possibilità di introdurre un requisito di Basilea sulle esposizioni ingenti.

<sup>73</sup> Fra le parti collegate rientrano ad esempio le filiazioni e le affiliate della banca, nonché qualunque soggetto (comprese filiazioni, affiliate e società ad hoc) su cui la banca esercita il controllo o da cui la banca viene controllata, i principali azionisti della banca, i suoi consiglieri, l'alta direzione e il personale chiave, le loro interessenze dirette e collegate, i loro familiari stretti nonché gli omologhi presso società affiliate.

<sup>74</sup> Le operazioni con parti collegate includono le esposizioni creditizie e gli impieghi in bilancio e fuori bilancio, nonché le operazioni come contratti di servizio, compravendita di attività, contratti di costruzione, contratti di

appropriate per controllare o attenuare i rischi; stralciare le esposizioni verso parti collegate in base alle politiche e procedure convenzionali.

(Documento di riferimento: *Principles for the management of credit risk*, settembre 2000)

### **Criteria essenziali**

1. Le leggi o i regolamenti forniscono, oppure l'autorità di vigilanza ha la facoltà di prescrivere, una definizione esauriente di "parti collegate". Tale definizione copre le parti specificate nella nota a piè di pagina relativa al presente Principio. L'autorità di vigilanza può applicare questa definizione discrezionalmente caso per caso.
2. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le operazioni con parti collegate non siano effettuate a condizioni più favorevoli (ad esempio in termini di valutazione del merito di credito, scadenze, tassi di interesse, piano di ammortamento, garanzie richieste) rispetto alle operazioni con parti non collegate<sup>75</sup>.
3. L'autorità di vigilanza richiede che le operazioni con parti collegate e lo stralcio di esposizioni verso parti collegate superiori a un certo ammontare o comunque considerate particolarmente rischiose siano sottoposti alla previa approvazione del consiglio di amministrazione della banca. L'autorità di vigilanza richiede che i membri del consiglio di amministrazione in conflitto di interessi vengano esclusi dal processo di approvazione per l'autorizzazione e la gestione delle operazioni con parti collegate.
4. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi volti a evitare che le persone beneficiarie dell'operazione e/o le persone a loro collegate partecipino al processo di autorizzazione e gestione dell'operazione.
5. Le leggi o i regolamenti prescrivono, oppure l'autorità di vigilanza ha la facoltà di prescrivere, in generale o caso per caso, limiti alle esposizioni verso parti collegate, la deduzione di tali esposizioni dal patrimonio al momento di valutare l'adeguatezza patrimoniale, o ancora lo stanziamento di garanzie reali a fronte di tali esposizioni. Allorché vengono fissati limiti sulle esposizioni aggregate verso parti collegate, tali limiti sono almeno altrettanto stringenti di quelli relativi alle esposizioni verso singole controparti o gruppi di controparti fra loro connesse.
6. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi per individuare le singole esposizioni e le operazioni nei confronti di parti collegate, nonché l'ammontare totale di tali esposizioni, e per monitorarle e segnalarle nell'ambito di verifiche indipendenti del credito o processi di revisione contabile. L'autorità di vigilanza accerta che le eccezioni alle politiche, ai processi e ai limiti sopraccitati sono segnalate al livello adeguato dell'alta direzione della banca e, ove necessario, al consiglio di amministrazione, affinché questi prendano provvedimenti tempestivi. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che l'alta direzione monitora le

---

leasing, operazioni in derivati, prestiti e cancellazioni. Il termine "operazione" va inteso in senso lato, e comprende non soltanto le operazioni concluse con parti collegate, ma anche le situazioni in cui una parte non collegata (nei confronti dei quali la banca presenta già un'esposizione) diventa successivamente parte collegata.

<sup>75</sup> Potrebbe essere opportuno fare un'eccezione nel caso di termini vantaggiosi inseriti in un pacchetto complessivo di remunerazione (ad esempio, offerta di prestiti a tassi agevolati ai dipendenti).

operazioni con parti collegate su base continuativa, e che anche il consiglio di amministrazione vigila su tali operazioni.

7. L'autorità di vigilanza riceve e passa in rassegna le informazioni sulle esposizioni aggregate verso parti collegate.

### **Principio 21 – Rischio paese e rischio di trasferimento valutario**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare in modo tempestivo il rischio paese<sup>76</sup> e il rischio di trasferimento valutario<sup>77</sup> nella loro attività internazionale di credito e di investimento.

(Documento di riferimento: *Gestione dei crediti bancari internazionali*, marzo 1982)

#### **Criteri essenziali**

1. L'autorità di vigilanza accerta che le politiche e i processi di una banca prendono in debita considerazione l'individuazione, la misurazione, la valutazione, il monitoraggio, la segnalazione e il controllo o l'attenuazione del rischio paese e del rischio di trasferimento valutario. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che tali processi sono coerenti con la propensione al rischio, il profilo di rischio, la rilevanza sistemica e la solidità patrimoniale della banca, tengono conto delle condizioni di mercato e macroeconomiche, e forniscono un quadro esauriente a livello di intera banca delle esposizioni al rischio paese e al rischio di trasferimento valutario. Le esposizioni (comprese, ove rilevanti, quelle intragrupo) vengono individuate, monitorate e gestite su base regionale e di singolo paese (oltre che sulla base del prestatore/controparte finale). Le banche sono tenute a monitorare e a valutare gli sviluppi relativi al rischio paese e al rischio di trasferimento valutario e a prendere adeguate contromisure.
2. L'autorità di vigilanza accerta che le strategie, le politiche e i processi delle banche per la gestione dei rischi paese e di trasferimento valutario sono stati approvati dal consiglio di amministrazione e che il consiglio stesso sorveglia la direzione in modo da garantire che le politiche e i processi in parola siano applicati efficacemente e pienamente integrati nel processo generale di gestione dei rischi della banca.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi informativi, sistemi di gestione dei rischi e sistemi di controllo interno che permettono di aggregare, monitorare e segnalare accuratamente e tempestivamente le esposizioni al rischio paese, e garantiscono l'osservanza dei limiti stabiliti per tali esposizioni.
4. La determinazione di accantonamenti appropriati a fronte del rischio paese e del rischio di trasferimento valutario è sottoposta a sorveglianza prudenziale. Esistono

---

<sup>76</sup> Il rischio paese è il rischio di esporsi a perdite dovute agli accadimenti in un paese straniero. Questo concetto è più ampio di quello di rischio sovrano, poiché copre tutte le forme di attività di prestito o di investimento, siano esse nei confronti di individui, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

<sup>77</sup> Il rischio di trasferimento valutario è il rischio che un debitore non sia in grado di convertire la moneta locale in valuta estera e quindi nemmeno di onorare i pagamenti per il servizio del debito in valuta estera. Esso deriva di norma dalla possibilità che il governo del paese del debitore imponga restrizioni valutarie (documento di riferimento: *IMF paper on External Debt Statistics – Guide for compilers and users*, 2003).

varie prassi nazionali, tutte accettabili a condizione che portino a risultati basati sul rischio. Esse comprendono le seguenti fattispecie:

- a) l'autorità di vigilanza (o un altro organismo ufficiale) determina gli accantonamenti minimi appropriati stabilendo periodicamente percentuali fisse per le esposizioni verso ciascun paese, tenendo conto delle condizioni prevalenti. L'autorità di vigilanza rivede ove opportuno il livello minimo degli accantonamenti;
  - b) l'autorità di vigilanza (o un altro organismo ufficiale) fissa periodicamente gli intervalli percentuali per ciascun paese, tenendo conto delle condizioni prevalenti, e le banche decidono quale percentuale, all'interno degli intervalli prestabiliti, applicare per gli accantonamenti a fronte delle singole esposizioni. L'autorità di vigilanza rivede ove opportuno gli intervalli percentuali per la determinazione degli accantonamenti;
  - c) la banca stessa (o un altro organismo come l'associazione bancaria nazionale) determina le percentuali o le linee guida da applicare, o addirittura decide per ciascun prestito individuale quale sia il livello adeguato degli accantonamenti. L'adeguatezza degli accantonamenti viene successivamente giudicata dal revisore esterno e/o dall'autorità di vigilanza.
5. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di considerare all'interno dei rispettivi programmi di prove di stress scenari che riflettano adeguatamente l'analisi dei rischi paese e dei rischi di trasferimento valutario ai fini della gestione dei rischi.
6. L'autorità di vigilanza ottiene e rivede periodicamente e tempestivamente informazioni adeguate sul rischio paese e sul rischio di trasferimento valutario delle banche. L'autorità di vigilanza ha inoltre il potere di ottenere all'occorrenza informazioni aggiuntive (ad esempio in situazioni di crisi).

## **Principio 22 – Rischi di mercato**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema adeguato di gestione dei rischi di mercato che tiene conto della loro propensione al rischio, del loro profilo di rischio e delle condizioni di mercato e macroeconomiche, nonché del rischio di un deterioramento significativo della liquidità del mercato. Tale sistema prevede politiche e procedure prudenti per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare i rischi di mercato in modo tempestivo.

(Documenti di riferimento: *Revisions to the Basel II market risk framework*, febbraio 2011; *Interpretive issues with respect to the revisions to the market risk framework*, febbraio 2011; *Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book*, luglio 2009; *Supervisory guidance for assessing banks' financial instrument fair value practices*, aprile 2009; *Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato*, gennaio 2005)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche adottino processi appropriati di gestione dei rischi di mercato, atti a fornire un quadro esauriente delle esposizioni ai rischi di mercato a livello di intera banca. L'autorità di vigilanza accerta che tali processi sono coerenti con la propensione al rischio, il profilo di rischio, la rilevanza sistemica e la solidità patrimoniale della banca, tengono conto delle condizioni di mercato e macroeconomiche, nonché del rischio di un deterioramento significativo della liquidità di mercato, e definiscono chiaramente i

ruoli e le responsabilità per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi di mercato.

2. L'autorità di vigilanza accerta che le strategie, le politiche e i processi delle banche per la gestione dei rischi di mercato sono stati approvati dal consiglio di amministrazione e che il consiglio stesso sorveglia la direzione in modo da garantire che le politiche e i processi in parola siano applicati efficacemente e integrati pienamente nel processo generale di gestione dei rischi della banca.
3. L'autorità di vigilanza accerta che tali politiche e processi stabiliscono un contesto appropriato e adeguatamente controllato per i rischi di mercato, comprendente:
  - a) sistemi informativi efficaci per individuare, aggregare, monitorare e segnalare in modo accurato e tempestivo al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca le esposizioni ai rischi di mercato;
  - b) limiti appropriati per le esposizioni ai rischi di mercato, in linea con la propensione al rischio, il profilo di rischio e la solidità patrimoniale della banca, nonché con la capacità della direzione di gestire i rischi di mercato, che siano compresi, e periodicamente comunicati, al personale interessato;
  - c) processi di rilevazione e segnalazione delle eccezioni che consentano ove necessario un'azione tempestiva al livello appropriato dell'alta direzione o del consiglio di amministrazione;
  - d) controlli efficaci sull'utilizzo di modelli per individuare e misurare i rischi di mercato, e per fissare limiti al riguardo;
  - e) politiche e processi prudenti per l'allocazione delle esposizioni al portafoglio di negoziazione.
4. L'autorità di vigilanza accerta l'esistenza di sistemi e controlli atti ad assicurare una rivalutazione frequente delle posizioni delle banche valutate ai prezzi correnti di mercato. L'autorità di vigilanza determina inoltre che tutte le operazioni sono rilevate tempestivamente e che il processo di valutazione si basa su prassi coerenti e prudenti, nonché su dati affidabili di mercato verificati da una funzione indipendente dalle unità operative che assumono il rischio (o, in assenza di prezzi di mercato, su modelli interni o ampiamente accettati dal settore). Nella misura in cui ricorre a modelli ai fini della valutazione, la banca è tenuta ad assicurare che ciascun modello sia convalidato da una funzione indipendente dalle unità operative che assumono il rischio. L'autorità di vigilanza richiede che le banche elaborino e applichino politiche e processi per verificare l'opportunità di aggiustamenti nella valutazione di posizioni che non potrebbero altrimenti essere valutate in modo prudente, come ad esempio le posizioni altamente concentrate, poco liquide o scadute.
5. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di livelli adeguati di capitale a fronte di perdite impreviste ed effettuano gli opportuni aggiustamenti delle valutazioni per tener conto delle incertezze insite nella determinazione del fair value di attività e passività.
6. L'autorità di vigilanza richiede che le banche inseriscano le proprie esposizioni ai rischi di mercato nei rispettivi programmi di prove di stress ai fini della gestione dei rischi.

## **Principio 23 – Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi adeguati per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare in modo tempestivo il rischio di tasso di interesse<sup>78</sup> nel portafoglio bancario. Tali sistemi tengono conto della propensione al rischio e del profilo di rischio della banca, nonché delle condizioni di mercato e macroeconomiche.

(Documento di riferimento: *Principles for the management and supervision of interest rate risk*, luglio 2004)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche si dotino, per il rischio di tasso di interesse, di una strategia e di un sistema di gestione appropriati che forniscano un quadro esauriente del rischio di tasso di interesse a livello di intera banca. Ciò comprende politiche e procedure prudenti per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare le fonti significative di rischio di tasso di interesse. L'autorità di vigilanza accerta che la strategia, le politiche e i processi della banca sono coerenti con la propensione al rischio, il profilo di rischio e la rilevanza sistemica della banca, tengono conto delle condizioni di mercato e macroeconomiche e vengono periodicamente rivisti e, ove necessario, opportunamente corretti, alla luce dei cambiamenti nel profilo di rischio della banca e negli andamenti di mercato.
2. L'autorità di vigilanza accerta che la strategia, le politiche e i processi per la gestione del rischio di tasso di interesse sono stati approvati e vengono periodicamente rivisti dal consiglio di amministrazione della banca. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che l'alta direzione garantisce un'elaborazione e un'attuazione efficaci della strategia, delle politiche e dei processi in parola.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le politiche e i processi della banca creano un contesto appropriato e adeguatamente controllato per il rischio di tasso di interesse, comprendente:
  - a) sistemi esaurienti e appropriati per la misurazione del rischio di tasso di interesse;
  - b) la verifica periodica e la convalida indipendente (interna o esterna) di ciascun modello impiegato dalle funzioni preposte alla gestione del rischio di tasso di interesse (compresa la verifica delle ipotesi principali utilizzate nei modelli);
  - c) limiti appropriati, approvati dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione della banca, che riflettono la propensione al rischio, il profilo di rischio e la solidità patrimoniale della banca, e sono compresi da, e regolarmente comunicati a, il personale interessato;
  - d) processi efficaci di rilevazione e segnalazione delle eccezioni che consentano ove necessario un'azione tempestiva al livello appropriato dell'alta direzione o del consiglio di amministrazione della banca;

---

<sup>78</sup> Nell'ambito del presente Principio, il termine "rischio di tasso di interesse" si riferisce al rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Il rischio di tasso di interesse nel portafoglio di negoziazione è trattato nell'ambito del Principio 22.

- e) sistemi informativi efficaci per individuare, aggregare, monitorare e segnalare in modo accurato e tempestivo al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca le esposizioni al rischio di tasso di interesse.

4. L'autorità di vigilanza richiede alle banche di considerare all'interno dei rispettivi programmi di prove di stress scenari appropriati per misurare la propria vulnerabilità a perdite in caso di oscillazioni avverse dei tassi di interesse.

#### **Criteria accessori**

1. L'autorità di vigilanza riceve dalle banche i risultati dei sistemi interni di misurazione del rischio di tasso di interesse, espressi in termini di pericolosità per il valore economico, comprendenti l'ipotesi di uno shock standardizzato di tasso di interesse per il portafoglio bancario.
2. L'autorità di vigilanza valuta la capacità dei sistemi interni di misurazione del capitale delle banche di rilevare adeguatamente il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.

#### **Principio 24 – Rischio di liquidità**

L'autorità di vigilanza fissa requisiti di liquidità (quantitativi, qualitativi o di entrambi i tipi) prudenti e appropriati che riflettono il fabbisogno di liquidità della banca. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le banche dispongono di una strategia prudente di gestione del rischio di liquidità nel rispetto dei requisiti in materia. La strategia tiene conto del profilo di rischio della banca, nonché delle condizioni di mercato e macroeconomiche, e comprende politiche e procedure prudenti, coerenti con la propensione al rischio della banca, per identificare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali. Almeno per le banche con operatività internazionale i requisiti di liquidità non sono meno stringenti di quelli stabiliti dalle disposizioni di Basilea applicabili.

(Documenti di riferimento: *Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, dicembre 2010; *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, settembre 2008)

#### **Criteria essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche rispettino in via continuativa i requisiti di liquidità prescritti, compresi i valori con riferimento ai quali una banca è sottoposta all'azione prudenziale. Almeno per le banche con operatività internazionale, i requisiti prescritti non sono meno stringenti di quelli stabiliti dalle disposizioni di Basilea applicabili, e l'autorità di vigilanza utilizza una gamma di strumenti di monitoraggio della liquidità quantomeno equivalente a quella di Basilea.
2. I requisiti di liquidità prescritti riflettono il profilo di rischio di liquidità delle banche (compresi i rischi in bilancio e fuori bilancio) nel contesto dei mercati e delle condizioni macroeconomiche in cui operano.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le banche impiegano un solido sistema di gestione della liquidità che le obbliga a mantenere una dotazione di liquidità sufficiente a superare molteplici eventi di tensione e comprendente politiche e processi appropriati, approvati dal consiglio di amministrazione, per la gestione del

rischio di liquidità. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che queste politiche e processi forniscono un quadro esauriente del rischio di liquidità a livello di intera banca e sono coerenti con il profilo di rischio e la rilevanza sistemica della banca.

4. L'autorità di vigilanza accerta che la strategia di liquidità della banca stabilisce un contesto appropriato e adeguatamente controllato per il rischio di liquidità, comprendente:
  - a) una chiara formulazione della propensione complessiva al rischio di liquidità, appropriata per l'attività della banca e il suo ruolo nel sistema finanziario e approvata dal consiglio di amministrazione;
  - b) prassi prudenti di gestione del rischio di liquidità su base giornaliera, e ove opportuno infragiornaliera;
  - c) sistemi informativi efficaci per individuare, aggregare, monitorare e controllare attivamente le esposizioni al rischio di liquidità e il fabbisogno di provvista (compresa la gestione attiva delle garanzie reali) a livello di intera banca;
  - d) una sorveglianza adeguata da parte del consiglio di amministrazione volta ad assicurare che la direzione attui efficacemente le politiche e i processi per la gestione del rischio di liquidità in modo coerente con la propensione al rischio di liquidità della banca;
  - e) la verifica periodica (con cadenza almeno annuale) da parte del consiglio di amministrazione, e l'opportuno aggiustamento, della strategia, delle politiche e dei processi adottati dalla banca per la gestione del rischio di liquidità, alla luce dei cambiamenti nel profilo di rischio della banca e degli sviluppi esterni per quanto riguarda i mercati e le condizioni macroeconomiche in cui la banca opera.
  
5. L'autorità di vigilanza richiede che le banche elaborino e rivedano periodicamente strategie di provvista e politiche e processi per la misurazione e il monitoraggio continuativi del fabbisogno di provvista, nonché per un'efficace gestione del rischio di provvista. Tali politiche e processi contemplano un'analisi delle modalità con cui altri rischi (ad esempio i rischi di credito, di mercato, operativo e di reputazione) possono incidere sulla strategia complessiva di liquidità della banca, e comprendono:
  - a) un'analisi del fabbisogno di provvista in scenari alternativi;
  - b) il mantenimento di un volano di attività di qualità elevata, non vincolate e liquide, da utilizzare senza ostacoli di sorta per ottenere finanziamenti nei momenti di tensione;
  - c) la diversificazione delle fonti (compreso in termini di controparti, strumenti, valute e mercati) e delle scadenze della provvista, e la verifica periodica dei limiti di concentrazione;
  - d) l'impegno regolare a stabilire e mantenere relazioni con i detentori di passività;
  - e) la valutazione periodica della capacità di cessione degli attivi.
  
6. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di solidi piani di provvista per la gestione delle emergenze di liquidità. L'autorità di vigilanza accerta che i piani di provvista di emergenza sono formulati in maniera formale, adeguatamente documentati e specificano la strategia della banca per risolvere le situazioni di carenza di liquidità in una gamma di contesti di tensione senza dover ricorrere al sostegno del prestatore di ultima istanza. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che i piani di provvista di emergenza delle banche stabiliscono chiaramente le linee di responsabilità, includono chiari piani di comunicazione (compreso nei confronti

dell'autorità di vigilanza stessa) e sono oggetto di verifica e aggiornamento periodici volti a garantire il loro efficace funzionamento. L'autorità di vigilanza valuta se, alla luce del profilo di rischio e della rilevanza sistemica della banca, il piano di provvista di emergenza sia realizzabile e/o richieda che la banca rimedi a eventuali carenze.

7. L'autorità di vigilanza richiede che nei rispettivi programmi di prove di stress allo scopo della gestione dei rischi le banche prendano in considerazione (singolarmente e congiuntamente) vari scenari di tensione di liquidità a breve e a più lungo termine, specifici alla singola banca o generalizzati all'intero mercato, utilizzando ipotesi prudenti e periodicamente aggiornate. L'autorità di vigilanza accerta che i risultati delle prove di stress sono utilizzati dalla banca per correggere ove opportuno le strategie, le politiche e le posizioni relative alla gestione del rischio di liquidità, nonché per elaborare piani efficaci di provvista di emergenza.
8. L'autorità di vigilanza individua le banche che effettuano un'ingente attività di trasformazione della liquidità in valuta estera. Laddove le operazioni di una banca in valuta estera siano significative, o la banca presenti un'esposizione significativa in una determinata moneta, l'autorità di vigilanza richiede che la banca effettui un'analisi separata della propria strategia e monitori il proprio fabbisogno di liquidità per ogni singola valuta significativa. Ciò comprende l'impiego di prove di stress per accertare l'opportunità della presenza di squilibri in tale valuta e, ove questi siano ritenuti opportuni, definire e rivedere periodicamente i limiti da applicare alle dimensioni degli squilibri nei flussi di cassa aggregati in valuta estera e in quelli relativi a ogni singola valuta significativa. In tali casi, l'autorità di vigilanza monitora anche il fabbisogno di liquidità della banca in ciascuna valuta significativa, e verifica la capacità della banca di trasferire liquidità da una moneta all'altra fra giurisdizioni e soggetti giuridici diversi.

### **Criteriono accessorio**

1. L'autorità di vigilanza accerta che i livelli di attività vincolate detenute in bilancio dalla banca sono gestiti nel rispetto di limiti accettabili, al fine di attenuare i rischi che livelli eccessivi di attività vincolate possono avere per la banca in termini di impatto sul costo della provvista e implicazioni per la sostenibilità della posizione di liquidità a lungo termine. L'autorità di vigilanza richiede che le banche si impegnino a fornire un'informativa adeguata e a fissare limiti appropriati per attenuare i rischi individuati.

### **Principio 25 – Rischio operativo**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di un sistema adeguato di gestione del rischio operativo che tiene conto della loro propensione al rischio, del loro profilo di rischio e delle condizioni di mercato e macroeconomiche. Tale sistema prevede politiche e procedure prudenti per individuare, valutare, stimare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare tempestivamente il rischio operativo<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Il Comitato definisce il rischio operativo come il rischio di perdite derivanti da carenze o disfunzioni a livello di processi interni, persone e sistemi o da eventi esterni. Questa definizione comprende il rischio legale, ma non il rischio strategico né quello di reputazione.

(Documenti di riferimento: *Principles for the Sound Management of Operational Risk*, giugno 2011; *Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling*, ottobre 2010; *High-level principles for business continuity*, agosto 2006; Joint Forum, *Outsourcing in financial services*, febbraio 2005)

### **Criteria essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono alle banche di dotarsi di strategie adeguate di gestione del rischio operativo, nonché di politiche e processi esaurienti per individuare, misurare, valutare, stimare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare il rischio operativo. L'autorità di vigilanza accerta che la strategia, le politiche e i processi della banca sono coerenti con il profilo di rischio, la rilevanza sistemica, la propensione al rischio e la solidità patrimoniale della banca stessa, tengono conto delle condizioni di mercato e macroeconomiche e affrontano tutti gli aspetti più importanti del rischio operativo che caratterizza l'attività della banca nel suo complesso (compreso nei periodi di potenziale aumento del rischio operativo).
2. L'autorità di vigilanza richiede che le strategie, le politiche e i processi per la gestione del rischio operativo (compresa la propensione della banca al rischio operativo) siano approvati e periodicamente rivisti dal consiglio di amministrazione della banca. L'autorità di vigilanza richiede inoltre che il consiglio di amministrazione sorvegli la direzione in modo da garantire che tali politiche e processi siano applicati efficacemente.
3. L'autorità di vigilanza accerta che la strategia approvata e le principali politiche e processi per la gestione del rischio operativo sono attuati efficacemente dalla direzione e pienamente integrati nel processo complessivo di gestione dei rischi della banca.
4. L'autorità di vigilanza esamina la qualità e la completezza dei piani di disaster recovery e di continuità operativa per valutare la loro fattibilità in scenari di gravi perturbazioni all'operatività che potrebbero verosimilmente interessare la banca. Nel far ciò, l'autorità di vigilanza accerta che la banca è in grado di preservare la propria continuità aziendale e ridurre al minimo le perdite, comprese quelle potenzialmente derivanti da disfunzioni nei sistemi di pagamento e di regolamento, in caso di gravi perturbazioni all'operatività.
5. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi appropriati in materia di tecnologie informatiche che consentano di individuare, valutare, monitorare e gestire i rischi di matrice informatica. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le banche sono dotate di un'infrastruttura informatica appropriata e solida atta a soddisfare le loro esigenze attuali e attese in termini di operatività (in circostanze normali e in periodi di tensione) e che assicuri l'integrità, la sicurezza e la disponibilità di dati e sistemi, e favorisca la gestione integrata e completa dei rischi.
6. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi informativi appropriati ed efficaci per:
  - a) monitorare il rischio operativo;
  - b) compilare e analizzare dati sul rischio operativo;

- c) agevolare gli appropriati meccanismi di segnalazione ai livelli del consiglio di amministrazione, dell'alta direzione e delle linee di business, atti a favorire una gestione proattiva del rischio operativo.
7. L'autorità di vigilanza richiede che le banche dispongano di meccanismi appropriati di segnalazione volti a mantenere l'autorità di vigilanza stessa al corrente degli sviluppi che influiscono sul rischio operativo delle banche nella sua giurisdizione.
8. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e processi appropriati per valutare, gestire e monitorare le attività esternalizzate. Il programma di gestione del rischio di esternalizzazione (outsourcing) prevede che:
- a) si applichi la dovuta diligenza nella selezione dei potenziali fornitori di servizi;
  - b) si definisca la struttura del meccanismo di esternalizzazione;
  - c) si gestiscano e si monitorino i rischi collegati al meccanismo di esternalizzazione;
  - d) si assicurino un efficace sistema di controlli;
  - e) si definiscano piani credibili di emergenza.

Le politiche e i processi in materia di esternalizzazione richiedono che le banche impieghino contratti e/o service level agreement esaurienti, che definiscano una chiara ripartizione delle responsabilità fra il fornitore esterno e la banca.

### **Criterion accessorio**

1. L'autorità di vigilanza individua periodicamente eventuali punti comuni di esposizione o di vulnerabilità potenziale al rischio operativo (ad esempio esternalizzazione di operazioni chiave da parte di molte banche allo stesso fornitore di servizi o disfunzioni presso fornitori esterni di attività di pagamento e di regolamento).

### **Principio 26 – Controlli e revisione interni**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di sistemi di controllo interno atti a creare e mantenere nel tempo un contesto operativo soggetto ad adeguati controlli e funzionale alla conduzione della loro attività, tenuto conto del loro profilo di rischio. Tali sistemi devono contemplare: regole chiare per la delega di poteri e di responsabilità; la separazione delle funzioni che comportano l'assunzione di impegni, l'esborso di fondi e la contabilizzazione delle attività e passività; la verifica della conformità di questi processi; la salvaguardia delle attività della banca; un'appropriata revisione interna o esterna indipendente<sup>80</sup>; funzioni che accertino l'osservanza di queste regole e della normativa pertinente.

(Documenti di riferimento: *The internal audit function in banks*, giugno 2012; *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009; *Compliance and the compliance function in banks*,

---

<sup>80</sup> Nel valutare l'indipendenza, le autorità di vigilanza tengono opportunamente conto dei sistemi di controllo volti a evitare i conflitti di interessi nella misurazione della performance del personale delle funzioni di conformità, controllo e revisione interna. Ad esempio, la remunerazione del personale in queste funzioni dovrebbe essere stabilita indipendentemente dalle linee di business che tali funzioni sorvegliano.

aprile 2005; *Schema per i sistemi di controllo interno nelle organizzazioni bancarie*, settembre 1998)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che le banche dispongano di sistemi di controllo interno atti a creare un contesto operativo soggetto ad adeguati controlli e funzionale alla conduzione della loro attività, tenuto conto del loro profilo di rischio. I controlli interni sono di competenza del consiglio di amministrazione e/o dell'alta direzione della banca e attengono alla struttura organizzativa, alle politiche e ai processi contabili, a pesi e contrappesi, nonché alla tutela delle attività e degli investimenti (comprese le misure per la prevenzione, l'individuazione e la segnalazione precoce di illeciti come frodi, appropriazioni indebite, trading non autorizzato e intrusione informatica). Più specificamente, i controlli coprono i seguenti aspetti:
  - a) struttura organizzativa: definizione dei doveri e delle responsabilità, comprese deleghe chiare dei poteri (ad esempio chiari limiti di autorizzazione dei fidi), politiche e processi decisionali, separazione delle funzioni critiche (ad esempio, attività di prestito, pagamenti, riconciliazione, gestione dei rischi, contabilità, revisione e conformità);
  - b) politiche e processi contabili: raccordo contabile, elenchi dei controlli, segnalazioni alla direzione;
  - c) pesi e contrappesi (o "principio dei quattro occhi"): segregazione dei compiti, controlli incrociati, controllo duale delle attività, doppie firme;
  - d) tutela delle attività e degli investimenti: compreso il controllo materiale e l'accesso informatico.
2. L'autorità di vigilanza accerta l'esistenza di un adeguato equilibrio fra le competenze e le risorse delle unità di back office, controllo e gestione operativa e quelle delle unità dove vengono originate le operazioni. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che il personale delle unità di back office e di controllo ha un'esperienza e un'autorità sufficienti all'interno dell'organizzazione (e, ove opportuno nel caso delle funzioni di controllo, dispone di un accesso adeguato al consiglio di amministrazione della banca) da poter costituire un contrappeso efficace alle unità dove vengono originate le operazioni.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di una funzione conformità<sup>81</sup> permanente, indipendente e dotata di personale adeguato che assiste l'alta direzione nella gestione efficace dei rischi di conformità in cui incorre la banca. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che il personale della funzione conformità è adeguatamente formato, dispone dell'esperienza necessaria e gode di autorità sufficiente all'interno della banca da poter adempiere il proprio ruolo in maniera efficace. L'autorità di vigilanza accerta che il consiglio di amministrazione della banca sorveglia la direzione della funzione conformità.

---

<sup>81</sup> Il termine "funzione conformità" non designa necessariamente un'unità organizzativa. Il personale addetto alla conformità potrebbe essere di stanza nelle unità operative o presso filiazioni locali e riferire al management della linea operativa ovvero al management locale, a condizione di disporre anche di una linea di rendicontazione al responsabile della conformità, il quale dovrebbe essere indipendente dalle linee operative.

4. L'autorità di vigilanza accerta che le banche sono dotate di una funzione di revisione interna<sup>82</sup> indipendente, permanente ed efficace incaricata di:
  - a) valutare l'efficacia, l'adeguatezza e la validità nel tempo per l'attività della banca di politiche, processi e controlli interni (compresi i processi di gestione dei rischi, conformità e governo societario) della banca stessa;
  - b) assicurare l'osservanza delle politiche e dei processi.
5. L'autorità di vigilanza accerta che la funzione di revisione interna:
  - a) dispone di risorse sufficienti e di un personale con la formazione e l'esperienza adeguate per comprendere e valutare il tipo di attività oggetto di revisione;
  - b) gode di un'adeguata indipendenza, riferendo direttamente al consiglio di amministrazione della banca o al suo comitato di revisione, e ha all'interno della banca una considerazione tale da garantire che l'alta direzione risponda e reagisca alle sue raccomandazioni;
  - c) è tempestivamente informata di ogni eventuale importante cambiamento nella strategia, nelle politiche o nei processi di gestione dei rischi della banca;
  - d) gode di un accesso completo e di ampie possibilità di comunicazione con qualunque dipendente, nonché di un accesso completo ai documenti, agli archivi o ai dati della banca e delle sue affiliate, ogniqualvolta ciò sia rilevante ai fini dello svolgimento dei propri compiti;
  - e) impiega una metodologia per individuare i rischi rilevanti in cui incorre la banca;
  - f) predispone e rivede periodicamente un piano di audit basato sulla propria valutazione dei rischi, e alloca le risorse di conseguenza;
  - g) ha il potere di valutare qualunque funzione esternalizzata.

### **Principio 27 – Rendicontazione finanziaria e revisione esterna**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche e i gruppi bancari mantengono una contabilità adeguata e affidabile, redigono le situazioni contabili in conformità con principi e prassi contabili ampiamente diffusi a livello internazionale, e pubblicano annualmente informazioni che forniscono una rappresentazione corretta della loro situazione economico-patrimoniale e sono corredate dal parere di un revisore esterno indipendente. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le banche e le case madri dei gruppi bancari dispongono di una governance adeguata e controllano l'attività del revisore esterno.

(Documenti di riferimento: *Supervisory guidance for assessing bank' financial instruments fair value practices*, aprile 2009; *External audit quality and banking supervision*, dicembre 2008; *The relationship between banking supervisors and banks' external auditors*, gennaio 2002)

---

<sup>82</sup> Il termine "funzione di revisione interna" non designa necessariamente un'unità organizzativa. Alcuni paesi consentono alle banche di piccole dimensioni di applicare in alternativa un sistema di verifiche indipendenti dei principali controlli interni, condotte ad esempio da esperti esterni.

### ***Criteri essenziali***

1. L'autorità di vigilanza<sup>83</sup> tiene il consiglio di amministrazione e la direzione della banca come responsabili di garantire che le situazioni contabili siano redatte in conformità con politiche e prassi contabili ampiamente diffuse a livello internazionale e poggino su sistemi di tenuta della contabilità in grado di produrre dati adeguati e affidabili.
2. L'autorità di vigilanza tiene il consiglio di amministrazione e la direzione della banca come responsabili di garantire che le situazioni contabili pubblicate annualmente siano corredate dal parere di un revisore esterno indipendente, formulato al termine di un esame condotto in conformità con le prassi e i principi di revisione accettati a livello internazionale.
3. L'autorità di vigilanza accerta che le banche applicano prassi di valutazione coerenti con criteri contabili ampiamente diffusi a livello internazionale. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che il quadro di riferimento, la struttura e i processi per la stima del fair value sono soggetti a verifiche e convalide indipendenti e che le banche mantengono evidenza di ogni eventuale scarto significativo fra le valutazioni utilizzate ai fini della rendicontazione finanziaria e ai fini prudenziali.
4. Le leggi o i regolamenti stabiliscono, oppure l'autorità di vigilanza ha la facoltà di stabilire, la portata degli accertamenti da effettuarsi presso le banche da parte di revisori esterni, nonché gli standard da seguire al riguardo. Questi ultimi prevedono l'adozione di un approccio basato sul rischio e sulla rilevanza nella pianificazione e nell'esecuzione degli audit esterni.
5. Le linee guida prudenziali o gli standard locali in materia di audit stabiliscono che gli accertamenti riguardino aspetti quali il portafoglio prestiti, gli accantonamenti per perdite su crediti, le attività in sofferenza, le valutazioni delle attività, la negoziazione e altre operazioni in titoli, gli strumenti derivati, le cartolarizzazioni di attività, il consolidamento di – e altri nessi con – veicoli fuori bilancio, l'adeguatezza dei controlli interni in materia di rendicontazione finanziaria.
6. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di respingere e annullare la nomina di un revisore esterno che a suo giudizio non possieda l'esperienza o l'indipendenza necessarie, ovvero che non sia sottoposto a, o non osservi, gli standard professionali stabiliti.
7. L'autorità di vigilanza accerta che le banche alternano periodicamente i revisori esterni (o le società di revisione, o i singoli revisori all'interno delle società).
8. L'autorità di vigilanza incontra periodicamente le società di revisione esterna per discutere le questioni di comune interesse concernenti l'attività delle banche.
9. L'autorità di vigilanza chiede al revisore esterno, direttamente o per il tramite della banca, di riferirle in merito a questioni rilevanti, ad esempio il mancato rispetto dei criteri di rilascio dell'autorizzazione o di leggi bancarie o di altro tipo, la presenza di lacune significative e di controlli deboli nel processo di rendicontazione finanziaria di una banca, o altre questioni che i revisori ritengano significative per le funzioni

---

<sup>83</sup> In questo criterio essenziale, con il termine "autorità di vigilanza" non si vuole designare necessariamente soltanto l'autorità di vigilanza bancaria. La responsabilità di assicurare che le situazioni contabili siano redatte conformemente alle politiche e ai criteri contabili potrebbe essere altresì di competenza delle autorità di sorveglianza sui mercati mobiliari e finanziari.

dell'autorità di vigilanza. Le leggi o i regolamenti stabiliscono che i revisori che effettuano segnalazioni di questo tipo in buona fede non possono essere ritenuti colpevoli di aver infranto il dovere di riservatezza.

### **Criterion accessorio**

1. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di accedere, ove necessario, ai documenti di lavoro dei revisori esterni.

### **Principio 28 – Pubblicità delle informazioni e trasparenza**

L'autorità di vigilanza accerta che le banche e i gruppi bancari pubblicano periodicamente su base consolidata e, ove opportuno, su base singola informazioni facilmente fruibili che ne riflettono correttamente la situazione economico-patrimoniale, le esposizioni al rischio, le strategie di gestione dei rischi e le politiche e procedure di governo societario.

(Documenti di riferimento: *Pillar 3 disclosure requirements for remuneration*, luglio 2011; *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009; *Basilea 2 – Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006; *Rafforzamento della trasparenza bancaria*, settembre 1998)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza richiedono che vengano periodicamente pubblicate<sup>84</sup> dalle banche informazioni su base consolidata e, ove opportuno, su base individuale, che riflettono adeguatamente le reali condizioni finanziarie e i risultati economici della banca, e rispondono ai criteri di raffrontabilità, rilevanza, affidabilità e tempestività delle informazioni pubblicate.
2. L'autorità di vigilanza accerta che l'informativa richiesta pubblicata dalla banca comprende informazioni sia qualitative sia quantitative sui risultati finanziari, la posizione finanziaria, le strategie e le prassi di gestione dei rischi, le esposizioni al rischio, le esposizioni aggregate verso parti collegate, le operazioni con parti collegate, le politiche contabili, l'attività di base, il management, il governo societario e le remunerazioni. La portata e il contenuto delle informazioni fornite, nonché il loro livello di disaggregazione e grado di dettaglio, sono commisurati al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica della banca.
3. Le leggi, i regolamenti o l'autorità di vigilanza prevedono che le banche rendano note tutte le entità rilevanti della struttura del gruppo.
4. L'autorità di vigilanza o un altro organismo pubblico verifica e garantisce l'effettiva osservanza dei criteri di pubblicità delle informazioni.
5. L'autorità di vigilanza o altri organismi pertinenti pubblicano periodicamente informazioni aggregate sul sistema bancario per favorire la comprensione di quest'ultimo da parte del pubblico e promuovere la disciplina di mercato. Tali

---

<sup>84</sup> Ai fini del presente criterio essenziale, l'obbligo di pubblicazione potrebbe essere previsto dalle norme vigenti in materia contabile o dai requisiti per la quotazione in borsa, o da norme analoghe, in luogo o in aggiunta alle direttive emanate dall'autorità di vigilanza.

informazioni comprendono i dati aggregati sugli indicatori di bilancio e i parametri statistici che riflettono i principali aspetti dell'attività delle banche (struttura del bilancio, coefficienti patrimoniali, capacità di generare reddito e profili di rischio).

### **Criterion accessorio**

1. I requisiti di pubblicità delle informazioni promuovono la diffusione di informazioni che aiutano a comprendere le esposizioni di una banca al rischio nell'arco di un determinato periodo contabile, ad esempio i dati sulle esposizioni o sul turnover medi durante il periodo di segnalazione.

### **Principio 29 – Uso illecito di servizi finanziari**

L'autorità di vigilanza bancaria accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate, compresi rigorosi doveri di diligenza nell'identificazione della clientela, atte a promuovere un elevato standard etico e professionale nel settore finanziario e a impedire che la banca si presti, con o senza intenzionalità, a essere utilizzata per attività illecite<sup>85</sup>.

(Documenti di riferimento: *FATF Recommendations*, febbraio 2012; *Consolidated KYC risk management*, ottobre 2004; *Società bancarie di comodo ed entità puramente contabili*, gennaio 2003; *Dovere di diligenza delle banche*, ottobre 2001)

### **Criteri essenziali**

1. Le leggi o i regolamenti stabiliscono i doveri, le responsabilità e i poteri dell'autorità di vigilanza per quanto riguarda la sorveglianza sui controlli interni delle banche e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti del caso in materia di attività illecite.
2. L'autorità di vigilanza bancaria accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate tali da promuovere un elevato standard etico e professionale e da impedire che la banca si presti, con o senza intenzionalità, a essere utilizzata in attività illecite. Ciò comprende la prevenzione e l'individuazione di attività illecite, e la segnalazione delle attività sospette alle autorità competenti.
3. Oltre che all'unità di intelligence finanziaria o ad altre autorità competenti, le banche segnalano all'autorità di vigilanza le operazioni sospette e i casi di frode allorché tali operazioni/frodi sono rilevanti per la sicurezza, la solidità o la reputazione della banca<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Il Comitato è consapevole del fatto che, in alcune giurisdizioni, altre autorità, come l'unità di intelligence finanziaria, anziché l'autorità di vigilanza bancaria, potrebbero avere la principale competenza per valutare la conformità con le leggi e i regolamenti in materia di attività illecite presso le banche, come frodi, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Pertanto, nell'ambito di questo Principio, il termine "autorità di vigilanza" può riferirsi a queste altre autorità, in particolare nel caso dei criteri essenziali 7, 8 e 10. In tali giurisdizioni l'autorità di vigilanza bancaria coopera con queste altre autorità per assicurare il rispetto dei criteri elencati per questo Principio.

<sup>86</sup> In linea con gli standard internazionali, le banche sono tenute a segnalare le attività sospette relative a casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo all'organismo nazionale competente, costituito come ente indipendente di emanazione governativa o all'interno di un'autorità esistente, o ancora come unità di intelligence finanziaria formata da più autorità.

4. Laddove l'autorità di vigilanza venga a conoscenza di eventuali altre operazioni sospette, essa ne informa l'unità di intelligence finanziaria e le altre autorità competenti. In aggiunta, l'autorità di vigilanza condivide, in maniera diretta o indiretta, con le autorità competenti le informazioni relative alle attività illecite sospette o comprovate.
5. L'autorità di vigilanza accerta che le banche stabiliscono nell'ambito del dovere di diligenza nei confronti della clientela (customer due diligence, CDD) politiche e processi ben documentati e comunicati a tutto il personale interessato. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che tali politiche e processi sono integrati nella gestione complessiva dei rischi della banca e che esistono procedure adeguate per individuare, valutare, monitorare, gestire e attenuare in via continuativa i rischi di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo in relazione a clienti, paesi e regioni, nonché a prodotti, servizi, operazioni e canali di erogazione. Il programma di gestione CCD, su base di gruppo, presenta i seguenti elementi essenziali:
  - a) una politica di accettazione del cliente che espliciti quali relazioni la banca non sia disposta ad accettare in base ai rischi individuati;
  - b) un programma per l'identificazione, la verifica e l'esercizio in via continuativa del dovere di diligenza nei confronti della clientela; tale programma comprende la verifica dell'identità del titolare effettivo, la comprensione delle finalità e della natura della relazione con il cliente e verifiche basate sul rischio volte a garantire che la documentazione sia aggiornata e pertinente;
  - c) politiche e processi per monitorare e riconoscere le operazioni insolite o potenzialmente sospette;
  - d) l'esercizio di una diligenza ancora maggiore per i nominativi ad alto rischio (ad esempio, la richiesta di autorizzazione al livello dell'alta direzione della banca per avviare un rapporto di clientela o mantenerlo se il cliente diviene ad alto rischio);
  - e) l'esercizio di una diligenza ancora maggiore nel caso di persone politicamente esposte (compresa, fra l'altro, la richiesta di autorizzazione al livello dell'alta direzione della banca per avviare un rapporto di clientela con tali persone);
  - f) disposizioni chiare in merito al tipo di documentazione da conservare in materia di CCD e di singole operazioni, e al relativo periodo di conservazione, il quale non deve essere inferiore ai cinque anni.
6. L'autorità di vigilanza accerta che le banche si sono dotate, oltre alle normali disposizioni attinenti al dovere di diligenza, di politiche e processi specifici riguardo ai conti di corrispondenza bancari. Tali politiche e processi comprendono:
  - a) la raccolta di informazioni sufficienti riguardo alle banche corrispondenti al fine di comprendere appieno la natura della loro attività e la loro base di clienti, nonché le modalità della vigilanza su tali banche;
  - b) il divieto di stabilire o proseguire relazioni di corrispondenza con le banche che non dispongono di controlli adeguati contro le attività illecite o che non sono sottoposte a vigilanza efficace ovvero sono considerate essere società bancarie di comodo.
7. L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di controlli e sistemi sufficienti a prevenire, individuare e segnalare gli usi potenzialmente illeciti di servizi finanziari, compresi il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

8. L'autorità di vigilanza dispone di poteri adeguati per agire nei confronti delle banche che non adempiono gli obblighi da essa stabiliti in relazione alle leggi e ai regolamenti in materia di attività illecite.
9. L'autorità di vigilanza accerta che le banche si sono dotate di:
  - a) requisiti in base ai quali l'audit interno e/o esperti esterni<sup>87</sup> valutano indipendentemente le politiche, i processi e i controlli del caso nell'ambito della gestione dei rischi. L'autorità di vigilanza ha accesso ai rapporti da loro stilati;
  - b) politiche e processi consolidati per la nomina dei responsabili della conformità al livello dirigenziale della banca e un addetto alla conformità cui vengono segnalati gli usi potenzialmente illeciti dei servizi finanziari (comprese le operazioni sospette);
  - c) politiche e processi adeguati di selezione per garantire standard etici e professionali elevati al momento di assumere personale o avviare un rapporto di agenzia o di esternalizzazione;
  - d) programmi di aggiornamento professionale per il personale, ivi compreso sui temi della CDD e sui metodi per monitorare e riconoscere le attività illecite o sospette.
10. L'autorità di vigilanza accerta che le banche sono dotate e fanno uso di politiche e processi chiari con cui il personale può segnalare alla direzione locale, o al funzionario preposto, o a entrambi, eventuali problemi relativi all'uso illecito dei servizi finanziari della banca. L'autorità di vigilanza accerta inoltre che le banche sono dotate e fanno uso di sistemi informativi gestionali che forniscono al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e ai funzionari designati della banca informazioni tempestive e pertinenti in merito a tali attività.
11. Le leggi prevedono che il dipendente di una banca che segnali in buona fede un'attività sospetta internamente o direttamente all'autorità competente non sia perseguibile.
12. L'autorità di vigilanza coopera, direttamente o indirettamente, con le autorità nazionali competenti e con le autorità estere di supervisione sul settore finanziario, o condivide con loro le informazioni relative alle attività illecite sospette o comprovate laddove tali informazioni siano utilizzabili a fini prudenziali.
13. Sempre che ciò non competa a un'altra autorità, l'autorità di vigilanza dispone internamente delle risorse specialistiche necessarie per occuparsi di attività illecite. Ove ciò sia effettivamente di sua competenza, l'autorità di vigilanza fornisce periodicamente alle banche informazioni sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

---

<sup>87</sup> Ad esempio revisori esterni o altre parti qualificate, incaricate sulla scorta di un mandato appropriato e soggette agli opportuni vincoli di riservatezza.

## Allegato 1

### Raffronto fra la nuova versione dei Principi fondamentali e la versione del 2006

Nuova versione	Versione 2006
<b>Poteri, responsabilità e funzioni delle autorità di vigilanza</b>	
PF 1 – Responsabilità, obiettivi e poteri	PF 1 – Obiettivi, autonomia, poteri, trasparenza e cooperazione
PF 2 – Indipendenza, accountability, risorse e tutela giuridica delle autorità di vigilanza	
PF 3 – Cooperazione e collaborazione	
PF 4 – Attività consentite	PF 2 – Attività consentite
PF 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	PF 3 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
PF 6 – Trasferimento di partecipazioni rilevanti	PF 4 – Trasferimento di partecipazioni rilevanti
PF 7 – Acquisizioni rilevanti	PF 5 – Acquisizioni rilevanti
PF 8 – Approccio prudenziale	PF 19 – Approccio prudenziale
PF 9 – Metodi e strumenti prudenziali	PF 20 – Metodi prudenziali
PF 10 – Segnalazioni prudenziali	PF 21 – Segnalazioni prudenziali
PF 11 – Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza	PF 23 – Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza
PF 12 – Vigilanza consolidata	PF 24 – Vigilanza consolidata
PF 13 – Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante	PF 25 – Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante
<b>Norme e requisiti prudenziali</b>	
PF 14 – Governo societario	
PF 15 – Sistema di gestione dei rischi	PF 7 – Sistema di gestione del rischio
PF 16 – Adeguatezza patrimoniale	PF 6 – Adeguatezza patrimoniale
PF 17 – Rischio di credito	PF 8 – Rischio di credito
PF 18 – Attività deteriorate, accantonamenti e riserve	PF 9 – Attività deteriorate, accantonamenti e riserve
PF 19 – Rischio di concentrazione e limiti per i grandi rischi	PF 10 – Limiti per i grandi rischi
PF 20 – Operazioni con parti collegate	PF 11 – Esposizioni verso parti collegate
PF 21 – Rischio paese e rischio di trasferimento valutario	PF 12 – Rischio paese e rischio di trasferimento valutario

Nuova versione	Versione 2006
PF 22 – Rischi di mercato	PF 13 – Rischi di mercato
PF 23 – Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario	PF 16 – Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario
PF 24 – Rischio di liquidità	PF 14 – Rischio di liquidità
PF 25 – Rischio operativo	PF 15 – Rischio operativo
PF 26 – Controlli e revisione interni	PF 17 – Controlli e revisione interni
PF 27 – Rendicontazione finanziaria e revisione esterna	PF 22 – Contabilità e informativa
PF 28 – Pubblicità delle informazioni e trasparenza	
PF 29 – Uso illecito di servizi finanziari	PF 18 – Uso illecito di servizi finanziari

## Allegato 2

### Rapporti di valutazione: struttura e linee guida raccomandate dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale

1. Il presente allegato contiene la struttura e le linee guida raccomandate dalla Banca mondiale e dall'FMI per la presentazione e l'organizzazione dei rapporti redatti a conclusione delle valutazioni sui Principi fondamentali di Basilea effettuate singolarmente o nell'ambito del Programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program, FSAP)<sup>88</sup>. Gli esercizi di autovalutazione<sup>89</sup> condotti dalle autorità nazionali prima di un esame da parte di Banca mondiale-FMI rappresentano un elemento essenziale di tale processo, e dovrebbero pertanto anch'essi conformarsi alla struttura e alle linee guida qui presentate.

2. Il rapporto di valutazione va suddiviso in sette sezioni: 1) presentazione delle informazioni di carattere generale e della metodologia utilizzata; 2) descrizione dell'assetto istituzionale e dell'infrastruttura di mercato; 3) rassegna dei presupposti per un'efficace vigilanza bancaria; 4) valutazione dettagliata di ciascun Principio; 5) tabella di sintesi dei risultati della valutazione; 6) interventi raccomandati; e 7) risposta dell'autorità. I seguenti paragrafi forniscono una breve descrizione di ciascuna delle sette sezioni.

**2.1. Presentazione delle informazioni di carattere generale sulla valutazione condotta, ovvero del contesto nel quale si iscrive la valutazione, e della metodologia utilizzata.** Questa sezione dovrebbe:

- a) indicare che l'oggetto della valutazione è stato definito in accordo con le autorità, specificando in particolare se queste ultime abbiano concordato di essere valutate e giudicate in base ai soli criteri essenziali oppure anche ai criteri accessori. Nel caso di valutazioni mirate/basate sul rischio, questa sezione deve parimenti riportare i principi che vengono riesaminati e indicarne i motivi. I nomi e gli organismi di appartenenza dei valutatori dovrebbero essere indicati in questa sezione;
- b) riportare le fonti utilizzate per la valutazione, ad esempio eventuali autovalutazioni, questionari compilati dalle autorità, leggi, normative e istruzioni pertinenti, altri documenti come relazioni, studi, dichiarazioni pubbliche, siti internet, linee guida non pubblicate, direttive, segnalazioni e valutazioni prudenziali;
- c) indicare le autorità coinvolte e, senza entrare nei dettagli, gli alti funzionari intervistati<sup>90</sup>, gli incontri con altre autorità di vigilanza nazionali, nonché con operatori del settore privato, altri organismi pubblici o associazioni di categoria

---

<sup>88</sup> La struttura e le linee guida qui riportate vengono raccomandate anche per i Rapporti sull'osservanza degli standard e dei codici (ROSC), basati sul rischio. Le valutazioni mirate o basate sul rischio non coprono tutti i Principi fondamentali, ma solo alcuni Principi selezionati in base a precedenti valutazioni di conformità o a valutazioni dei rischi e delle vulnerabilità relativi a ciascun paese. Cfr. le linee guida specifiche per i rapporti di valutazione dettagliati e i ROSC basati sui rischi: <http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4684>.

<sup>89</sup> L'autovalutazione, unitamente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, deve essere messa disposizione dei valutatori con il dovuto anticipo, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di traduzione.

<sup>90</sup> Di solito i nomi vengono evitati al fine di proteggere le persone e incoraggiare la franchezza delle risposte.

pertinenti (come associazioni delle banche o delle società di certificazione e revisione contabile);

- d) indicare i fattori che hanno ostacolato o facilitato la valutazione. In particolare, dovrebbero essere segnalate le lacune informative (come l'impossibilità di accesso alla documentazione di vigilanza oppure l'assenza di traduzioni), specificando in quale misura la valutazione potrebbe averne risentito<sup>91</sup>.

**2.2. Descrizione dell'assetto istituzionale e della struttura di mercato.** Questa sezione dovrebbe presentare un quadro di insieme del sistema di vigilanza sul settore finanziario, fornendo una breve descrizione dell'assetto giuridico e istituzionale, in particolare del mandato e delle funzioni delle varie autorità competenti, dell'esistenza di intermediari finanziari non regolamentati e del ruolo degli organismi di autoregolamentazione. Inoltre, essa dovrebbe riportare una descrizione generale della struttura dei mercati finanziari e, in particolare, del settore bancario, indicando il numero di banche, il rapporto tra attività totali e PIL, analizzando in generale la stabilità del sistema bancario, l'adeguatezza patrimoniale, il grado di leva finanziaria, la qualità degli attivi, la liquidità, la redditività e il profilo di rischio del settore, nonché fornendo informazioni sull'assetto proprietario degli istituti, ovvero: proprietà estera/nazionale, proprietà pubblica/privata, presenza di conglomerati o affiliate non regolamentate, ecc.

**2.3. Rassegna dei presupposti per un'efficace vigilanza bancaria.** Questa sezione dovrebbe fornire una rassegna dei presupposti per un'efficace vigilanza bancaria, illustrati nei Principi fondamentali di Basilea. L'esperienza mostra che la presenza di lacune per quanto riguarda tali presupposti può mettere a serio repentaglio la qualità e l'efficacia della supervisione bancaria. I valutatori dovrebbero tentare di offrire una presentazione oggettiva dei presupposti di modo che il lettore del rapporto sia in grado di comprendere chiaramente il contesto nel quale si iscrivono il sistema bancario e il sistema di vigilanza. Ciò permetterà di capire meglio la valutazione e il giudizio sui singoli Principi. Per ciascun presupposto, la rassegna non dovrebbe di norma occupare più di uno o due paragrafi, e dovrebbe far riferimento ai titoli elencati più avanti.

### **Riquadro 1 – Il trattamento dei “presupposti” nell'ambito di una valutazione**

I valutatori dei Principi fondamentali dovrebbero evitare di analizzare anche i presupposti stessi, poiché ciò esula dall'ambito delle singole valutazioni convenzionali. Essi dovrebbero piuttosto basarsi il più possibile sui documenti ufficiali della Banca mondiale e dell'FMI, e assicurarsi che la breve descrizione e i commenti siano coerenti.

All'occorrenza, i valutatori dovrebbero cercare di evidenziare nelle loro analisi i nessi tra i presupposti e l'efficacia della vigilanza. Come si vedrà nella prossima sezione, la valutazione della conformità con i singoli Principi fondamentali dovrebbe chiaramente indicare in che misura quest'ultima potrebbe essere compromessa da presupposti considerati fragili. Nella misura in cui siano rilevanti per l'efficacia della vigilanza, è possibile che eventuali carenze nei presupposti incidano anche sul giudizio di conformità con i relativi Principi fondamentali. I suggerimenti volti a colmare le carenze nei presupposti non fanno parte delle raccomandazioni previste al termine della valutazione, ma possono rientrare fra le raccomandazioni generali nel quadro dell'FSAP.

<sup>91</sup> Qualora la mancanza di informazioni dovesse penalizzare la qualità e l'accuratezza della valutazione di un particolare Principio, i valutatori dovrebbero segnalare tale circostanza nella sezione di commento dello schema, e documentare le difficoltà incontrate, in particolare nei casi in cui l'accesso a informazioni approfondite sia fondamentale per la valutazione della conformità. Questo genere di problemi dovrebbe essere portato all'attenzione dei capi missione e, se necessario, riferito al personale di sede per ottenere istruzioni al riguardo.

- a) *Politiche macroeconomiche sane e sostenibili*: la rassegna dovrebbe soffermarsi sugli aspetti suscettibili di incidere sulla struttura e sul funzionamento del sistema bancario, evitando di esprimere opinioni sull'adeguatezza delle politiche in questi ambiti. È possibile fare riferimento ad analisi e raccomandazioni già riportate nei documenti della Banca mondiale e dell'FMI, come l'articolo IV e altri rapporti relativi ai programmi di queste istituzioni.
- b) *Un assetto consolidato per la formulazione delle politiche di stabilità finanziaria*: la rassegna dovrebbe indicare se esiste o meno un assetto chiaro per la formulazione delle politiche di stabilità finanziaria e di sorveglianza macroprudenziale. Dovrebbe inoltre esaminare la chiarezza dei ruoli e dei mandati degli organi competenti, i meccanismi per un'efficace cooperazione e coordinamento fra organi diversi, nonché la comunicazione delle analisi macroprudenziali, i rischi, le politiche e i relativi risultati. I valutatori possono avvalersi delle eventuali analisi indipendenti disponibili sull'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto vigente.
- c) *Un'infrastruttura pubblica ben sviluppata*: una rassegna oggettiva dell'infrastruttura pubblica dovrebbe mettere in primo piano gli elementi rilevanti per il sistema bancario e, all'occorrenza, essere redatta in collaborazione con altri specialisti della missione e con i team nazionali di Banca mondiale ed FMI. Questa parte della rassegna dei presupposti dovrebbe trattare temi come la presenza di una sana cultura del credito; un sistema di diritto commerciale comprendente norme in materia di società, fallimento, contratti, protezione dei consumatori e proprietà privata, che sia applicato con coerenza e fornisca un meccanismo per la risoluzione equa delle controversie; la presenza di professionisti affidabili e adeguatamente formati negli ambiti della contabilità, dell'audit e del diritto; un sistema giudiziario efficace e affidabile; una regolamentazione adeguata del settore finanziario; sistemi efficienti di pagamento, compensazione e regolamento.
- d) *Un quadro di riferimento chiaro per la gestione, il risanamento e la risoluzione delle crisi*: la rassegna dovrebbe verificare la disponibilità di un solido quadro di riferimento istituzionale per la gestione e la risoluzione delle crisi bancarie, nonché la chiara definizione dei ruoli e dei mandati degli organismi competenti. Le prove di efficacia potrebbero essere ricavate da precedenti episodi di gestione e risoluzione di crisi effettive, ma anche dalla documentazione relativa ai risultati degli esercizi di simulazione condotti nella giurisdizione in esame. I valutatori possono avvalersi delle eventuali analisi indipendenti già disponibili sull'adeguatezza e l'efficacia del quadro di riferimento.
- e) *Un livello appropriato di protezione sistemica (o rete di sicurezza pubblica)*: una panoramica delle reti di sicurezza o della protezione sistemica potrebbe ad esempio includere i seguenti elementi: un'analisi delle funzioni dei vari organismi coinvolti, quali autorità di supervisione, fondo di tutela dei depositi e banca centrale; la verifica dell'esistenza di un processo consolidato per gestire le situazioni di crisi come la liquidazione di un'istituzione finanziaria fallita; una descrizione del coordinamento fra i ruoli dei vari organismi coinvolti in tale processo; in relazione all'utilizzo di fondi pubblici (inclusi quelli erogati dalle banche centrali), la verifica dell'esistenza di misure sufficienti per contenere il più possibile l'azzardo morale; una descrizione dei meccanismi atti a soddisfare i fabbisogni temporanei di liquidità a breve termine delle banche, principalmente attraverso il mercato interbancario, ma anche tramite altre fonti.
- f) *Un'efficace disciplina di mercato*: una rassegna della disciplina di mercato potrebbe indicare, ad esempio, la presenza di norme in materia di governo societario, trasparenza e pubblicazione di rendicontazioni finanziarie certificate, strutture di

incentivazione appropriate per la nomina e la rimozione di dirigenti e membri dei consigli di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti, disponibilità adeguata di informazioni per il mercato e i consumatori, trasparenza in merito all'influenza dello Stato all'interno delle banche, strumenti per l'esercizio della disciplina di mercato (come la mobilità dei depositi e degli altri attivi detenuti presso le banche), adeguata periodicità delle quotazioni dei tassi di interesse e di altri prezzi, una cornice efficace per fusioni, scalate e acquisizioni di pacchetti azionari, possibilità di ingresso sul mercato da parte di investitori stranieri o di acquisizioni finanziate da capitali esteri.

2.4. **Valutazione dettagliata di ciascun Principio, che offra una “descrizione” del sistema con riferimento a ciascun criterio previsto per ogni Principio, un giudizio o “valutazione” e “osservazioni”.**

a) **Lo schema per la valutazione dettagliata ha la seguente struttura:**

**Tabella 1 – Schema del rapporto di valutazione dettagliata**

<b>Principio (x)</b> (riportare verbatim il testo del Principio)	
<b>Criteri essenziali</b>	
<b>Descrizione e risultati relativi al CE 1</b>	
<b>Descrizione e risultati relativi al CE 2</b>	
<b>Descrizione e risultati relativi al CE 'n'</b>	
<b>Criteri accessori</b> (solo nel caso in cui le autorità decidano di essere valutate e giudicate anche in base a questi criteri)	
<b>Descrizione e risultati relativi al CA 1</b>	
<b>Descrizione e risultati relativi al CA 'n'</b>	
<b>Valutazione relativa al Principio (x)</b>	Conforme / Perlopiù conforme / Sostanzialmente non conforme / Non conforme / Non applicabile
<b>Osservazioni</b>	

b) La **sezione “Descrizione e risultati”** dello schema dovrebbe fornire informazioni sulle prassi osservate nel paese oggetto di valutazione. Essa dovrebbe menzionare e sintetizzare le caratteristiche principali delle normative e delle regolamentazioni pertinenti. La descrizione dovrebbe consentire di individuare facilmente le norme e i regolamenti in oggetto, ad esempio facendo riferimento agli indirizzi URL, a gazzette ufficiali o fonti simili. Per quanto possibile e opportuno, la descrizione dovrebbe essere strutturata come segue: 1) leggi bancarie e normativa complementare; 2) norme prudenziali, comprese le segnalazioni prudenziali e l'informativa pubblica; 3) metodi e strumenti di vigilanza; 4) capacità istituzionale dell'autorità di vigilanza; e 5) prove dell'effettiva o mancata applicazione e/o esecuzione.

## Riquadro 2 – Prove dell'applicazione

Le prove dell'applicazione e/o esecuzione delle normative sono essenziali: qualora i poteri conferiti all'autorità di vigilanza non vengano impiegati efficacemente e le leggi e i regolamenti non siano rispettati, anche un sistema di sorveglianza ben congegnato risulta privo di efficacia. Gli esempi concreti di attuazione dovrebbero essere forniti dalle autorità, esaminati dai valutatori e riportati nel rapporto<sup>92</sup>.

- c) La **sezione “Valutazione relativa al Principio”** dovrebbe consistere di un'unica riga indicante se il sistema è “conforme”, “perlopiù conforme”, “sostanzialmente non conforme” o “non conforme”, ovvero riportare la dicitura “non applicabile”, secondo quanto previsto nella sezione “IV. Metodologia di valutazione” del testo dei Principi fondamentali.
- A meno che la giurisdizione in esame non opti liberamente per una soluzione alternativa, la conformità con i Principi fondamentali sarà valutata e giudicata solamente in base ai criteri essenziali.
  - Una giurisdizione potrebbe decidere liberamente di essere valutata anche in base ai criteri accessori, al fine di individuare le aree nelle quali potrebbe migliorare ulteriormente la regolamentazione e la vigilanza e beneficiare dei suggerimenti dei valutatori su come raggiungere tali obiettivi. Tuttavia, il giudizio di conformità con i Principi fondamentali sarà assegnato soltanto con riferimento ai criteri essenziali.
  - In alternativa, le giurisdizioni intenzionate ad adottare le migliori prassi di vigilanza potrebbero decidere liberamente di essere valutate e giudicate in base ai criteri accessori, oltre che a quelli essenziali.

## Riquadro 3 – Principio di proporzionalità

I criteri essenziali definiscono i requisiti minimi di adeguatezza delle prassi di vigilanza e sono universalmente applicabili a tutti i paesi. La valutazione di una giurisdizione in base ai criteri essenziali deve tuttavia tenere conto della necessità di commisurare l'attività di vigilanza al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica delle banche vigilate. In altri termini, la valutazione deve tenere conto del contesto in cui si concretizza l'attività di vigilanza. Come nel caso dei criteri essenziali, le valutazioni basate sui criteri accessori dovrebbero anch'esse ispirarsi al principio di proporzionalità. Questo principio dovrebbe essere alla base della valutazione di tutti i criteri, anche laddove non venga esplicitamente menzionato nella definizione dei criteri stessi. Ad esempio, una giurisdizione sede di numerose banche con rilevanza sistemica o di banche appartenenti a conglomerati finanziari misti e complessi avrà maggiori difficoltà a ottenere un giudizio “conforme” rispetto a una giurisdizione che presenta solo banche di piccole dimensioni e non complesse, attive soprattutto nella raccolta di depositi e nell'erogazione di prestiti.

<sup>92</sup> Ad esempio: quante volte negli ultimi anni le autorità hanno preso provvedimenti correttivi? con quale frequenza le banche hanno subito ispezioni in loco? quante domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria sono state ricevute e quante sono state accettate o rifiutate? gli ispettori hanno redatto dei rapporti sulla qualità degli attivi, e in che modo hanno comunicato le proprie conclusioni all'alta direzione degli istituti di credito e delle autorità di vigilanza bancaria?

d) La **sezione “Osservazioni”** dovrebbe essere impiegata per illustrare le motivazioni alla base dei giudizi assegnati. Le motivazioni potrebbero essere strutturate come segue: 1) stato delle leggi e dei regolamenti e della loro applicazione; 2) stato dei metodi e degli strumenti di vigilanza, ad esempio modelli di segnalazione, sistemi di allerta precoce e manuali per le ispezioni; 3) qualità dell’attuazione concreta; 4) stato della capacità istituzionale dell’autorità di vigilanza; e 5) prassi di esecuzione. Questa sezione dovrebbe evidenziare i casi in cui non è stato possibile valutare adeguatamente la conformità con un particolare criterio, e le relative motivazioni, come l’omessa fornitura di informazioni o la mancata disponibilità di soggetti chiave a discutere temi importanti. Le richieste di informazioni o di incontro dovrebbero essere documentate nella sezione “osservazioni” al fine di comprovare i tentativi fatti dal valutatore per giungere a una valutazione adeguata dei vari Principi.

- In caso di giudizio inferiore a “conforme” questa sezione dovrebbe essere impiegata per illustrare la gravità delle carenze riscontrate e indicare quali misure occorrerebbero al fine di ottenere un giudizio più elevato o la piena conformità. Tali misure dovrebbero essere riportate anche nella tabella degli “interventi raccomandati” (cfr. oltre).
- Le “osservazioni” dovrebbero chiarire i casi in cui nonostante l’esistenza di leggi, regolamenti e politiche in materia, la scarsa efficacia della loro applicazione abbia contribuito a determinare un giudizio inferiore a “conforme”. Specularmente, sarebbe opportuno includere in questa sezione anche i casi in cui viene assegnato un giudizio “conforme”, ma l’osservanza dei Principi viene dimostrata dal paese attraverso meccanismi diversi.
- I valutatori potrebbero includere fra le “osservazioni” anche i casi in cui riscontrano prassi o norme particolarmente efficaci in alcuni campi, che potrebbero servire come esempio di prassi ottimali per altri paesi.
- La valutazione e i relativi giudizi dovrebbero basarsi esclusivamente sul quadro normativo e sulle prassi di vigilanza in vigore al momento della valutazione, e non fare pertanto riferimento a iniziative pianificate per il futuro con l’obiettivo di migliorare le normative e le prassi esistenti o di adottarne di nuove. Iniziative di questo tipo, tuttavia, possono ricevere una menzione speciale in questa sezione, ad esempio nel caso siano stati decisi, ma non ancora completati o attuati, interventi in grado di determinare un giudizio più elevato. Andrebbero inoltre qui riportate le più recenti iniziative legislative, regolamentari o di vigilanza delle quali non sia stato possibile verificare l’attuazione.
- Nel caso in cui vi fossero legami evidenti fra alcuni Principi specifici, o tra presupposti e Principi, questa sezione dovrebbe essere utilizzata per avvertire il lettore che, sebbene le normative e le prassi relative al Principio (x) appaiano conformi, tale giudizio non ha potuto essere assegnato a causa di carenze materiali nell’applicazione del Principio (y) o nel presupposto (z)<sup>93</sup>. Pur riconoscendo che potrebbero esservi carenze comuni di rilevanza e gravità tali da incidere sul giudizio di più Principi, i valutatori dovrebbero evitare per quanto possibile le duplicazioni. Questa sezione dovrebbe riportare

---

<sup>93</sup> Ad esempio, la regolamentazione e la vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale potrebbero risultare conformi; tuttavia qualora venissero riscontrate carenze materiali riguardo a un altro Principio, come gli accantonamenti, ciò significherebbe che il patrimonio potrebbe essere stato sovrastimato e che i coefficienti sono inaffidabili.

parimenti le carenze riscontrate in Principi o presupposti collegati che non siano di gravità tale da giustificare l'attribuzione di un giudizio inferiore.

- Il giudizio relativo a un Principio dovrebbe prescindere dal livello di sviluppo del paese esaminato. Qualora taluni criteri non fossero applicabili considerate le dimensioni, la natura delle operazioni e la complessità del sistema bancario di un paese, il giudizio relativo al Principio in oggetto dovrebbe basarsi soltanto sul livello di conformità con i criteri applicabili. Ciò va specificato con chiarezza in questa sezione, cosicché nel corso di analisi future sia possibile rivedere il giudizio in caso di cambiamenti. Lo stesso vale per il giudizio “non applicabile”.

#### **Riquadro 4 – Rapporto sull'osservanza degli standard e dei codici (ROSC)**

All'interno del “Rapporto sull'osservanza degli standard e dei codici” (ROSC) la presentazione dei risultati delle valutazioni è differente da quella relativa alla “Valutazione dettagliata” descritta in precedenza. La sezione 4 della Valutazione dettagliata sarà sostituita con una sezione intitolata “Risultati principali”. Quest'ultima dovrebbe sintetizzare i risultati salienti della valutazione dettagliata, suddivisi ad esempio per chiarezza nelle seguenti sezioni: competenze, obiettivi, poteri, autonomia, accountability e cooperazione (PF 1-3); assetti proprietari, autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (PF 4-7); metodi per la vigilanza corrente sulle banche; (PF 8-10); misure correttive e sanzionatorie a disposizione delle autorità di vigilanza (PF 11); vigilanza consolidata e supervisione sull'attività bancaria internazionale (PF 12-13); governo societario (PF 14); requisiti prudenziali, quadro normativo, rendicontazione e divulgazione delle informazioni (PF 15-29).

#### **2.5. Tabella di conformità, che sintetizza le valutazioni relative a ogni singolo Principio**

Questa tabella viene redatta in due versioni: la prima, che non riporta giudizi specifici, deve essere impiegata nei ROSC<sup>94</sup>; la seconda, completa di giudizi, dovrà essere impiegata solo per la “Valutazione dettagliata”. La tabella dovrebbe rappresentare con chiarezza il livello di conformità, fornendo una breve descrizione dei punti di forza principali, e soprattutto delle carenze relative a ciascun Principio. Lo schema è strutturato come segue:

**Tabella 2 – Riepilogo della conformità con i Principi fondamentali di Basilea Valutazione dettagliata**

<b>Principio fondamentale</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Osservazioni</b>
1. Responsabilità, obiettivi e poteri		
2. Indipendenza, accountability, risorse e tutela giuridica delle autorità di vigilanza		
3. Cooperazione e collaborazione		
4. Attività consentite		

<sup>94</sup> La tabella dei ROSC non riporta i giudizi di conformità poiché questi ultimi non possono essere pienamente compresi senza una descrizione e delle osservazioni dettagliate (disponibili esclusivamente nella valutazione dettagliata).

<b>Principio fondamentale</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Osservazioni</b>
5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione		
6. Trasferimento di partecipazioni significative		
7. Acquisizioni rilevanti		
8. Approccio prudenziale		
9. Metodi e strumenti prudenziali		
10. Segnalazioni prudenziali		
11. Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza		
12. Vigilanza consolidata		
13. Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante		
14. Governo societario		
15. Sistema di gestione dei rischi		
16. Adeguatezza patrimoniale		
17. Rischio di credito		
18. Attività deteriorate, accantonamenti e riserve		
19. Rischio di concentrazione e limiti per i grandi rischi		
20. Operazioni con parti collegate		
21. Rischio paese e rischio di trasferimento valutario		
22. Rischi di mercato		
23. Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario		
24. Rischio di liquidità		
25. Rischio operativo		
26. Controlli e revisione interni		
27. Rendicontazione finanziaria e revisione esterna		
28. Pubblicità delle informazioni e trasparenza		
29. Uso illecito di servizi finanziari		

**Tabella 3 – Riepilogo della conformità con i Principi fondamentali di Basilea  
ROSC**

<b>Principio fondamentale</b>	<b>Osservazioni</b>
1. Responsabilità, obiettivi e poteri	
2. Indipendenza, accountability, risorse e tutela giuridica delle autorità di vigilanza	
3. Cooperazione e collaborazione	
4. Attività consentite	
5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	
6. Trasferimento di partecipazioni significative	
7. Acquisizioni rilevanti	
8. Approccio prudenziale	
9. Metodi e strumenti prudenziali	
10. Segnalazioni prudenziali	
11. Poteri correttivi e sanzionatori delle autorità di vigilanza	
12. Vigilanza consolidata	
13. Rapporti fra le autorità del paese di origine e del paese ospitante	
14. Governo societario	
15. Sistema di gestione dei rischi	
16. Adeguatezza patrimoniale	
17. Rischio di credito	
18. Attività deteriorate, accantonamenti e riserve	
19. Rischio di concentrazione e limiti per i grandi rischi	
20. Operazioni con parti collegate	
21. Rischio paese e rischio di trasferimento valutario	
22. Rischi di mercato	
23. Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario	
24. Rischio di liquidità	
25. Rischio operativo	
26. Controlli e revisione interni	
27. Rendicontazione finanziaria e revisione esterna	
28. Pubblicità delle informazioni e trasparenza	
29. Uso illecito di servizi finanziari	

**2.6. Tabella degli “Interventi raccomandati”, che offre relativamente a ciascun Principio raccomandazioni per il varo di provvedimenti e misure atti a migliorare gli assetti di regolamentazione e vigilanza, nonché le relative prassi.**

- a) Questa sezione dovrebbe elencare gli interventi raccomandati al fine di migliorare la conformità e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza. Le raccomandazioni dovrebbero essere formulate in ordine di priorità per ciascun caso in cui vengano individuate carenze e dovrebbero avere natura specifica. Esse potrebbero essere accompagnate da una spiegazione di come l'intervento sia in grado di migliorare il grado di conformità e rafforzare il sistema di vigilanza. Al fine di evitare sovrapposizioni o confusioni, per ciascuno degli interventi raccomandati sarebbe opportuno indicare chiaramente le responsabilità dei vari organismi coinvolti. La tabella dovrebbe riportare solo i Principi per i quali sono formulate raccomandazioni specifiche.
- b) Si possono inoltre formulare raccomandazioni relativamente alle carenze ravvisate nella conformità con i criteri accessori, nonché in merito ai Principi che vengono pienamente rispettati ma per i quali sarebbe possibile migliorare ulteriormente le prassi di vigilanza.
- c) Lo schema per la tabella degli “Interventi raccomandati” è il seguente:

**Tabella 4 – Interventi raccomandati**

<b>Interventi raccomandati al fine di migliorare la conformità con i Principi fondamentali di Basilea e l'efficacia degli assetti di regolamentazione e vigilanza</b>	
<b>Principio di riferimento</b>	<b>Intervento raccomandato</b>
Principio (x)	Es.: introduzione della normativa (a), della prassi di vigilanza (b)
Principio (y)	Es.: introduzione della normativa (c), della prassi di vigilanza (d)

**2.7. Risposta delle autorità alla valutazione<sup>95</sup>.** Il valutatore dovrebbe consentire all'autorità di vigilanza o alle autorità esaminate l'opportunità di rispondere ai risultati della valutazione, e pertanto mettere a loro disposizione una bozza completa del rapporto. Eventuali divergenze di opinione sui risultati della valutazione dovrebbero essere chiaramente individuate e riportate nel rapporto. La valutazione dovrebbe essere un'occasione di approfondire il dialogo; il team di valutazione dovrebbe pertanto avere incontrato più volte le autorità di vigilanza nel corso del processo, di modo che la valutazione rifletta anche osservazioni, preoccupazioni e correzioni di sostanza formulate dalle autorità di vigilanza. Occorrerebbe inoltre richiedere alle autorità di approntare una breve risposta scritta ai risultati della valutazione (“diritto di replica”). **La valutazione, tuttavia, non dovrebbe divenire oggetto di negoziazione, e valutatori e autorità dovrebbero essere disposti a riconoscere eventuali disaccordi, a condizione che le opinioni delle autorità vengano riportate in maniera equa ed accurata.**

<sup>95</sup> Qualora non venisse fornita nessuna risposta in un lasso di tempo ragionevole, i valutatori dovrebbero riportarlo espressamente, fornendo una breve sintesi delle risposte iniziali date dalle autorità nel corso dell'incontro con i valutatori al termine della missione (incontro ricapitolativo).